

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 ottobre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 dicembre 2021, n. 20-54/Leg.

Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg. (22R00384) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 dicembre 2021, n. 22-56/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (Legge provinciale sull'agriturismo 2019). (22R00385) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 dicembre 2021, n. 23-57/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 23-bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo. (22R00386) Pag. 12

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 marzo
2022, n. 022/Pers.

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2022/2023, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione. (22R00387) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 marzo
2022, n. 023/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione delle spoglie di fauna selvatica abbattuta in attività venatoria nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, in attuazione dell'articolo 69, comma 3, della legge regionale n. 28/2017 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria). (22R00388) Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 marzo
2022, n. 027/Pres.

Regolamento per la concessione, a favore di Associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità, dei contributi previsti dall'articolo 8, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022). (22R00389) Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 marzo
2022, n. 030/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204. (22R00391) Pag. 25



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2022, n. 032/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175. (22R00390). *Pag.* 27

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2022, n. 21.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015. (22R00398) *Pag.* 31

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2022, n. 22.

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifinanziamento di interventi della l.r. 3/2022. (22R00399). *Pag.* 32

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2022, n. 23.

Ulteriori disposizioni relative all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). Modifiche alla l.r. 12/2022. (22R00400). *Pag.* 33

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2022, n. 24.

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005. (22R00401). *Pag.* 34

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 3 gennaio 2022, n. 1.

Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche. (22R00392) *Pag.* 42

REGOLAMENTO 4 gennaio 2022, n. 2.

Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche. (22R00393). *Pag.* 52

REGOLAMENTO 31 marzo 2022, n. 3.

Regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni". (22R00394) *Pag.* 64

REGOLAMENTO 7 aprile 2022, n. 4.


Modifiche al regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 (Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale) e successive modificazioni. (22R00395). *Pag.* 67

REGOLAMENTO 24 maggio 2022, n. 5.

«Attuazione e integrazione della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, recante "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne"». (22R00396). *Pag.* 68

REGOLAMENTO 9 giugno 2022, n. 6.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. (22R00397). *Pag.* 73



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 dicembre 2021, n. 20-54/Leg.

Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. gen. del 9 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 «legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.;

Vista la deliberazione n. 2023 del 26 novembre 2021 con la quale è stata approvata la «Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle APT

1. In applicazione dell'art. 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, è ridefinita l'organizzazione territoriale degli ambiti prevista dalla tabella A della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, con riferimento al territorio dei comuni coinvolti dalla modifica dell'ambito territoriale, secondo quanto previsto nell'allegato 1.

2. Per effetto del comma 1, l'ambito «Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano» è rinominato in «Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi» e l'ambito «Trento, Monte Bandone e Valle dei Laghi» è rinominato in «Trento e Monte Bondone».

Art. 2.

*Modificazioni della tabella A della legge
sulla promozione turistica provinciale 2020*

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 le sottotabelle relative agli ambiti territoriali 2, 7, 8 e 10 della tabella A della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono sostituite dalle corrispondenti sottotabelle riportate nell'allegato 2.

Art. 3.

*Modificazioni della tabella B del decreto
del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.*

1. Nella tabella B del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg., le parole: «7. Ambito Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano» sono sostituite dalle seguenti: «7. Ambito Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi» e le parole: «8. Ambito Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi» sono sostituite dalle seguenti: «8. Ambito Trento e Monte Bondone».



Art. 4.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua adozione secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.

ALLEGATO I

Comuni coinvolti dalla modifica dell'ambito territoriale (art. 1)

Comune amministrativo	Comune catastale	Ambito di appartenenza	Ambito di destinazione
Civezzano	Civezzano	Val di Fiemme, Altopiano di Pinè e Val di Cembra	Ambito Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni
Vallelaghi	Ciago I	Ambito Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi	Ambito Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano
	Covelo		
	Fraveggio I		
	Fraveggio II		
	Lon I		
	Ciago II		
	Lon II		
	Margone		
	Padergnone		
	Ranzo		
	Terlago		
Vezzano			
Madruzzo	Calavino	Ambito Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi	Ambito Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano
	Lasino		
Cavedine	Brusino	Ambito Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi	Ambito Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano
	Laguna Mustè I		
	Laguna Mustè II		
	Stravino		
	Vigo Cavedine		

ALLEGATO 2

Sostituzione delle sottotabelle relative agli ambiti territoriali 2, 7, 8 e 10 della tabella A della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (art. 2)

2. Ambito Val di Fiemme, Altopiano di Pinè e Val di Cembra

Comune amministrativo	Comune catastale
Predazzo	Predazzo
Ziano di Fiemme	Ziano
Panchià	Panchià
Tesero	Tesero
Ville di Fiemme	Varena
	Carano
	Daiano

Cavalese	Cavalese
Castello-Molina di Fiemme	Castello Fiemme
	Stramentizzo
Capriana	Capriana
	Rover Carbonare
Valfloriana	Valfloriana
Altavalle	Faver
	Grauno
	Grumes
	Valda
Sover	Sover
Segonzano	Segonzano
	Sevignano




Cembra Lisignago	Cembra
	Lisignago
Lona-Lases	Lases
	Lona
	Lona-Lases II
Giovo	Giovo
Albiano	Albiano
Bedollo	Bedollo
Baselga di Pinè	Baselga di Pinè I
	Baselga di Pinè II
	Miola I
	Miola II
Fornace	Fornace

7. Ambito Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi

Comune amministrativo	Comune catastale
Riva del Garda	Pregasina
	Riva
Arco	Arco
	Oltresarca
	Romarzollo
Drena	Drena
Dro	Dro
Nago-Torbole	Nago Torbole
Tenno	Cologna Gavazzo
	Pranzo
	Tenno
	Ville del Monte
Ledro	Barcesino
	Bezzecca
	Biacesa
	Enguiso
	Legos I
	Legos II
	Lenzumo
	Locca
	Mezzolago
	Molina
	Pieve di Ledro
	Prè
	Tiarno di Sopra
Tiarno di Sotto	
Fiavè	Ballino
	Favrio
	Fiavè
	Stumiaga

Comano Terme	Bono
	Campo
	Cares
	Comano
	Comighello
	Dasindo
	Duvredo
	Godenzo
	Lomaso
	Lundo
	Poia
	Tignerone
	Vigo Lomaso
	Bleggio Inferiore
Bleggio Superiore	Balbido
	Bleggio Superiore
	Cavrasto
	Larido
	Madice
Stenico	Rango
	Premione
	Selemo
	Seo
	Stenico I
	Stenico II
Vallelaghi	Villa Banale
	Ciago I
	Covelo
	Fraveggio I
	Fraveggio II
	Lon I
	Ciago II
	Lon II
	Margone
	Padergnone
	Ranzo
Terlago	
Vezzano	
Mandruzzo	Calavino
	Lasino
Cavedine	Brusino
	Laguna Mustè I
	Laguna Mustè II
	Stravino
Vigo Cavedine	



8. Ambito Trento e Monte Bondone

Comune amministrativo	Comune catastale
Trento	Baselga
	Cadine
	Cognola
	Gardolo
	Mattarello
	Meano
	Montevaccino
	Povo
	Ravina
	Romagnano
	Sardagna
	Sopramonte
	Trento
	Vigolo
	Villamontagna
Villazzano	
Cimone	Cimone
Aldeno	Aldeno
Carniga Terme	Carniga

10. Ambito Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni

Comune amministrativo	Comune catastale
Bieno	Bieno
Borgo Valsugana	Borgo
Carzano	Carzano
Castel Ivano	Spera I
	Spera II
	Strigno
	Ivano Fracena
	Villa Agnedo
Castello Tesino	Castello Tesino
Castelnuovo	Castelnuovo
Cinte Tesino	Cinte Tesino I
	Cinte Tesino II
Grigno	Grigno
Novaledo	Novaledo
Ospedaletto	Ospedaletto
Pieve Tesino	Pieve Tesino
Roncegno	Roncegno
Ronchi Valsugana	Ronchi
Samone	Samone
Scurelle	Scurelle
Telve	Telve di Sotto
Telve di Sopra	Telve di Sopra
Torcegno	Torcegno

Calceranica al Lago	Calceranica
Caldonazzo	Caldonazzo
Levico Terme	Levico
Pergine Valsugana	Canale
	Canezza
	Castagnè
	Costasavina
	Ischia
	Madrano
	Nogarè
	Pergine I
	Pergine II
	Roncogno
	Serso
	Susà
	Viarago
Vigalzano	
Tenna	Tenna
Vignola-Falesina	Falesina
	Vignola I
	Vignola II
Fierozzo-Vlarötz	Fierozzo-Vlarötz
Frassilongo-Garait	Frassilongo-Garait
Palù del Fersina-Palai en Bersntol	Palù
Sant'Orsola Terme	Mala
	Sant'Orsola
Civezzano	Civezzano

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

22R00384


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 dicembre 2021, n. 22-56/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (Legge provinciale sull'agriturismo 2019).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 30 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);



Vista la legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (Legge provinciale sull'agriturismo 2019);

Visti i pareri del Dipartimento affari e relazioni istituzionali e delle competenti strutture di *staff*, acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e successive modificazioni ed integrazioni recante le direttive per la predisposizione degli atti normativi;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2216 del 16 dicembre 2021, di approvazione dello schema del presente regolamento;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

I. Il presente regolamento detta le norme di esecuzione della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019) relativa all'esercizio dell'attività agrituristica.

2. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «legge provinciale»: la legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019);

b) «offerta di ospitalità in alloggi»: l'offerta di alloggio in unità abitative, dotate dei requisiti previsti dalla legge provinciale e da questo regolamento, con eventuale somministrazione della prima colazione. Le unità abitative sono rappresentate da:

1) camere, costituite da almeno un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno;

2) camere comunicanti, costituite al massimo da due camere dotate di bagno singolo o comunicante;

3) la combinazione di almeno una camera, un bagno e un locale adibito a soggiorno, privo di posti letto e cucina;

4) appartamento, costituito da:

4.1) un monolocale, composto da una stanza adibita a cucina, soggiorno e camera, nonché da un bagno;

4.2) almeno una camera, un vano cucina o locale giorno adibito a uso cucina e un bagno;

5) casa sugli alberi, come disciplinata dall'art. 8-bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012) e dal suo regolamento di esecuzione;

c) «ospitalità in spazi aperti attrezzati»: la messa a disposizione del turista di superfici attrezzate in forma di campeggio, dotate dei requisiti previsti da questo regolamento e atte a ospitare l'equipaggiamento, le tende e i mezzi mobili di soggiorno del turista;

d) «somministrazione di pasti e di bevande tipici»: l'offerta di pasti e di bevande secondo la tradizione cu-

linaria locale e trentina, compresi piatti freddi, spuntini e merende;

e) «organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali»: l'offerta anche a pagamento di assaggi di prodotti aziendali, eventualmente trasformati che non necessitano di ulteriori elaborazioni o cotture, organizzata ai fini promozionali e di vendita del proprio prodotto che non presentano le caratteristiche di un pasto completo;

f) «fattoria didattica»: le attività educative e didattico-culturali definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale e avente i requisiti di cui all'art. 14, comma 3;

g) «attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia»: le attività proposte per l'intrattenimento, lo svago e la cura dell'ospite;

h) «operatore agrituristico»: il soggetto, che può svolgere l'attività agrituristica, indicato nell'art. 4, comma 1, della legge provinciale;

i) «alimento e prodotto alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; sono comprese le bevande e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

Capo II

MODALITÀ E CRITERI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Art. 2.

Criteria di esercizio dell'attività agrituristica

1. Fermo restando il rispetto del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche determinato ai sensi dell'art. 3, l'impresa che svolge attività agrituristica, per ogni tipologia di attività, è soggetta ai seguenti limiti massimi:

a) per l'ospitalità in alloggi: trenta posti letto, articolati in massimo quindici camere o tre case sugli alberi o sei appartamenti;

b) per l'ospitalità in spazi aperti attrezzati: venti piazzole o minipiazzole e quattro aree sosta camper.

2. L'ospitalità presso la struttura agrituristica non può protrarsi, a favore delle stesse persone, per un periodo superiore a tre mesi consecutivi.

3. L'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino minori non è computata nel numero dei posti letto dichiarato nella SCIA.

4. Al fine di favorire la diversificazione dell'attività e la promozione dei prodotti agroalimentari trentini, occasionalmente e per non più del 30 per cento delle giornate



di apertura e nel rispetto dei limiti tipologici dell'attività, le attività agrituristiche previste all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), della legge provinciale, possono essere svolte dall'operatore agrituristico, anche al di fuori dei locali agrituristici, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia di pubblici esercizi e della normativa in materia di sicurezza alimentare e di igiene per gli alimenti, nei casi e secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Tali giornate sono computate nei periodi di apertura dichiarati nella SCIA ai sensi dell'art. 6.

5. Per permettere l'attività di vigilanza di cui all'art. 13 della legge provinciale, il comune presso il quale si svolge l'attività temporanea prevista dal comma 4 trasmette la SCIA presentata ai sensi della normativa provinciale in materia di pubblici esercizi al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività agrituristiche.

Art. 3.

Modalità di determinazione del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche

1. La determinazione del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche è effettuata utilizzando:

a) per la quantificazione del monte ore dell'attività agricola, i valori medi unitari stabiliti ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 (Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)), sulla base dei mezzi e dei fattori di produzione inseriti nel fascicolo aziendale del sistema agricolo provinciale e nelle altre banche dati pubbliche;

b) per la quantificazione del monte ore dell'attività agrituristiche, i seguenti valori:

1) alloggio in camere/case sugli alberi:

1.1) 0,20 ore/giorno per posto letto per il solo pernottamento;

1.2) 0,25 ore/giorno per posto letto per pernottamento e prima colazione;

1.3) 0,38 ore/giorno per posto letto per la mezza pensione;

1.4) 0,50 ore/giorno per posto letto per la pensione completa;

2) alloggio in appartamenti: 16 ore/mese per appartamento;

3) somministrazione di pasti e bevande tipici:

3.1) 0,22 ore/giorno per 1 servizio al giorno e per posto tavola;

3.2) 0,39 ore/giorno per 2 servizi al giorno e per posto tavola;

4) degustazione dei prodotti aziendali: 0,10 ore/giorno e per posto tavola. Non è quantificata tale attività se è sovrapposta alla somministrazione di pasti e bevande tipici;

5) ospitalità in spazi aperti:

5.1) 6 ore/mese per piazzola/mini piazzola;

5.2) 3 ore/mese per area sosta.

2. Se i periodi di apertura dell'alloggio con mezza pensione o pensione completa coincidono con quelli della somministrazione di pasti e di bevande tipici, ai fini del calcolo della connessione si sommano i valori relativi al pernottamento con prima colazione e i valori relativi alla somministrazione di pasti e bevande tipici.

Art. 4.

Requisiti e criteri per la somministrazione di alimenti

1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici è consentita quando l'azienda agricola rispetta i requisiti minimi e le disposizioni di cui all'allegato A di questo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale, l'operatore agrituristico assicura, nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali, l'utilizzo di:

a) prodotti alimentari costituiti da materie prime dell'azienda agricola e da prodotti ottenuti dall'utilizzo prevalente di tali materie prime mediante lavorazioni e trasformazioni all'interno o all'esterno dell'azienda agricola;

b) prodotti alimentari trentini di altre aziende agricole trentine, nonché prodotti lavorati e prodotti trasformati ottenuti da prodotti agricoli trentini;


c) prodotti alimentari lavorati e prodotti alimentari trasformati in Provincia di Trento, con esclusione dei prodotti per i quali la lavorazione si sostanzia in mera partizione o confezionamento;

d) acqua imbottigliata in stabilimenti in Provincia di Trento.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, le somministrazioni di pasti e bevande tipici, compresa la somministrazione della prima colazione, e le degustazioni di prodotti aziendali sono costituite in misura complessivamente non inferiore al 70 per cento del valore annuo, dai prodotti indicati nel comma 2, lettere a) e b). I prodotti indicati nel comma 2, lettera a), costituiscono almeno il 20 per cento del valore annuo complessivo.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, con riferimento ai formaggi, ai prodotti enologici e a quelli articolati, le somministrazioni di pasti e bevande tipici e le degustazioni dei prodotti aziendali sono costituite dal 100 per cento del valore annuo da prodotti espressione del territorio trentino e da prodotti ittici diversi che sono utilizzati per la preparazione di pietanze tipiche trentine.

5. Se l'operatore agrituristico svolge attività di ospitalità in alloggio con la somministrazione della sola prima colazione, rispetto a quest'ultima non si applicano i limiti



minimi previsti dai commi 3 e 4 e devono essere utilizzati almeno quattro diversi prodotti tra quelli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

6. Sono inoltre ricompresi nelle materie e nei prodotti previsti dal comma 2, lettera a):

a) per i soci di cooperative agricole, i prodotti ad esse conferiti e riacquistati dai soci stessi;

b) in caso di contratti di soccida, i prodotti ottenuti in qualità di soccidante nonché quelli prodotti in qualità di soccidario e poi venduti allo stesso dal soccidante;

c) per le società tra imprese agricole o le cooperative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, quelli prodotti dai soci e conferiti o fatturati dai soci alla società o alla cooperativa;

d) le materie prime ottenute o acquisite dall'imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente, e provenienti da prelievo faunistico o ittico sul territorio provinciale ai sensi della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia) e della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca) ovvero quelle da raccolta spontanea ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

7. Fatto salvo che non siano prodotte dall'azienda agricola, non rientrano nel calcolo delle percentuali previste dal presente articolo le seguenti materie prime alimentari: caffè, cacao, tè, pepe, spezie, sale, zucchero, prodotti privati di glutine e additivi alimentari quali conservanti, antiossidanti, addensanti, gelificanti, stabilizzanti, emulsionanti, coloranti, esaltatori di sapidità, regolatori di acidità, agenti lievitanti e aromatizzanti.

8. La verifica del rispetto delle percentuali dei prodotti previste dai commi 3 e 4 è esercitata attraverso la verifica della documentazione fiscale o altra documentazione.

9. La somministrazione di pasti e bevande tipici, le degustazioni di prodotti aziendali e le colazioni possono essere effettuate anche in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati adiacenti ai locali destinati all'attività agrituristica.

Art. 5.

Origine e rintracciabilità dei prodotti

1. L'operatore agrituristico garantisce per i prodotti l'origine e la rintracciabilità, di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002. L'origine e la provenienza dei prodotti alimentari, oltre che l'eventuale relativa assegnazione del marchio qualità trentino, sono indicati agli ospiti tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze e nell'eventuale sito internet aziendale o *social network*. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.

Art. 6.

Orari e periodi di apertura

1. L'orario e i periodi di apertura e le loro modifiche sono comunicati dall'operatore agrituristico al comune territorialmente competente tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

2. Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura sono pubblicizzati con appositi cartelli, all'esterno dell'esercizio nonché sull'eventuale sito internet aziendale o *social network*; con le medesime modalità è reso noto il riposo settimanale di cui l'operatore agrituristico, anche occasionalmente, intende avvalersi.

Art. 7.

Obblighi formativi per gli operatori e materiale informativo per gli ospiti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), della legge provinciale, gli operatori agrituristici partecipano, con cadenza almeno triennale, alle iniziative di formazione o aggiornamento professionale per la qualificazione di tale attività sulle seguenti materie:

- a) accoglienza;
- b) servizio;
- c) ospitalità;
- d) *marketing* e promozione dei prodotti trentini;
- e) storia del territorio e delle produzioni locali;
- f) comunicazione;
- g) gestione aziendale;
- h) lingue straniere.

2. Al fine di cui al comma 1, sono conseguiti dall'imprenditore agricolo o dal suo preposto o dai familiari dell'imprenditore agricolo, che collaborano in maniera stabile nell'agriturismo, o dai lavoratori dipendenti, che operano nell'agriturismo, i seguenti crediti formativi minimi per ogni triennio:

a) per attività agrituristiche che svolgono potenzialmente fino a 1.000 ore annue, calcolate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b): n. 30 crediti formativi;

b) per attività agrituristiche che svolgono potenzialmente più di 1.000 ore annue, calcolate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b): n. 60 crediti formativi.

3. I crediti formativi minimi per triennio indicati nel comma 2, sono da considerare complessivi per impresa.


4. Nell'ambito dei crediti formativi minimi per triennio previsti dal comma 2, nei casi in cui l'attività agrituristica comprenda la fattoria didattica, il responsabile di cui all'art. 14, comma 3, lettera a), consegue personalmente almeno 10 dei crediti formativi in materie pertinenti alla didattica, alle tecniche di comunicazione, alle tematiche dei percorsi e delle esercitazioni proposti e alla relativa sicurezza.

5. I crediti formativi sono costituiti da:

a) frequenza a corsi o convegni in materie pertinenti all'attività agrituristica con attestato di frequenza: 1,5 crediti formativi per ogni ora di frequenza;

b) corsi in materie pertinenti all'attività agrituristica con attestato di frequenza e valutazione finale positiva: 2 crediti formativi per ogni ora di frequenza.

6. Il soggetto che frequenta il corso o il convegno, al fine del riconoscimento dei crediti formativi, conserva per tre anni ed esibisce ai soggetti preposti alla vigilanza,



copia del programma del corso, attestato di frequenza ed eventuale attestato di superamento del corso con valutazione finale.

7. In caso di corsi solo parzialmente pertinenti all'attività agrituristica è valutata la sola parte pertinente alle materie indicate nei commi 1 e 4 sulla base del programma del corso o del convegno.

8. Non sono computati i corsi obbligatori per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

9. La Provincia, anche mediante i propri enti strumentali, può mettere a disposizione materiale promozionale, didattico e informativo relativo al territorio trentino da fornire agli ospiti delle attività agrituristiche, nel rispetto della normativa provinciale di settore vigente.

Capo III

REQUISITI STRUTTURALI

Art. 8.

Requisiti delle strutture e dei locali

1. I requisiti, le dimensioni minime e le dotazioni dei locali e degli spazi esterni destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono essere conformi alle vigenti norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; nei predetti locali non è consentito lo svolgimento di altre attività economiche diverse da quelle agricole previste dall'art. 2135 del codice civile.

2. L'agriturismo in malga rispetta i seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) metri cubi d'aria 3,5 per ogni posto letto o cuccetta ricavati nei locali adibiti al pernottamento posti nei sottotetti con falda inclinata, la cui altezza minima in radice non è inferiore a metri 0,80; per i rimanenti locali di pernottamento il volume d'aria per ogni posto letto o cuccetta è di almeno metri cubi d'aria 4 e l'altezza dei locali non inferiore a metri 2,20;

b) rapporto illuminometrico non inferiore a 1/32 della superficie del pavimento dei locali ricavati nel sottotetto ed adibiti al pernottamento; per i rimanenti locali il rapporto illuminometrico non è inferiore ad 1/20.

Art. 9.

Servizi minimi

1. I servizi minimi garantiti agli ospiti nell'attività agrituristica sono i seguenti:

a) la fornitura continuativa di energia elettrica, di acqua potabile calda e fredda, nonché lavandini dotati di sistema di scarico conforme alla normativa;

b) la pulizia degli ambienti;

c) relativamente all'offerta di ospitalità in alloggi, il cambio della biancheria secondo la necessità o comunque almeno una volta alla settimana. Il ricambio della bian-

cheria è in ogni caso prescritto in coincidenza con l'inizio del periodo di soggiorno di nuovi ospiti presso l'azienda agrituristica;

d) la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10.

Servizi igienici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, i servizi igienici a disposizione degli ospiti sono presenti nel seguente numero minimo:

a) un servizio igienico per ogni camera da letto o, nel caso previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numeri 2) e 3), almeno un servizio igienico ogni sei persone alloggiante, collocato sullo stesso piano e in luogo funzionale;

b) un servizio igienico fino a un numero massimo di 25 posti tavola ovvero due servizi igienici per un numero superiore a 25 posti tavola, per i locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande tipici e all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;

c) per la sola somministrazione delle prime colazioni non è necessario dotare la sala a ciò dedicata di un servizio igienico a disposizione degli ospiti.

2. Il servizio igienico riservato al personale addetto alla somministrazione di pasti e bevande tipici e alla degustazione può essere non incluso nella medesima struttura in cui è svolta l'attività agrituristica, purché in strutture adiacenti. Esso può coincidere con il bagno dell'abitazione privata dell'operatore agrituristico, se posta nel medesimo edificio; in quest'ultimo caso esso è soggetto alla vigilanza degli organi competenti.

3. Nel caso di agriturismo in malga, è richiesto:

a) un servizio igienico comune ogni 15 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento. Detto servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve essere dotato di almeno un box doccia;


b) un servizio igienico comune nel caso di somministrazione di pasti e di bevande tipici; il servizio igienico è riservato ai soli ospiti.

Art. 11.

Locali di somministrazione di pasti e bevande tipici e delle degustazioni

1. La superficie dei locali complessivamente destinati alla somministrazione dei pasti e delle bevande, delle degustazioni di prodotti aziendali e delle prime colazioni agli ospiti alloggiati, deve essere proporzionata al numero dei posti tavola ed è assicurata una superficie minima di 1,5 metri quadrati per ogni posto tavola. Per le malghe non si applica tale superficie minima.

2. Ai fini del calcolo delle superfici individuate dal comma 1 sono computati l'area occupata da tavoli, da sedie, da panche, da banchi, da scaffalature e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non sono computati ai medesimi fini l'area occupata da magazzini, da depositi, da locali di lavorazione, da cucine, da uffici e da servizi igienici.



3. I locali dedicati alle somministrazioni previste dal comma 1 garantiscono un'adeguata aerazione naturale; se la predetta aerazione è ostacolata dall'altezza dei locali e dalla ridotta finestratura nonché da altre caratteristiche dell'edificio, gli stessi locali sono dotati di sistemi meccanici per il ricambio dell'aria.

4. Nei locali previsti dal presente articolo è ammessa la preparazione della prima colazione senza cottura di cibi e delle degustazioni di prodotti aziendali.

Art. 12.

Cucina

1. Per la preparazione dei pasti e delle bevande e per la trasformazione di prodotti agricoli da somministrare e da destinare alla vendita diretta, nonché per la preparazione delle colazioni che prevedono la cottura di cibi, la struttura agrituristica è dotata di una cucina di superficie e attrezzatura adeguate in funzione dell'attività svolta al fine del rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

2. Per la preparazione della prima colazione, per la preparazione delle degustazioni di prodotti aziendali e dei pasti e bevande da somministrare fino ad un massimo di dieci posti tavola, può essere impiegata la cucina dell'abitazione privata dell'operatore agrituristico, se posta nel medesimo edificio. Anche in tal caso essa è conforme alla normativa igienico sanitaria per la preparazione e somministrazione di alimenti ed è sottoposta a vigilanza degli organi competenti.

Art. 13.

Ospitalità in spazi aperti attrezzati

1. Per l'ospitalità in spazi aperti l'azienda può predisporre:

a) piazzole di almeno 50 metri quadrati, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile;

b) mini piazzole di almeno 15 metri quadrati, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile, destinate ad ospitare persone munite di tenda;

c) aree sosta per camper di almeno 25 metri quadrati ciascuna in grado di ospitare un camper.

2. Le piazzole, le mini piazzole e le aree sosta per camper sono fornite di acqua corrente potabile e di corrente elettrica distribuite unicamente attraverso apposite colonnine, sono individuate sul terreno nonché numerate con apposito contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale dell'agricampeggio.

3. Le piazzole e le mini piazzole sono dotate delle seguenti installazioni igienico-sanitarie:

a) due servizi igienici comuni distinti per sesso, dotati ciascuno di almeno un wc, un lavabo e una doccia; un locale lavaggio stoviglie separato e dotato di un lavello stoviglie;

b) un locale lavaggio biancheria separato e dotato di un lavatoio biancheria.

4. Le installazioni igienico-sanitarie elencate dal comma 3 possono essere predisposte anche in altre strutture e locali dell'impresa, purché facilmente raggiungibili dalle piazzole e dalle mini piazzole di cui al comma 1.

5. L'esercizio di ospitalità in spazi aperti attrezzati è dotato di un idoneo impianto per lo scarico delle acque reflue di caravan, di camper e di altri autoveicoli, compreso un vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente.

6. Non è ammesso il rimessaggio di camper o di altri veicoli su terreni agricoli di pertinenza dell'impresa agrituristica né l'allestimento di altre strutture per l'alloggio delle persone quali case mobili o prefabbricate.

Art. 14.

Fattorie didattiche e attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia

1. Per l'organizzazione delle fattorie didattiche e delle attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia previste dall'art. 3, comma 2, lettere e) e f), della legge provinciale, l'operatore agrituristico dispone di ambienti adeguati e attrezzati a disposizione degli ospiti anche in caso di maltempo.

2. Per le attività del comma 1 è messo a disposizione agli ospiti almeno un servizio igienico comune, che può anche coincidere con quello dedicato ad altre attività agrituristiche, purché sia facilmente fruibile.

3. L'operatore agrituristico che svolge attività di fattoria didattica assicura inoltre i seguenti servizi minimi:

a) accoglienza e accompagnamento dei visitatori in azienda da parte di almeno un responsabile aziendale e soggetto agli obblighi formativi previsti dall'art. 7, comma 4;


b) rapporto tra numero di visitatori e responsabile aziendale proporzionato e, salvo il caso di scolaresche accompagnate eia docenti, non superiore a 30;

c) presenza dell'attrezzatura e dei mezzi necessari per l'effettuazione delle attività di fattoria didattica nei locali adibiti all'attività ed eventualmente negli spazi all'aperto;

d) presenza di una cassetta per il pronto soccorso;

e) individuazione, da parte dell'operatore agrituristico, degli ambienti aziendali e delle attrezzature che rappresentino un eventuale potenziale pericolo per i fruitori delle attività di fattoria didattica; tali ambienti ed attrezzature sono interdetti al pubblico e di tale divieto è fatta adeguata segnalazione.

4. L'operatore agrituristico allega alla SCIA prevista dall'art. 19 il programma dell'offerta didattica e gli argomenti da trattare rispetto alle diverse fasce di età degli ospiti.



Art. 15.

Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli nei locali agrituristici

1. Per la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande tipici, l'operatore agrituristico dispone delle dotazioni e dei servizi minimi previsti dalle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza alimentare.

2. La macellazione di pollame e lagomorfi allevati nelle aziende agrituristiche, la lavorazione, la conservazione e preparazione, nonché la vendita diretta delle relative carni fresche e degli altri prodotti agricoli al consumatore finale possono essere effettuate presso l'agriturismo.

3. L'attività di macellazione deve essere effettuata in un locale dedicato dell'azienda agricola, almeno per il periodo in cui si svolge tale operazione, nel rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza alimentare, nonché di quella sul benessere degli animali.

4. I prodotti dell'azienda agricola sono conservati in locali idonei in conformità alla normativa vigente in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza alimentare, fermo restando che la loro lavorazione e trasformazione è svolta nel rispetto della normativa sull'igiene dei prodotti alimentari.

Capo IV

MARCHI E CLASSIFICAZIONE

Art. 16.

Marchio dell'agriturismo trentino

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge provinciale, il marchio dell'agriturismo trentino è assegnato a tutte le aziende agricole autorizzate a esercitare l'attività agrituristica.

2. Il logo del marchio dell'agriturismo trentino è descritto nell'allegato B.

3. Previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del dirigente della struttura provinciale competente, le associazioni di operatori agrituristiche che svolgono l'attività in ambito provinciale e gli organismi locali che svolgono promozione turistica ai sensi della legge provinciale sulla promozione turistica possono utilizzare il marchio del l'agriturismo trentino per la predisposizione e per la divulgazione di materiale editoriale e promozionale del relativo settore.

4. L'esposizione del marchio dell'agriturismo trentino, prevista dall'art. 12, comma 1, lettera f), della legge provinciale, all'esterno dell'agriturismo, non esclude la possibilità di esporre ulteriori eventuali loghi e marchi comunque denominati, anche di prodotto, cui l'agriturismo aderisce.

Art. 17.

Classificazione delle aziende agrituristiche

1. Le aziende agrituristiche sono classificate da una a cinque margherite secondo una graduazione determinata dal livello dei requisiti e dei servizi posseduto dall'im-

presa agrituristica, anche con riferimento al marchio «Family in Trentino» o ad altri equivalenti, in base alle seguenti categorie:

a. categoria 1 - 1 margherita: azienda che possiede soltanto i requisiti strutturali e soggettivi e offre i servizi minimi previsti dalla legge provinciale e da questo regolamento in condizioni di necessaria igiene e funzionalità;

b. categoria 2 - 2 margherite: azienda che possiede, in forma semplice, requisiti strutturali e soggettivi e offre i servizi oltre il minimo previsto dalla legge provinciale e da questo regolamento;

c. categoria 3 - 3 margherite: azienda che possiede, con alcune rifiniture organizzative o di qualità, strutture, attrezzature e offre servizi di livello medio;

d. categoria 4 - 4 margherite: azienda che cura armonicamente il comfort e l'accoglienza dell'ospite, presentando un complesso di strutture, attrezzature e servizi di livello elevato;

e. categoria 5 - 5 margherite: azienda che, oltre ai requisiti propri della categoria 4, presenta particolari eccellenze rispetto a strutture, attrezzature e servizi.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce gli elementi di valutazione e i relativi punteggi separati per sezioni tematiche, nonché i punteggi minimi e gli eventuali requisiti obbligatori per ciascuna categoria di classificazione. Nell'ambito degli elementi di valutazione possono essere previsti specifici punteggi per l'operatore agrituristico che utilizza prodotti in misura superiore a quanto previsto dall'art. 4.

3. La categoria di classificazione tra quelle previste dal comma 1 è determinata sulla base del punteggio ottenuto e della tipologia di attività agrituristica svolta. La classificazione ottenuta è esposta all'esterno dell'esercizio.

4. Per l'attribuzione del numero delle margherite, l'operatore agrituristico allega alla SCIA una dichiarazione di autovalutazione secondo il modello approvato con determinazione della struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. L'operatore agrituristico comunica al comune competente tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione, anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione, allegando alla comunicazione la dichiarazione di autovalutazione aggiornata.

6. La classificazione è modificata d'ufficio qualora sia accertata, ai sensi del comma 5 o dagli enti preposti alla vigilanza, in qualunque momento, l'intervenuta variazione peggiorativa di elementi di classificazione o l'insussistenza degli stessi che comportino mutamento nel livello di classificazione. La modifica è disposta dal comune competente previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.



Capo V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 18.

Parere provinciale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio

1. Ai fini del rilascio del permesso a costruire di edifici e strutture relativi all'avvio o alla modifica dell'attività agrituristica collocati al di fuori dell'area agricola o area agricola di pregio disciplinate dagli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) il comune chiede il parere previsto dall'art. 8, comma 1, della legge provinciale, al servizio provinciale competente in materia di agricoltura, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Alla richiesta di parere è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica;
- b) planimetrie a firma del progettista, riportanti la superficie dei locali;
- c) dichiarazione dell'impresa agricola relativa alle tipologie dell'attività agrituristica prevista, alla sua dimensione (il numero degli appartamenti, delle camere, dei posti letto, dei posti tavola, delle piazzole, delle mini piazzole, delle case sugli alberi e delle aree di sosta camper) e alle giornate annuali di apertura;
- d) dichiarazione dell'imprenditore agricolo sull'attività di trasformazione o per la commercializzazione svolta dalla propria azienda, al fine del riconoscimento delle ore agricole impiegate per la trasformazione o commercializzazione;
- e) planimetria indicante la loro localizzazione, in caso di attività con posti tavola esterni;
- f) copia semplice del contratto di soccida, in caso di soccida animale o vegetale;
- g) copia semplice dell'elenco dei soci, in caso di società cooperativa tra imprese agricole.

Art. 19.

Contenuti della SCIA e documentazione da allegare

1. La SCIA prevista dall'art. 9 della legge provinciale è presentata secondo il modello definito con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura e specifica:

- a) generalità dell'impresa e dell'eventuale preposto;
- b) l'ubicazione dell'esercizio agrituristico;
- c) le tipologie di attività agrituristica, il numero degli appartamenti, delle camere, dei posti letto, dei posti tavola, delle piazzole, delle mini piazzole, delle case sugli alberi e delle aree di sosta camper;
- d) le caratteristiche e il rispetto dei requisiti delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività nonché dei requisiti soggettivi mediante la documentazione allegata prevista dall'art. 18, comma 2, lettere b), d), e), f) e

g), in caso di SCIA o di modifiche della SCIA esistente per le quali non è stato espresso il parere dell'art. 8, comma 1, della legge provinciale o nei casi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale;

e) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 4, della legge provinciale;

f) il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 4, comma 3 della legge provinciale, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, incluse le prime colazioni e la degustazione dei prodotti aziendali;

g) i periodi di apertura con specificazione dell'articolazione annuale e settimanale per le diverse tipologie di attività;

h) i prezzi massimi per le diverse tipologie di attività;

i) gli orari di apertura dell'esercizio agrituristico per le diverse tipologie di attività;

j) la dichiarazione di autovalutazione per la classificazione ai sensi dell'art. 17;

k) il programma della fattoria didattica di cui all'art. 14, comma 4.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f), della legge provinciale, l'operatore agrituristico espone al pubblico, in luogo ben visibile, un estratto della SCIA riportante le informazioni previste dalle lettere a), b), c), d), g), h), i) e j), previo oscuramento dei dati personali ivi riportati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20.

Attività informativa e formativa e monitoraggio per il controllo delle percentuali dei prodotti e delle categorie di classificazione

1. La provincia, anche tramite le associazioni degli operatori agrituristici, promuove l'attività informativa e formativa per la conoscenza dei prodotti del territorio trentino utili al rispetto delle percentuali dei prodotti definite dall'art. 4, nonché l'impiego di sistemi di monitoraggio per il controllo periodico delle medesime percentuali e delle categorie di classificazione.

Capo VI

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE SULLE SANZIONI

Art. 21.


Regime sanzionatorio

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), della legge provinciale, sono considerate di lieve entità le violazioni dei limiti minimi percentuali di prodotto previsti dall'art. 4 quando si tratta di:

a) violazioni di un solo limite minimo, con scarto non superiore a 10 punti percentuali;

b) violazioni per le quali il valore annuo totale dei prodotti alimentari acquistati per l'attività agrituristica sia inferiore a 10.000 euro.

2. Alla violazione degli obblighi previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge provinciale, limitatamente alla dichiarazione di autovalutazione per la classifica-



zione, e 12, comma 1, lettera *f*), della legge provinciale, nonché dell'obbligo previsto dall'art. 7 di questo regolamento, si applicano le disposizioni procedurali contenute nella legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.

Abrogazioni

1. Il D.P.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) è abrogato.

Art. 23.

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge provinciale, le disposizioni della stessa che richiedono attuazione mediante regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Alle violazioni già accertate alla data di entrata in vigore di questo regolamento si applicano le norme previgenti ancorché abrogate.

3. Gli obblighi sulle percentuali annue di prodotti alimentari previste all'art. 4 si applicano a partire dall'anno di fatturazione 2022. Fino all'anno di fatturazione 2021 continuano ad applicarsi le norme previgenti, comprese quelle sanzionatorie, ancorché abrogate.

4. Fermo quanto stabilito dall'art. 18, comma 4, della legge provinciale e fatto salvo quanto previsto dal comma 5, gli operatori che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale e da questo regolamento si conformano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

5. Gli operatori di aziende zootecniche che non risultano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'Allegato A si conformano entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

6. Fino all'approvazione della determinazione di approvazione del modello di SCIA previsto dall'art. 19, comma 1, continuano ad applicarsi gli elementi per la valutazione ai fini della classificazione previsti dall'Allegato E del D.P.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica), ancorché abrogato.

7. Gli operatori agrituristici conformano la propria classificazione entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione prevista dall'art. 17, comma 2, dando comunicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5.

(Omissis).

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

22R00385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 dicembre 2021, n. **23-57/Leg.**

Regolamento di esecuzione dell'articolo 23-bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 30 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) e, in particolare, l'art. 23-bis;

Visti i pareri del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali e delle competenti strutture di *staff*, acquisiti ai sensi della deliberazione della giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e successive modificazioni ed integrazioni recante le direttive per la predisposizione degli atti normativi;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2217 del 16 dicembre 2021, di approvazione dello schema del presente regolamento;

EMANA


il seguente regolamento:

«Regolamento di esecuzione dell'art. 23-bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di esecuzione dell'art. 23-bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001), di seguito denominata



legge provinciale, concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo.

Art. 2.

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di enoturismo

1. Può svolgere le attività di enoturismo individuate dall'art. 23-bis, comma 1, della legge provinciale, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'art. 8:

a) l'impresa del settore vitivinicolo, iscritta nella sezione agricola del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che svolge nella Provincia di Trento l'attività di produzione di uva e la trasformazione della stessa in vini o spumanti;

b) la cooperativa agricola che svolge nella Provincia di Trento l'attività di trasformazione in vini o spumanti dell'uva conferita dai propri soci;

c) la società tra imprese agricole che svolge nella Provincia di Trento l'attività di trasformazione dell'uva prodotta dai propri soci in vini o spumanti o la spumantizzazione di vini mediante le basi spumanti prodotte dai propri soci;

d) l'impresa del settore vitivinicolo e del settore vitivinicolo che svolge nella Provincia di Trento, limitatamente ai prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica del territorio provinciale, attività di trasformazione dell'uva acquistata o la spumantizzazione di vini mediante le basi spumanti acquistate;

e) consorzi e reti tra imprese di cui alla lettera a) e i consorzi per la tutela dei vini, relativamente ai vini e spumanti prodotti dagli aderenti;

f) società consortili tra i soggetti individuati dalle lettere a), b) e c).

Art. 3.

Ulteriori requisiti per l'esercizio dell'attività di enoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o dell'eventuale preposto o dei familiari che collaborano in maniera stabile o dei lavoratori dipendenti o di un collaboratore esterno.

2. I soggetti indicati nel comma 1, se sono coinvolti nello svolgimento delle specifiche attività di enoturismo, devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la capacità professionale sufficiente per l'iscrizione all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;

b) diploma o laurea in materie agrarie;

c) titolo di enologo, ai sensi della vigente disciplina statale;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni

precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;

e) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola, organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato, della durata minima pari a trenta ore di formazione teorica e pratica.

3. Fermo quanto stabilito dal comma 2, il titolare o il legale rappresentante dei soggetti indicati nell'art. 2 oppure il relativo eventuale preposto deve possedere una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

4. I soggetti indicati nel comma 1 partecipano, con cadenza almeno triennale, alle iniziative di formazione o aggiornamento, in materie pertinenti a:

a) accoglienza;

b) servizio;

c) ospitalità;

d) *marketing* e promozione dei prodotti trentini;

e) storia del territorio e delle produzioni locali;

f) comunicazione;

g) gestione aziendale;

h) lingue straniere.

5. Per i fini previsti dal comma 4 i soggetti ivi indicati conseguono, complessivamente per impresa, per ogni biennio, almeno trenta crediti formativi minimi.

6. I crediti formativi sono costituiti da:


a) frequenza a corsi o convegni in materie pertinenti all'attività enoturistica con attestato di frequenza: 1,5 crediti formativi per ogni ora di frequenza;

b) corsi in materie pertinenti all'attività enoturistica con attestato di frequenza e valutazione finale positiva: 2 crediti formativi per ogni ora di frequenza.

7. Il soggetto che frequenta il corso o il convegno, al fine del riconoscimento dei crediti formativi, conserva per tre anni ed esibisce ai soggetti preposti alla vigilanza copia del programma del corso, attestato di frequenza ed eventuale attestato di superamento del corso con valutazione finale.

8. In caso di corsi solo parzialmente pertinenti all'attività enoturistica è valutata la sola parte pertinente alle materie indicate al comma 4 sulla base del programma del corso o del convegno.

9. La provincia, anche in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare e con soggetti pubblici o privati che si occupano dell'attività formativa in materia, può promuovere la formazione e l'aggiornamento per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti da questo regolamento e di favorire il miglioramento della qualità dei servizi offerti.



Art. 4.

Standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività di enoturismo

1. Fermi restando i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono assicurare i seguenti *standard* minimi di qualità:

- a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) gli strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) il cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti gli orari di apertura e la tipologia del servizio offerto;
- d) il sito o la pagina web aziendale, eventualmente anche mediante *social network*, tradotto in almeno due lingue;
- e) l'esposizione e la distribuzione alla clientela del materiale informativo sull'azienda, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica, tradotto in almeno due lingue;
- f) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine effettuata con calici in vetro o cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- g) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico.

Art. 5.

Requisiti delle strutture e dei locali

1. L'attività enoturistica può essere svolta nell'ambito della cantina, anche in locali adibiti alla trasformazione, purché in momenti diversi dalla stessa, o alla vendita, oppure in spazi all'aperto, adeguatamente attrezzati, di pertinenza della cantina, oppure nei vigneti, ferme restando le norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nonché di carattere igienico-sanitario e di sicurezza.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per i soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere b), c), e) ed f), l'attività enoturistica può essere svolta anche nell'ambito delle cantine dei propri soci o dei propri aderenti oppure in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati di pertinenza della cantina oppure nei vigneti dei medesimi soci o aderenti.

3. Se l'attività enoturistica è svolta in locali della cantina non adibiti anche alla trasformazione o alla vendita, le sale destinate alle attività dell'art. 6, comma 1, lettera b), hanno una superficie minima di 1,5 metri quadrati per ogni persona servita.

4. Se l'attività enoturistica è svolta in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati di pertinenza della cantina, l'operatore enoturistico ne specifica la collocazione planimetrica nella SCIA di cui all'art. 8.

5. I servizi igienici a disposizione della clientela sono presenti nel numero minimo di un servizio igienico; per le attività dell'art. 6, comma 1, lettera b), se le persone servite contemporaneamente sono in numero superiore a venticinque, i servizi igienici sono almeno due.

Art. 6.

Tipologie dell'attività enoturistica e modalità di svolgimento

1. Le tipologie di attività di enoturismo sono:


- a) le attività di conoscenza del vino, espletate nel luogo di produzione, di vinificazione o di spumantizzazione, le visite nei vigneti o in luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite nonché altre iniziative a carattere didattico, culturale e ricreativo, ivi compresa la vendemmia didattica, svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti;
- b) la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito delle cantine e dei vigneti. La degustazione può essere svolta anche in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi; anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo.

2. Le attività previste al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle discipline e delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

3. Nei medesimi luoghi previsti dai commi 1 e 2, l'operatore enoturistico può svolgere iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo per la promozione delle tradizioni enogastronomiche locali, anche organizzate occasionalmente in collaborazione con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle discipline della tutela del territorio, della sicurezza pubblica e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. Se queste iniziative sono organizzate in collaborazione con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, l'operatore enoturistico invia al comune competente una comunicazione in modalità telematica con almeno dodici ore di anticipo.

4. Le attività enoturistiche possono essere svolte dall'operatore enoturistico, anche al di fuori delle cantine e dei vigneti, in occasione di fiere, sagre, eventi o manifestazioni promozionali o servizi occasionali, anche in relazione alla valorizzazione della strada del gusto, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia di pubblici esercizi e della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, nel limite del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti tipologici dell'attività.

5. Per garantire la vigilanza ai sensi dell'art. 23-bis, comma 9, della legge provinciale, il comune presso il quale si svolge l'attività temporanea prevista dal comma 4 trasmette la SCIA presentata ai sensi della normativa provinciale in materia di pubblici esercizi al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività enoturistica.



Art. 7.

*Attività di degustazione del vino
in abbinamento ad alimenti*

1. Relativamente alle attività di degustazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, sono impiegati:

a) vini e spumanti espressione del territorio trentino di produzione della propria azienda o di altre imprese trentine del settore vitivinicolo e vinicolo per il 100 per cento del valore annuo, di cui almeno l'80 per cento del valore annuo vini e spumanti espressione del territorio trentino di produzione della propria azienda;

b) prodotti agroalimentari, diversi dai vini e spumanti, della propria azienda agricola, di altre imprese agricole trentine e prodotti alimentari trasformati in Provincia di Trento per l'80 per cento del valore annuo.

2. Con riferimento ai consorzi per la tutela del vino, ai consorzi e alle reti tra imprese, alle società consortili, alle società tra imprese agricole o alle cooperative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si considerano produzioni vinicole aziendali anche quelle dei soci o degli aderenti.

3. Si considerano inoltre produzioni vinicole aziendali anche quelle delle imprese collegate o controllate dall'operatore enoturistico espressione del territorio trentino.

4. L'operatore enoturistico informa gli utenti sull'origine dei prodotti alimentari utilizzati.

5. Non rientrano nel calcolo delle percentuali previste dal presente articolo le seguenti materie prime alimentari: pepe, spezie, sale, zucchero e prodotti privati di glutine.

6. La verifica del rispetto delle percentuali dei prodotti previste dal comma 1 avviene mediante il controllo della documentazione fiscale o altra documentazione.

Art. 8.

Segnalazione certificata d'inizio attività

1. La SCIA prevista dall'art. 23-bis della legge provinciale è presentata al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività, secondo un modello definito con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura e specifica:

a) le generalità dell'impresa e dell'eventuale preposto;

b) l'ubicazione delle strutture e dei locali destinati all'attività;

e) la tipologia di attività enoturistica e, per le attività dell'art. 6, comma 1, lettera b), il numero delle persone a cui è consentita la degustazione in contemporanea;

d) idonee planimetrie dello stato attuale, indicanti la collocazione e le dimensioni dei locali e degli spazi aperti destinati all'attività enoturistica in via esclusiva o dei locali della cantina, anche adibiti alla trasformazione o alla vendita;

e) copia semplice dell'elenco dei soci che fatturano i propri prodotti alla società o alla cooperativa, ove presenti;

f) dichiarazione dell'operatore enoturistico attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 e degli altri requisiti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nonché di carattere igienico-sanitario e di sicurezza;

g) i periodi e gli orari di apertura, con specificazione dell'articolazione annuale e settimanale.

2. Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, della legge provinciale, l'operatore enoturistico espone al pubblico, in luogo ben visibile, un estratto della SCIA riportante le informazioni previste dalle lettere a), b), e), d), f) e g), previo oscuramento dei dati personali ivi riportati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. La Provincia provvede alla pubblicazione annuale sul portale Open data territoriale, dell'elenco degli operatori dell'enoturismo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera 1 ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare, nel rispetto del principio di minimizzazione dei medesimi dati.

Art. 9.

Promozione dell'enoturismo

1. La provincia riconosce e promuove l'enoturismo quale insieme di attività volte a far conoscere al mercato il settore vitivinicolo locale attraverso la valorizzazione delle produzioni vitivinicole espressione del territorio trentino.

2. La provincia, anche mediante i propri enti strumentali, può mettere a disposizione materiale promozionale, didattico e informativo relativo al territorio trentino da fornire agli ospiti dell'enoturismo, nonché realizzare o sostenere, anche mediante la strada del gusto provinciale prevista dalla legge sulla promozione turistica provinciale 2020, attività di promozione dell'enoturismo e di eventi connessi allo stesso, nel rispetto della normativa provinciale di settore vigente.

Art. 10.


Regime sanzionatorio

1. Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 10, lettera d), della legge provinciale, sono di lieve entità le violazioni dei limiti minimi percentuali di prodotto previsti dall'art. 7, comma 1, quando si tratta di:

a) violazioni di un solo limite minimo, con scarto non superiore a 10 punti percentuali;

b) violazioni per le quali il valore annuo totale dei prodotti previsti dall'art. 7, comma 1, impiegati per l'attività enoturistica sia inferiore ad euro 5.000.

2. Alla violazione degli obblighi previsti dall'art. 23-bis, comma 8, lettera c), della legge provinciale, si applicano le disposizioni procedurali contenute nella legge



provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00386

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 marzo 2022, n. 022/Pers.

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2022/2023, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 23 marzo 2022, n. 12)

IL PRESIDENTE

Visti:

la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE)

n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625);

Richiamato il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2021;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);

Richiamato, inoltre, il proprio decreto 30 maggio 2017, n. 0117/Pres. (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione), così come modificato dai propri decreti 17 aprile 2018, n. 0109/Pres. e 17 settembre 2018, n. 0189/Pres.;

Ritenuto, a seguito dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e delle richieste pervenute dagli operatori vitivinicoli e dalle loro rappresentanze sindacali, di adottare un nuovo regolamento regionale finalizzato al recepimento delle più recenti disposizioni di legge in materia, nell'ottica dell'adeguamento delle produzioni vitivinicole alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, contestualmente abrogando il regolamento emanato con il proprio decreto 30 maggio 2017, n. 0117/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2022/2023, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;



Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 298 del 4 marzo 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2022/2023, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2022/2023, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E DEI REGOLAMENTI DELEGATO (UE) N. 2016/1149 E DI ESECUZIONE (UE) N. 2016/1150 DELLA COMMISSIONE.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole a partire dalla campagna 2022/2023, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, di seguito regolamento di esecuzione, nonché in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti).

2. Il regime di sostegno previsto dal presente regolamento è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della Regione Friuli-Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

b) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;

c) giovane agricoltore: il soggetto di età compresa fra i 18 e i 41 anni non compiuti con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare della stessa impresa agricola richiedente, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU);

d) imprenditore agricolo professionale: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e) della legge 7 marzo 2003, n. 38);

e) infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e riportate all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017;

f) nuovo beneficiario: produttore che non ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle ultime cinque campagne vitivinicole;

g) pendenza: rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale;

h) potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati, delle autorizzazioni concesse e non esercitate e delle superfici vitate con ibridi interspecifici;

i) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale;

j) reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

k) rittochino: sistemazione dei terreni in pendio con i filari orientati il più possibile parallelamente alle linee di massima pendenza;

l) superficie vitata: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'art. 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150;

m) terrazze e gradoni: terreni sistemati a ripiani non più larghi di 20 metri, il cui dislivello medio tra un ripiano e l'altro sia superiore al 10% della larghezza del ripiano;


n) vigneto: la superficie vitata continua costituita da una o più unità arboree realizzata in corpo unico, separata da altre superfici vitate tramite aree di servizio, la cui conduzione è posta in capo esclusivamente all'azienda beneficiaria;

o) vitigni autoctoni: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia);

p) viticoltura meccanizzata: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, con esclusione, ai soli fini del finanziamento, di quella in cemento, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole;

q) zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale sistemate a terrazze e gradoni o con pendenza maggiore del 30% e non sistemate a rittochino;

r) zone a valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza tra il 5 e il 30%.



Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, possono beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dal presente regolamento.

Art. 4.
Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di cui all'art. 9, i seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli o associati;
- b) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- c) cooperative agricole;
- d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.

2. Le domande, contenenti almeno gli elementi previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017, corredate del piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate ogni anno entro il termine fissato, ed eventualmente prorogato, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA):

- a) in forma individuale, da parte di una singola azienda;
- b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune.

3. Nel caso in cui un produttore sia presente nella compagine societaria di più aziende che hanno presentato domanda, l'importo massimo complessivamente erogabile non supera i 75.000 euro.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di presentazione della domanda da parte di cantine sociali vitivinicole.

5. Le domande di cui al comma 2, lettera b), sono compilate dai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), da professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria.

Art. 5.
Aree d'intervento e superficie vitata minima

1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica protetta, con esclusione delle aree demaniali.

2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari a 0,5 ettari, ad eccezione dei reimpianti per motivi fitosanitari per i quali non è prevista una superficie vitata minima.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Ramandolo, a 0,1 ettari per i vigneti ubicati nel territorio regionale delimitato dal disciplinare della zona a denominazione di origine Carso.

4. Al fine di favorire la presentazione delle domande in forma collettiva nelle restanti zone del territorio regionale, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari nel caso di domande presentate nella forma di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).

Art. 6.
Attività ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti attività previste dall'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017:

a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

b) ristrutturazione che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, con esclusione dell'ordinaria manutenzione;

d) reimpianto per motivi fitosanitari.

2. L'attività di cui alla lettera c) è ammessa solo se abbinata all'attività di cui alle lettere a) o b).

3. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Art. 7.
Spese ammissibili e ammontare dell'aiuto

1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è concesso come aiuto sui costi effettivi d'impianto relativi alle operazioni previste nell'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017 e non supera il 50 per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale e con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari nel periodo successivo alla data di rilascio informatico del protocollo di avvenuta ricezione della domanda.

3. È ammesso l'utilizzo di materiale usato ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; sono ammissibili le spese sostenute per la posa in opera del materiale usato e non il valore del medesimo e non sono ammissibili le spese di acquisto e posa di paleria in cemento.

4. L'aiuto non può superare l'importo massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro:


a) 22.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica;

b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica;

c) 14.000 per i vigneti con impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) 11.000 per i vigneti senza impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

5. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 4, l'aiuto massimo erogabile per ogni singola domanda, o per più domande nei casi di cui all'art. 4, comma 3, è fissato in 75.000 euro.



Art. 8.

Requisiti di ammissibilità ed esclusioni

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, il produttore presenta i seguenti requisiti:

a) è iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) possiede un fascicolo aziendale validato nel quale ha dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno;

c) conduce con titolo idoneo le particelle catastali interessate dal piano; il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di contributo, allega il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari;

d) possiede un'autorizzazione al reimpianto o, in alternativa:

1) ha presentato domanda di autorizzazione al reimpianto di un vigneto;

2) detiene diritti di reimpianto;

3) ha presentato richiesta di conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazione;

4) ha comunicato l'estirpo di un vigneto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.);

e) possiede un potenziale viticolo aziendale:

1) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a 2 ettari, ovvero a 0,5 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso;

2) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a 1 ettaro, ovvero a 0,2 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

a) le seguenti varietà: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmènere, Chardonnay, Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbeck, Malvasia istriana, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Sciaglin, Semillon, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska, laddove ammesse alla coltivazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 321/2003. Sono ammesse anche le seguenti varietà in osservazione: Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Fleurta, Fumat, Julius, Kersus, Merlot Kanthus, Merlot Kors, Pinot iskra, Pinot Kors, Refosco b., Sagrestana b., Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Soreli, Volturnis. La varietà Glera è ammessa nel solo territorio coincidente con la soppressa Provincia di Trieste;

b) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Capovolto, Cordone speronato, Sylvoz e Cortina semplice per tutte le varietà di cui alla lettera a) e in tutti i territori dove i rispettivi disciplinari la ammettono.

3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano in forma collettiva non è inferiore a 15 ettari.

4. È escluso dal regime di sostegno il produttore che:

a) utilizza materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

b) realizza il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;

c) ha ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi della normativa comunitaria, riferiti alla stessa superficie vitata e per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dalla medesima normativa;

d) alla data della domanda non ha regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo;

e) realizza nuovi impianti utilizzando le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

f) al momento della finanziabilità non è in possesso dell'autorizzazione al reimpianto;

g) realizza nuovi impianti su terreni demaniali.

Art. 9.

Bando

1. La struttura regionale competente emana annualmente il bando, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente regolamento, in conformità alle istruzioni operative emanate da AgEA.

Art. 10.

Attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati dalla struttura regionale competente, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, secondo i seguenti criteri:

a) criterio tipologia di richiedente:

1) presenza di un giovane agricoltore: punti 40; il giovane agricoltore, qualora inserito in più compagini societarie, può apportare il punteggio ad una sola di esse;

2) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 60;

3) nuovo beneficiario: punti 200;

4) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva: punti 20;

b) criterio produzioni specifiche, tipiche o certificate:

1) azienda biologica o azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 150;

2) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che svolge le proprie attività secondo le procedure definite dallo standard GLOBALGAP: punti 30;

3) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscritti alle rispettive denominazioni di origine: punti 40;

4) vigneti realizzati nei limiti degli ambiti territoriali delle ex province e dei bacini viticoli di cui al decreto del Presidente della Regione n. 321/2003 con il vitigno Malvasia istriana e/o con i vitigni autoctoni Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska: punti 150;

c) criterio particolari situazioni aziendali:


1) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU): punti 40; ai soli fini dell'attribuzione del punteggio si considerano vitate anche le superfici non vitate al momento della domanda per le quali è stata presentata al servizio regionale competente in materia la domanda di autorizzazione al reimpianto;

2) vigneti realizzati nelle zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013: punti 100;

3) vigneti realizzati in zone a valenza ambientale e paesaggistica: punti 100;

4) vigneti realizzati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: punti 150.

2. I punteggi riferiti al comma 1, lettera b), numeri 3), 4) e lettera c), numeri 2), 3), e 4) sono attribuiti se gli impianti sono realizzati con le specifiche caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.



3. La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.

4. A parità di punteggio è attribuita priorità alla domanda presentata dal richiedente anagraficamente più giovane, in caso di società viene considerata l'età del rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il contributo minore e, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro.

5. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 4. L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai beneficiari.

6. La graduatoria, contenente anche gli importi ripartiti a titolo di aiuto, l'elenco delle domande non ammesse e l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili, è approvata dalla struttura regionale competente entro centoventi giorni dal termine finale di presentazione delle domande ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. È assicurata comunque una quota di finanziamento non superiore al 15% delle risorse disponibili alle domande di reimpianto per motivi fitosanitari.

Art. 11.

Il riparto delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna per il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ripartite dalla struttura regionale competente in base alla graduatoria di cui all'art. 10, comma 6, fino a esaurimento delle risorse stesse.

2. Qualora a seguito di rimodulazioni tra le misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali si rendano disponibili ulteriori risorse, la graduatoria può essere ulteriormente scorsa.

Art. 12.

Erogazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati da AgEA al singolo beneficiario in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori per una percentuale dell'80% a condizione che l'esecuzione dei lavori stessi sia iniziata e che sia presentata garanzia fideiussoria a favore di AgEA secondo lo schema e le modalità predisposte dalla medesima, per un importo pari al 110 per cento dell'anticipo. Il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo.

Art. 13.

Inizio e conclusione dei lavori

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti iniziano dopo la data di rilascio informatico del protocollo di avvenuta ricezione della domanda e anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'art. 12 e sono conclusi entro la data indicata nella domanda di sostegno.

Art. 14.

Varianti e modifiche minori

1. Le varianti, intese come variazione delle opere da eseguire o del cronoprogramma delle attività da portare a termine e le modifiche minori, intese come variazione delle caratteristiche tecniche del vigneto quali varietà, sesto di impianto e forma di allevamento, e della localizzazione geografica, sono effettuate secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative AgEA relative alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Non sono ammesse varianti che comportino un aumento della superficie richiesta o del contributo richiesto.

2. Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 15.

Verifiche finali e rendicontazione

1. Entro il termine perentorio di ultimazione dei lavori di cui all'art. 13, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente la domanda di collaudo e di svincolo della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla medesima struttura regionale e corredata di:

a) fatture dei materiali e delle barbatelle, nonché dei lavori e servizi acquisiti;

b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito; in ogni caso è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale;

d) prospetto consuntivo dettagliato delle spese sostenute, comprensivo dei lavori eseguiti in economia, con riferimento al prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Per i lavori eseguiti in economia va allegata dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati;

e) planimetria del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali, riportante i filari interessati con l'indicazione della varietà e dell'anno di impianto;

f) scheda progettuale dell'eventuale impianto di irrigazione realizzato, a dimostrazione dei materiali utilizzati.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel piano di ristrutturazione e riconversione e consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia. Le fatture vistate vengono restituite al beneficiario.

3. La struttura regionale competente, ai fini dell'espletamento dei controlli e verifiche di cui al comma 2, può avvalersi anche del Servizio sviluppo comparto agricolo e dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, che completano il collaudo dei vigneti ristrutturati entro novanta giorni dalla data dell'invio della documentazione da parte della struttura regionale competente.

4. Il collaudo dei vigneti ristrutturati e riconvertiti si conclude con la redazione del verbale entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda di collaudo.

Art. 16.

Impegni e obblighi del beneficiario


1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento mantengono inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data del collaudo, che viene comunicata al beneficiario mediante posta elettronica certificata. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2020, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. La struttura regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrinnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.

2. Il beneficiario è tenuto a:

a) aggiornare il fascicolo aziendale;

b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;



d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da AgEA, le somme eventualmente percepite in eccesso;

e) rispettare gli impegni e gli obblighi di cui al comma 1;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;

g) iscrivere nello schedario viticolo le unità vitate ai fini della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di origine;

h) presentare, entro trenta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso di interventi realizzati nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il beneficiario è tenuto ad eseguire le opere nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile delle tradizioni locali, inserendo o mantenendo, nell'ambito del vigneto, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie ristrutturata, alberi caratterizzanti il paesaggio, in ragione di almeno due, appartenenti ad una o più delle seguenti specie:

a) ciliegio;

b) albicocco;

c) mandorlo;

d) susino;

e) kaki;

f) olivo;

g) rovere o roverella;

h) cipresso;

i) ontano;

j) carpino;

k) leccio;

l) frassino.

4. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

Art. 17. Controlli

1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi del Servizio sviluppo comparto agricolo e dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, effettua controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario.

2. Qualora dai controlli effettuati emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.

3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si conclude nel termine di novanta giorni dalla data di inizio d'ufficio del procedimento.

4. I controlli sono effettuati anche secondo le istruzioni operative emanate da AgEA, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Art. 18. Penalità

1. Il beneficiario che ricade nelle fattispecie indicate nell'art. 10, comma 3, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 non accede alla misura di sostegno della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per un periodo di tre anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione, o nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

Art. 19. Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013

e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione).

Art. 20. Abrogazione

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 117/2017.

Art. 21. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: *Il Presidente*: FEDRIGA

22R00387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 marzo 2022, n. 023/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione delle spoglie di fauna selvatica abbattuta in attività venatoria nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, in attuazione dell'articolo 69, comma 3, della legge regionale n. 28/2017 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 23 marzo 2022, n. 12)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria) e, in particolare, l'art. 69, comma 3, il quale prevede che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi alle Associazioni delle riserve di caccia per l'acquisto e l'installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, nel numero massimo di tre celle per Distretto;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di contributi alle Associazioni delle riserve di caccia per l'acquisto e installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione delle spoglie di fauna selvatica abbattuta in attività venatoria nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, in attuazione dell'art. 69, comma 3, della legge regionale n. 28/2017 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria)» e ritenuto di emanarlo;



Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2022, n. 299;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di contributi alle Associazioni delle riserve di caccia per l'acquisto e installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione delle spoglie di fauna selvatica abbattuta in attività venatoria nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, in attuazione dell'art. 69, comma 3, della legge regionale n. 28/2017 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni delle riserve di caccia per l'acquisto e installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione delle spoglie di fauna selvatica abbattuta in attività venatoria nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, in attuazione dell'art. 69, comma 3, della legge regionale n. 28/2017 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di contributi alle Associazioni delle riserve di caccia per l'acquisto e l'installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, al fine di promuovere la realizzazione di centri di raccolta delle spoglie di selvaggina presso le riserve di caccia per il successivo conferimento ai centri di lavorazione della carne di cui all'art. 69 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi

al beneficiario, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare l'importo di duecentomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

3. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto «*de minimis*», il beneficiario presenta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni)

Art. 3.

Beneficiari

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le associazioni delle riserve di caccia presenti sul territorio regionale, di cui all'art. 14, commi 1 e 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 4.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo «*de minimis*» in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

a) spese per l'acquisto e l'installazione delle celle di refrigerazione;

b) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per l'associazione.

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le associazioni venatorie presentano al servizio competente in materia di caccia, dal 1° gennaio ed entro il 31 maggio di ogni anno, a pena di inammissibilità, domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione.

2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:

a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;

b) indicazione dell'intervento per cui si chiede il contributo.


3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

a) copia dello statuto dell'associazione;

b) atto da cui risulti la nomina a legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 1;

c) sintetica relazione illustrativa dell'intervento proposto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo agli aiuti «*de minimis*» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione;



e) dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale rappresentante, a ricevere per almeno tre anni la selvaggina uccisa a caccia da parte dei cacciatori esercitanti l'attività venatoria nelle altre riserve di caccia o aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio di appartenenza;

f) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;

g) prospetto indicante preventivo di spesa suddiviso sulla base dei costi indicati all'art. 5, comma 2, del presente regolamento;

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 4.

4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande devono pervenire al servizio competente entro il termine stabilito. In caso di spedizione mediante lettera raccomandata, al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, si considera la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al servizio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La domanda può essere presentata al servizio competente in materia di caccia anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it. In tal caso ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

Art. 7.

Concessione e misura del contributo

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento del numero massimo previsto, di cui all'art. 69, comma 2, della legge regionale n. 28/2017. Nel caso le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime e comunque assicurando almeno un punto di raccolta per distretto;

2. La misura del contributo concedibile è pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Il limite massimo del contributo per ogni singola associazione di riserva di caccia è di euro 10.000,00.

4. Il decreto di concessione del contributo è emesso entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di contributo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

Rendicontazione erogazione e revoca del contributo

1. Entro sessanta giorni dall'avvenuto acquisto e installazione delle celle frigorifere, deve essere presentata idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute in base a quanto stabilito dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, mediante il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione, corredata di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce da sottoporre a verifica contabile a campione.

2. Unitamente alla rendicontazione i beneficiari presentano un prospetto recante l'evidenza delle spese sostenute e la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento della condizione del divieto di cumulo di cui all'art. 4;

3. Il decreto di liquidazione del contributo è emesso entro novanta giorni dall'acquisizione della rendicontazione di cui al comma 1.

4. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato, verificata la documentazione di cui ai commi 1 e 2. Nel caso le spese approvate a seguito della rendicontazione siano inferiori a quelle ammesse ai fini della concessione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

5. La concessione del contributo è revocata:

a) in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 1;

b) in caso di mancato mantenimento dell'impegno di cui all'art. 6, comma 3, lettera e).

Art. 9.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione nonché della legge regionale n. 7/2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

22R00388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 marzo 2022, n. 027/Pres.

Regolamento per la concessione, a favore di Associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità, dei contributi previsti dall'articolo 8, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2022)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) che, all'articolo 8, comma 12, autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'integrazione sociale di persone con diverse abilità, a concedere un contributo alle associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità;

Visto inoltre il comma 13 dello stesso articolo 8, che dispone che la domanda di contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale;

Atteso che per le finalità di cui al succitato comma 12 è destinata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H, di cui al comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale medesima;

Visto l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che prevede che l'Amministrazione regionale è tenuta a emanare apposito regolamento per stabilire i criteri e le modalità per la concessione di incentivi, qualora non siano già previsti dalla legge regionale di esecuzione, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;



Dato atto che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 25 febbraio 2022, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate nel presente atto, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione, a favore di associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità, dei contributi previsti dall'articolo 8, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)» ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie (Consulta);

Atteso il parere favorevole, espresso dalla Consulta nota prot. 68/2022 di data 7 marzo 2022;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 322 dell'11 marzo 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione, a favore di associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità, dei contributi previsti dall'articolo 8, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione, a favore di associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità, dei contributi previsti dall'articolo 8, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di presentazione delle istanze e di concessione dei contributi, a favore di associazioni che attuano progetti di autonomia personale o inserimento lavorativo per persone con disabilità, previsti dall'articolo 8, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati a sostenere l'integrazione sociale e un generale miglioramento del benessere psicofisico delle persone con disabilità attraverso attività atte a favorire l'effettiva inclusione e partecipazione alla società delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché a sensibilizzare e formare la comunità di riferimento.

Art. 2.

Progetti

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i progetti hanno i seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione della creatività e delle potenzialità individuali;
- b) potenziamento delle capacità comunicative verbali e non verbali;
- c) creazione di una rete di volontariato sociale;
- d) organizzazione di laboratori per lo sviluppo dell'autostima;
- e) aumento delle competenze relazionali, comunicative e sociali;
- f) incremento della creatività nella risoluzione di problemi.

2. I progetti sono redatti utilizzando il modello di cui all'allegato A) e contengono i seguenti elementi:

- a) titolo del progetto;
- b) durata delle attività progettuali;
- c) finanziamento richiesto;
- d) territorio di attuazione del progetto;
- e) target di utenza;
- f) descrizione e obiettivi;
- g) azioni previste;
- h) descrizione degli elementi qualitativi;
- i) cronoprogramma delle attività;
- j) risultati finali attesi e impatto della proposta progettuale nel contesto di riferimento;
- k) monitoraggio e valutazione dei risultati.

Art. 3.

Beneficiari e criteri per la definizione del contributo

1. Beneficiari dei contributi sono le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, regolarmente iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Fino alla piena operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri regionali di Organizzazioni di volontariato e di Associazioni di promozione sociale.

2. Per ogni esercizio finanziario ogni associazione può presentare domanda per un solo progetto.

3. Non può essere presentata domanda nelle tornate successive per un progetto già oggetto di finanziamento.

4. I contributi sono concessi in un'unica soluzione in relazione al finanziamento richiesto e fino a un massimo di 20.000,00 euro.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato B) e sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate al Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di seguito denominato Ufficio competente, entro il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge regionale n. 24/2021; la data di presentazione è attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).



2. Le domande sono corredate dalla scheda di progetto di cui all'articolo 2, comma 2 e sono munite di bollo qualora il beneficiario non rientri fra le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

3. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate da associazioni non iscritte al Registro di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) prive della firma del legale rappresentante;
- c) non corredate dalla scheda di progetto.

Art. 5.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

3. L'ufficio competente svolge l'istruttoria verificando la regolarità delle domande e la congruità dei progetti presentati in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1 e alla presenza degli elementi di cui all'articolo 2, comma 2 e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, disponendone contestualmente l'erogazione.

4. Qualora l'istruttoria evidenzi la non conformità al presente regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga all'ufficio competente, entro i termini di legge, la eventuale documentazione integrativa richiesta, viene comunicato per iscritto al richiedente il diniego alla concessione del contributo.

Art. 6.

Rendicontazione ed esito del progetto

1. I beneficiari dei contributi, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, presentano il rendiconto con le modalità stabilite dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredato da una relazione descrittiva di esito dei progetti in relazione alle attività e agli obiettivi previsti.

2. Sono ammesse a rendicontazione le spese indicate nella richiesta di finanziamento e riguardanti la realizzazione delle attività progettuali.

3. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) attività già sostenute da specifici interventi economici pubblici;
- b) spese di investimento per interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, per l'acquisto di arredi e attrezzature e, in genere, di beni ammortizzabili;
- c) di rappresentanza e, in ogni caso, le spese che non rispettino il dettato normativo in materia di volontari e lavoratori previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché da quanto disposto dalle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia.

Art. 7.

Revoca e rideterminazione dei contributi

1. Il contributo è rideterminato, con recupero delle somme già erogate in eccedenza, nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano inferiori a quanto concesso.

2. L'omessa presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1 entro il termine fissato, eventualmente prorogabile una sola volta, comporta la revoca del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 8.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

22R00389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 marzo 2022, n. 030/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 marzo 2022, n. 13)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito legge, e in particolare la disciplina recata dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione);

Richiamato in particolare l'art. 17, comma 4, che prevede l'istituzione di un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana;

Visto il «Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)», emanato con proprio decreto n. 0204/Pres./2011, e successive modificazioni, di seguito Regolamento;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento l'iscrizione nell'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per svolgere l'attività di insegnamento della lingua friulana, nonché per esercitare le funzioni di coordinatore di rete di cui all'art. 7, comma 3, del medesimo Regolamento;



Dato atto che il numero di insegnanti iscritti nell'Elenco regionale, seppur elevato, non consente di coprire l'intero fabbisogno di ore di insegnamento con riferimento alle scuole dell'infanzia e primarie;

Rilevato che appare prioritario garantire l'insegnamento della lingua minoritaria agli alunni le cui famiglie hanno manifestato la volontà di avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana al momento dell'iscrizione;

Ravvisata la necessità di consentire e disciplinare l'utilizzo di aspiranti docenti, in possesso dei requisiti dalla normativa di settore e degli specifici titoli di cui all'art. 10, comma 6, del Regolamento, in caso di comprovata impossibilità di soddisfare il fabbisogno di docenti attraverso gli iscritti nell'Elenco regionale;

Ritenuto inoltre necessario apportare alcune modifiche tecniche in relazione al mutato assetto normativo;

Atteso che, per la parte relativa alla disciplina dell'elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, è necessario acquisire il formale concerto con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale 29/2007;

Vista la deliberazione n. 190 dell'11 febbraio 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del concerto con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, il testo del «Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)», emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.»;

Richiamata la successiva deliberazione n. 341 dell'11 marzo 2022 con la quale la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ha approvato in via definitiva il citato Regolamento di modifica;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)», emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 341 dell'11 marzo 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

1. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204 (Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)), è sostituito dal seguente:

«3. Le linee guida per l'insegnamento e l'apprendimento della lingua friulana previste dal Piano si iscrivono all'interno della dimensione plurilingue in grado di raccordare le lingue di minoranza con la lingua italiana e con le lingue straniere, nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinamento nazionale e comunitario.».

Art. 2.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 204/2011


1. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 204/2011 dopo le parole: «graduatorie provinciali» sono inserite le seguenti: «per le supplenze».

Art. 3.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 204/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «d'istituto, da utilizzare nel rispetto delle norme contrattuali di comparto o del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «per le supplenze o d'istituto»;



b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di comprovata impossibilità di soddisfare il fabbisogno di docenti attraverso gli iscritti nell'Elenco regionale, le singole istituzioni scolastiche interessate possono ricorrere a aspiranti docenti non in quiescenza che abbiano manifestato la propria disponibilità con le modalità previste dalla normativa di settore e che siano in possesso dei titoli di cui all'art. 10, comma 6.

2-ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione sono fornite le indicazioni per l'attivazione della procedura di cui al comma 2-bis.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22R00391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2022, n. 032/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), con particolare riferimento all'art. 6, comma 48, lettera a), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere i contributi alle imprese sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), prevedendo al comma 49 l'adozione a tale scopo di apposito regolamento di attuazione;

Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con particolare riferimento all'art. 3-bis, secondo il quale, al fine di sostenere in Friuli-Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all'art. 6, comma 48, lettera a), della legge regionale n. 23/2002, di seguito «Sabatini FVG», possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché *hardware*, *software* e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale;

Visto il «Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in

attuazione dell'art. 6, comma 49, della legge regionale n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia)», emanato con proprio decreto n. 0175/Pres./2019 e successive modifiche;

Considerato che il *business model* bancario sta ponendo ai margini del mercato del credito le piccole imprese e le *start-up*, alla luce della sempre più marcata differenziazione delle condizioni di accesso in base alla classe di rischio;

Considerato che, al fine di sostenere in Friuli-Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti alla generalità degli attori del sistema produttivo, è opportuno assicurare alle imprese beneficiarie degli incentivi Sabatini FVG un'intensità di aiuto proporzionale al peso degli oneri imposti dal mercato del credito in virtù della loro «rischiosità», intensificando così il sostegno a favore delle piccole imprese e delle *start-up* che maggiormente risentono delle difficoltà connesse alla ripresa dell'attività economica;

Atteso che, ai fini di cui al paragrafo precedente, è opportuno adottare un nuovo metodo di calcolo degli incentivi Sabatini FVG, la cui intensità dipenda sia dall'importo dell'operazione finanziaria da agevolare sia dalla classe di rischio del beneficiario, sulla base di quanto stabilito al riguardo dalla comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attuazione (2008/C 14/02);

Ritenuto che, per salvaguardare la sostenibilità finanziaria della misura relativa agli incentivi Sabatini FVG e assicurare opportunità di accesso al maggior numero di potenziali beneficiari, è opportuno limitare il numero di domande presentabili dalla medesima impresa nel corso dell'anno solare e fissare un importo massimo di aiuto complessivamente concedibile a favore della medesima impresa nel medesimo periodo;

Ritenuto altresì opportuno procedere ad alcuni interventi di manutenzione giuridica del regolamento di attuazione, al fine di garantire la massima efficienza applicativa;


Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in attuazione dell'art. 6, comma 49, della legge regionale n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175», approvato con la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 372, e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 18 marzo 2022;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in attuazione dell'art. 6, comma 49, della legge regionale n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175», nel testo in allegato facente parte integrante del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in attuazione dell'art. 6, comma 49, della legge regionale n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175.

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del DPR n. 175/2019

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «di incentivi» sono inserite le seguenti: «, finalizzati a sostenere in Friuli-Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo.»;

b) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«f “operazione finanziaria”: un finanziamento, incluso lo sconto di effetti e il *leasing* finanziario, di durata pari o superiore a 36 mesi, interamente utilizzato per l'acquisizione dei beni ammissibili di cui alla lettera h-bis) e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari di cui alla lettera h-ter);»;

c) alla fine della lettera h-bis) del comma 2 dopo le parole: «noleggiate senza operatore;» sono aggiunte le seguenti: «i predetti beni, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, devono presentare un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di beni che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.»;

d) dopo la lettera h-ter) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

«h-quater) “tasso di calcolo”: tasso di base per l'Italia individuato dalla Commissione europea in applicazione della comunicazione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, vigente alla data di presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, al quale è aggiunto il margine di cui alla tabella A dell'allegato A in conformità ai parametri di cui alla tabella B del medesimo allegato;

h-quinquies) “operatore finanziario”: la banca, la società di *leasing* o il confidi con cui l'impresa effettua l'operazione finanziaria;

h-sexties) “stabilimento”: struttura produttiva operante su un territorio delimitato, costituita da un complesso organizzato ed utilizzato in modo unitario e coordinato, di beni mobili ed immobili, nonché di

persone alla stessa addette, nell'ambito della quale ha luogo l'attività economica d'impresa od un ciclo autonomo di quest'ultima.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del DPR n. 175/2019

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il numero: «4» è sostituito dal seguente: «3»;

b) al comma 3 le parole: «, riportate nell'allegato A» sono soppresse;

c) al comma 6 dopo le parole: «non in possesso dei requisiti di PMI» sono inserite le seguenti: «, nel caso delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1-quater.» e le parole «Ai fini dell'applicazione della regola “*de minimis*”, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali aiuti ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui il soggetto beneficiario fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “*de minimis*”, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della concessione dell'incentivo a titolo di aiuto “*de minimis*”, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del DPR n. 175/2019

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:


a) alla fine del comma 1 dopo le parole: «interventi ammissibili ausiliari» sono aggiunte le seguenti: «e che hanno le caratteristiche di cui ai commi 1-bis, 1-ter o 1-quater»;

b) dopo il comma i sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di PMI sono ammissibili alla concessione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 651/2014 o del regolamento (UE) 1407/2013, le seguenti tipologie di iniziativa:

a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito. Gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e l'operazione avviene a condizioni di mercato.



1-ter. Nel caso di grandi imprese sono ammissibili alla concessione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) 651/2014 o del regolamento (UE) 1407/2013, le seguenti tipologie di iniziativa:

a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che saranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore;

1-quater. Sia nel caso di PMI sia nel caso di grandi imprese è ammissibile alla concessione dell'incentivo, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, la realizzazione di tipologie di iniziative che, pur non avendo le caratteristiche, rispettivamente, di cui ai commi 1-bis e 1-ter, sono comunque dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.;

c) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del DPR n. 175/2019

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «finalizzate all'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisizione»;

b) al comma 6 le parole «La banca o la società di *leasing* è tenuta» sono sostituite dalle seguenti «L'operatore finanziario è tenuto»;

c) i commi 2, 5 e 8 sono abrogati.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 7 del DPR n. 175/2019

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 175/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Intervento incentivante*) — 1. L'incentivo è concesso nella forma di un contributo pari al 100 per cento all'ammontare complessivo degli interessi computati in via convenzionale al tasso di calcolo su un finanziamento d'importo pari a quello dell'operazione finanziaria e di durata pari a 5 anni con rate semestrali posticipate.

1-bis. Le modalità tecniche di calcolo del contributo sono determinate con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

2. L'importo massimo del contributo complessivamente concedibile a favore della medesima impresa nel corso dell'anno solare è pari a 150.000,00 euro.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del DPR n. 175/2019

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «Le domande di attivazione dell'intervento incentivante sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti, prima dell'avvio dell'iniziativa.» sono aggiunte le seguenti: «Il medesimo soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di attivazione dell'intervento incentivante per ciascun anno solare.»;

b) all'inizio del comma 6 prima delle parole: «Completata l'istruttoria» sono inserite le seguenti: «Le richieste di intervento sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricezione fino all'esaurimento delle risorse disponibili per la concessione dell'incentivo.»;

c) alla fine del comma 8 le parole: «Il termine di conclusione del procedimento è sospeso nei casi previsti all'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.» sono soppresse;

d) al comma 9 le parole: «Ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.» sono soppresse e la parola «interrotti» è sostituita dalla seguente: «sospesi»;

e) il comma 11 è abrogato.

Art. 7.

Modifica all'art. 10 del DPR n. 175/2019

Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 175/2019 la parola: «operativa» è sostituita dalla seguente: «locale».

Art. 8.

Modifica all'art. 11 del DPR n. 175/2019

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 175/2019 è sostituita dalla seguente:

«a) integralmente, nel caso di scioglimento dell'operazione finanziaria prima della scadenza prevista, salvo il caso in cui lo scioglimento abbia luogo una volta decorsi tre anni dalla realizzazione dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di riscatto nel caso di *leasing* finanziario di cui all'art. 10, lettera f);».

Art. 9.

Modifica all'art. 12 del DPR n. 175/2019

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 175/2019 le parole: «degli articoli 13 e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».

Art. 10.

Sostituzione dell'allegato A del DPR n. 175/2019 con l'allegato 1

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 175/2019 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 11.


Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, la normativa regolamentare previgente continua ad applicarsi ai procedimenti relativi a domande di attivazione dell'intervento incentivante presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato 1

(riferito all'articolo 10)

Sostituzione dell'Allegato A al DPR 175/2019

<<Allegato A**(riferito all'articolo 1, comma 2, lettera h quater)****Tabella A**

Margine da aggiungere al tasso di base per l'Italia come individuato dalla Commissione europea in applicazione della Comunicazione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Rating	Margine
Ottimo (AAA-A)	75
Buono (BBB)	100
Soddisfacente (BB)	220
Scarso (B)	400
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	650

Tabella B

Rating assegnato all'impresa da specifica agenzia di rating o in base a sistemi di rating e di determinazione del rischio economico-finanziario dell'impresa utilizzati dall'operatore finanziario ovvero in base all'applicazione del modello di valutazione (Fascia 1 = ottimo; Fascia 2 = buono; Fascia 3 = soddisfacente, Fascia 4 = scarso, Fascia 5 = negativo/difficoltà finanziarie) applicato dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

Rating dell'impresa	
Ottimo (AAA-A)	<input type="checkbox"/>
Buono (BBB)	<input type="checkbox"/>
Soddisfacente (BB)	<input type="checkbox"/>
Scarso (B)	<input type="checkbox"/>
Negativo/difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	<input type="checkbox"/>

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2022, n. 21.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 32 del 6 luglio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *c*) e *i-bis*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73 evidenzia come l'azione della Regione Toscana sia da tempo orientata: «alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva e dell'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali in quanto aiuta a costruire relazioni significative, favorisce il rispetto delle regole e alimenta il senso di comunità e di appartenenza.»;

2. La medesima programmazione sanitaria ricorda inoltre come: «la partecipazione all'attività fisica non si concretizza tuttavia solo attraverso lo sport o l'attività organizzata, ma è influenzata dagli ambienti costruiti, naturali e sociali in cui vivono le persone»;

3. L'obiettivo che la Regione si è posta è pertanto quello di perseguire un sistema di sostegno ai corretti stili di vita e, fra questi, alla pratica motoria, sviluppando contestualmente azioni di prevenzione per chi presenta una condizione di fragilità;

4. In quest'ottica, con il presente intervento normativo, tenuto conto dell'impegno profuso negli anni dalla Regione nello sviluppo dell'attività fisica adattata (AFA) quale programma a carattere non sanitario rientrante tra le azioni di sanità d'iniziativa, attualmente rivolto alle persone adulte e anziane in condizione di salute fragile, si mira a rendere ancora più incisiva la promozione dell'attività fisica mediante la predisposizione di progetti

specifici, indirizzi a tutte le fasce di età ed ai diversi ambiti di riferimento, finalizzati a migliorare o mantenere il benessere psico-fisico, le prestazioni fisiche, lo stato di salute e a favorire la socializzazione, da realizzarsi anche attraverso la revisione ed implementazione periodica dei protocolli di esercizio per l'AFA oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili, clinicamente controllate e stabilizzate;

Approva
la seguente legge:

Art. 1.

Promozione dell'attività fisica: Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 21/2015

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è sostituita dalla seguente: «Promozione dell'attività fisica».

2. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2015 è sostituito dal seguente:


«1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l'attività fisica per tutte le fasce di età ed in ogni ambito, con particolare riferimento all'ambiente scolastico e universitario, di comunità e lavorativo.».

3. Il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 21/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Per i fini di cui al comma 1, anche mediante intese con i soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, ed in coerenza con gli obiettivi e le attività del piano regionale per la prevenzione, come approvato in conformità al piano nazionale della prevenzione, e delle politiche regionali sulla cronicità, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale aventi l'obiettivo di ampliare e diffondere l'offerta di attività fisica, tenendo conto dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. I progetti e programmi di cui al comma 2 si configurano, in particolare, quali attività a carattere non sanitario, rientranti nella sanità d'iniziativa e nella promozione della salute. La Giunta regionale procede alla realizzazione e alla implementazione di tali progetti anche mediante l'attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).



5. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2015 è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per le azioni di cui al comma 2-*bis*, la Giunta Regionale si avvale di un tavolo tecnico interprofessionale la cui composizione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Per la partecipazione dei componenti al tavolo tecnico interprofessionale non è previsto alcun compenso.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 giugno 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00398

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2022, n. 22.

Iniziativa di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifinanziamento di interventi della l.r. 3/2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 dell'8 luglio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 3, l'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *m*), *m-bis*), *v*) e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 (Iniziativa di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità Toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, ha inteso, con la legge regionale n. 3/2022, sostenere finanziariamente progetti presentati dai comuni e finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione sociale nonché iniziative, negli stessi ambiti, individuate direttamente dal suo ufficio di presidenza;

2. Le numerose domande di adesione pervenute agli uffici consiliari attestano il successo delle iniziative previste dalla legge regionale n. 3/2022 e rendono opportuno intervenire con un ulteriore stanziamento di risorse che consenta il finanziamento del maggior numero di progetti e iniziative;

3. Con l'assestamento delle previsioni di bilancio del Consiglio regionale 2022-2023-2024, è stata accertata la disponibilità di una quota libera dell'avanzo di amministrazione che può essere destinata al finanziamento di spese di investimento, e, in subordine, al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;

4. Si procede dunque ad un ulteriore stanziamento per incrementare *una tantum* le risorse ordinarie previste dalla legge regionale n. 3/2022;

5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Per la realizzazione del maggior numero di progetti ed iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni, la spesa relativa all'attuazione della legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 (Iniziativa di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni), è incrementata della somma di:

a) euro 100.000,00 per l'ulteriore finanziamento dei progetti e delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 3/2022;


b) euro 160.000,00 per l'ulteriore finanziamento dei progetti e delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 3/2022;

c) euro 240.000,00 per l'ulteriore finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 3/2022.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, imputabili alla sola



annualità 2022, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024, esercizio 2022, nel modo seguente:

a) all'art. 1, comma 1:

1) lettera a), sino all'importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti»;

2) lettera b), sino all'importo massimo di euro 160.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti»;

3) lettera c), sino all'importo massimo di euro 240.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° luglio 2022

GIANI

(Omissis).

22R00399

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2022, n. 23.

Ulteriori disposizioni relative all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). Modifiche alla l.r. 12/2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 15 luglio 2022).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), v) e z), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 (Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» o dal Piano nazionale degli investimenti complementari «PNC»);

Vista la deliberazione del consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»);

Considerato quanto segue:

1. È necessario recepire le osservazioni formulate dal Governo in sede di esame, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, della legge regionale n. 12/2022, dando seguito all'impegno assunto dal Presidente del consiglio regionale d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Disposizioni sulla conformità al PIT.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 12/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 (Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» o dal Piano nazionale degli investimenti complementari «PNC»): le parole: «Nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37, nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.».



2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2022 è inserito il seguente:

«2 bis. Nel caso in cui l'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità comporti una variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che interessi beni paesaggistici di cui alla parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 1, è acquisito il separato accordo fra la Regione e il Ministero della cultura sulla conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico della predetta variante.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 luglio 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00400

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2022, n. 24.

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 15 luglio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final) «Il *Green Deal* europeo»;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 luglio 2020 «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 284 e 287;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19);

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. decreto legislativo n. 102/2014);

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (Attuazione della direttiva UE 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 42-bis;

Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);



Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse S.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse S.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alla legge regionale 39/2005, alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 22/2015);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, favorevole con raccomandazioni, espresso nella seduta del 16 dicembre 2021;

Considerato quanto segue:

1. A seguito del riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze, in attuazione della riforma di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni), la Regione ha attribuito a sé le funzioni di controllo relative all'osservanza degli obblighi da rispettare per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione, funzioni precedentemente attribuite, mediante la l.r. 39/2005, alle province;

2. La maggior parte delle province esercitavano le funzioni di controllo relative all'osservanza degli obblighi da rispettare per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione attraverso società di capitali a partecipazione pubblica;

3. La Regione ha curato il processo di fusione nell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.a. delle società, costituite dalle province;

4. Concluso il processo di fusione delle società in ARRR S.p.a., in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 85/2016, la Regione si avvale di ARRR S.p.a. per esercitare le funzioni relative a verifica e controllo degli impianti termici e attestati di prestazione energetica, sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi;

5. Occorre, alla luce del nuovo assetto societario, nonché del nuovo contesto internazionale di politiche concernenti l'energia e l'economia circolare, rideterminare e razionalizzare le attività istituzionali di ARRR S.p.a., procedendo alla modifica di talune disposizioni della l.r. 87/2009;

6. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario stabilire le modalità di determinazione degli oneri e dei contributi dovuti per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici;

7. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, inoltre, ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli oneri amministrativi e di contribuzione posti a carico di utenti e operatori del settore, occorre prevedere che i contributi a copertura dei costi per l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica, siano versati direttamente alla Regione, in analogia a quanto già stabilito per i contributi a copertura delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;


8. Occorre aggiornare la l.r. 39/2005 prevedendo le sanzioni che possono essere applicate dalla Regione nel caso di riscontrate irregolarità durante le attività di accertamento e ispezione relative agli impianti termici ed attestati di prestazione energetica, in parte adeguando la l.r. 39/2005 alla normativa statale di riferimento ed in parte prevedendo nuove sanzioni amministrative, relativamente alla mancata osservanza degli obblighi fissati dalla presente legge;

9. È necessario colmare un vuoto nella normativa regionale, chiarendo nell'ambito delle funzioni dei comuni, che tali enti applicano le sanzioni previste dall'art. 15, comma 10, del decreto legislativo n. 192/2005 in caso di violazione degli obblighi di indicazione dei parametri energetici negli annunci di vendita e locazione degli immobili;

10. Alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 183/2017, che hanno modificato e integrato la parte V del decreto legislativo n. 152/2006, si rende necessario istituire il registro dei medi impianti termici civili ai sensi dell'art. 284, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 152/2006 da integrarsi nel Sistema informativo efficienza energetica Regione Toscana (SIERT), affidandone la gestione e l'aggiornamento ad ARRR S.p.a.;

11. Occorre specificare che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 192/2005, il SIERT assicura l'integrazione delle informazioni sul controllo, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici contenute nel modulo del catasto regionale impianti termici (CIT) con quelle presenti nel modulo di attestato di prestazione energetica (APE) relativamente a quanto risulta dai dati contenuti nel Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE);

12. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, richiamata al precedente punto 11, occorre specificare che il contributo di cui all'art. 23-*octies*, comma 2, della l.r. 39/2005 non è dovuto dai manutentori degli impianti termici in quanto il costo di sviluppo, gestione e manutenzione del SIERT è da considerarsi compreso nell'ambito del contributo di cui all'art. 23-*septies*, comma 1, della l.r. 39/2005;



13. In attuazione della normativa statale di riferimento, è necessario determinare l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'APE, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso;

14. È necessario determinare gli oneri dovuti dai professionisti che usufruiscono del SIERT, a copertura dei costi di manutenzione, implementazione e gestione del medesimo SIERT;

15. In sede di prima applicazione è opportuno stabilire direttamente in legge l'ammontare e la data di decorrenza del pagamento del corrispettivo dovuto per lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all'art. 23-septies, comma 1, e all'art. 23-octies, commi 1 e 2, della l.r. 39/2005;

16. È necessario precisare che, ad eccezione dell'art. 11, dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

17. È necessario prevedere che la Giunta regionale relazioni alla competente commissione consiliare, al termine del primo anno di attività, sulla determinazione del contributo di cui all'art. 23-octies, comma 1, per la verifica e controllo degli APE;

18. È necessario precisare che il contributo di cui al precedente punto 17 è dovuto a far data dal 1° ottobre 2022;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

FUNZIONI DI ARRR S.p.a., A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 87 (TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONE RECUPERO RISORSE S.p.a.» NELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.p.a.» A CAPITALE SOCIALE PUBBLICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25)

Art. 1.

*Attività istituzionali di ARRR S.p.a.
Sostituzione dell'art. 5-bis della l.r. 87/2009*

1. L'art. 5-bis della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse S.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse S.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis (Attività istituzionale di ARRR S.p.a.). —

1. Sono classificate attività istituzionali a carattere continuativo le attività di cui all'art. 5, comma 1, dalla lettera a) alla lettera e).

2. Sono classificate attività istituzionali a carattere non continuativo le attività di cui all'art. 5, comma 1, dalla lettera f) alla lettera n).».

Art. 2.

Modalità di determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ARRR S.p.a. Modifiche all'art. 7 della l.r. 87/2009.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 87/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) la determinazione del corrispettivo annuale a copertura delle attività istituzionali a carattere continuativo e, se presenti, delle attività a carattere non continuativo, da determinarsi ai sensi dell'art. 11-ter;».

Art. 3.

Modalità di finanziamento delle attività di ARRR S.p.a. Modifiche all'art. 11-ter della l.r. 87/2009

1. Al comma 1 dell'art. 11-ter della l.r. 87/2009, la parola: «contributo» è sostituita dalla seguente: «corrispettivo».

2. Il comma 2 dell'art. 11-ter della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'art. 5-bis, comma 2, se richieste, sono finanziate mediante l'erogazione di corrispettivi il cui ammontare è determinato, nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche "in house", all'interno del piano annuale delle attività di cui all'art. 7.».

Capo II


RIORDINO DELLE COMPETENZE REGIONALI NELLA MATERIA DEI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI E SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 39 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

Art. 4.

Finalità e obiettivi delle politiche regionali alla luce delle nuove politiche europee e nazionali. Modifiche all'art. 2 della l.r. 39/2005.

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) promozione della transizione ecologica nell'ambito dello "European Green Deal", contenuto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final), anche in coerenza con le po-



litiche delineate nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” dell’8 luglio 2020 “Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra”;

h-ter) promozione dello sviluppo e attivazione di forme di azione collettiva e di economie collaborative, quali le comunità energetiche dei cittadini (CEC) e le comunità di energia rinnovabili (CER), quali punti focali della transizione energetica e una sicura opportunità per la creazione di nuovi modelli di *Green Economy* basati sulla generazione distribuita, il localismo energetico ed il contrasto alla povertà energetica, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE).».

Art. 5.

Coordinamento delle modifiche legislative e adeguamento alla normativa statale. Modifiche all’art. 3 della l.r. 39/2005.

1. Alla lettera *h-quater*) del comma 1 dell’art. 3 della l.r. 39/2005 le parole: «il riconoscimento dei soggetti certificatori;» sono abrogate.

2. Dopo la lettera *h-quinquies*) del comma 1 dell’art. 3 della l.r. 39/2005 è inserita la seguente: «*h-sexies*) organizza e promuove le attività di tenuta e aggiornamento del registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili, ai sensi dell’art. 284, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 152/2006;».

3. Al comma 1-*bis* dell’art. 3 della l.r. 39/2005, le parole «lettere *h*) e *h-quater*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *h*), *h-quater*) e *h-sexies*)».

Art. 6.

Funzioni dei comuni. Applicazione della sanzione in caso di violazioni degli obblighi relativi ai parametri energetici. Modifiche all’art. 3-ter della l.r. 39/2005.

1. Dopo la lettera *e-bis*) del comma 2 dell’art. 3-*ter* della l.r. 39/2005 è inserita la seguente: «*e-ter*) applicano la sanzione amministrativa di cui all’art. 15, comma 10, del decreto legislativo n. 192/2005, relativamente agli edifici ubicati nel territorio di competenza.».

Art. 7.

Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Sostituzione dell’art. 23-ter della l.r. 39/2005

1. L’art. 23-*ter* della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*ter* (Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica). — 1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito denominato “sistema informativo regionale sull’efficienza energetica” (SIERT), nell’ambito del sistema informativo regionale di cui all’art. 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all’art. 55 della l.r. 65/2014.

2. Il SIERT è accessibile dai soggetti indicati dall’art. 23-*quater*, comma 1, assicura la gestione e l’interazione reciproca dei dati in esso contenuti ed è composto da due moduli:

a. modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) che comprende il catasto degli impianti di climatizzazione ed il registro dei medi impianti termici civili di cui all’art. 284, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché gli elenchi, di cui all’art. 22-*bis*, comma 2, degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici di cui all’art. 22-*bis*, comma 2;

b. modulo degli attestati di prestazione energetica (modulo APE) che comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica nonché gli elenchi di cui all’art. 22-*bis*, comma 2, degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui all’art. 22-*bis*, comma 2;

3. Nel modulo di cui al comma 2, lettera *a*), è ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera 1-*tricies*), del decreto legislativo n. 192/2005. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento, alla gestione e alla manutenzione di tali impianti termici.

4. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 192/2005 e secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica previsto da tale articolo, il SIERT assicura l’integrazione delle informazioni sul controllo, sull’accertamento e sull’ispezione degli impianti termici degli edifici contenute nel modulo CIT con quelle presenti nel



modulo APE relativamente a quanto risulta dai dati contenuti nel Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE).

5. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'art. 23-*sexies*, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento, nonché i relativi dati di consumo.

6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.».

Art. 8.

Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell'art. 23-quinquies alla l.r. 39/2005.

1. L'art. 23-*quinquies* della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*quinquies* (*Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica*).

— 1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'art. 23-*ter*, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'art. 23-*sexies*, lettera *f*), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 192/2005 in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni rapporto non trasmesso.

3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-*ter*.

4. In caso di irregolarità riscontrate per più di cinque volte nell'arco di dodici mesi nella compilazione o trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico o dell'attestato di prestazione energetica, nonché nell'assolvimento dei contributi di cui all'art. 23-*septies*, la Regione sospende l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, per

un periodo determinato tra un minimo di sette giorni ed un massimo di centottanta giorni, previa apposita comunicazione che indichi le violazioni commesse ed i termini di adeguamento delle pratiche oggetto del provvedimento di sospensione, secondo il procedimento disciplinato dal regolamento di cui all'art. 23-*sexies*, lettera *e*). Ai fini dell'applicazione della sanzione, la Regione tiene conto della percentuale di rapporti di controllo di efficienza energetica irregolari rispetto al totale trasmesso nei dodici mesi.

5. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 192/2005 e dall'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

6. Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica, ivi incluso il mancato accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido di cui all'art. 23-*ter*, comma 2-*bis*, effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h*)-*bis*, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti ai sensi dell'art. 22-*bis*, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192/2005.

7. La mancata effettuazione dell'ispezione all'impianto termico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h*)-*bis*, per cause imputabili al responsabile dell'impianto, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'art. 23-*sexies*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne sia assunta la responsabilità.

8. Il mancato pagamento dei contributi di cui all'art. 23-*septies*, riscontrato in sede di ispezione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto inadempiente.

9. Qualora le irregolarità di cui al comma 8 siano riscontrate per il tramite di procedure automatizzate nell'ambito del SIERT, è inviata immediata comunicazione dell'esito del controllo al responsabile dell'impianto, il quale provvede alla regolarizzazione della sua posizione, entro il termine e secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'art. 23-*sexies*. Trascorso tale termine, in caso di mancata regolarizzazione, si applicano le sanzioni previste dal comma 8.

10. L'inosservanza degli obblighi relativi alla compilazione della documentazione e all'iscrizione al registro dei medi impianti termici civili di cui all'art. 284 del decreto legislativo n. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 288 del decreto legislativo n. 152/2006.



11. La conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 megawatt senza essere muniti, ove prescritto, del patentino di cui all'art. 287 del decreto legislativo n. 152/2006, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 288, comma 7, del decreto medesimo.

12. L'esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche o che non rispetta i valori limite di emissione di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo n. 152/2006 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 288 del decreto medesimo.

13. La mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui all'art. 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. decreto legislativo n. 102/2014).

14. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 192/2005 in materia di certificazione energetica, il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica, per il quale durante il controllo di cui all'art. 23-*octies* sia rilevata un'irregolarità sostanziale, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro. Si applica una riduzione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria già applicata nel caso in cui il soggetto certificatore provveda a modificare l'attestato già trasmesso entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'irregolarità.

15. Ai fini del comma 14, sono considerate irregolarità sostanziali quelle irregolarità che determinano una variazione di classe energetica a seguito di ricalcolo con valori corretti, la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui al capitolo 7, punto 1, dell'allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), e la non corretta indicazione dei servizi energetici di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato A del medesimo decreto ministeriale sviluppo economico 26 giugno 2015.

16. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica per il quale, durante il controllo di cui all'art. 23-*octies*, non fornisca gli allegati obbligatori all'attestato di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 192/2005, oppure la relazione di progetto di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005, il verbale di cui all'art. 6, comma 12, lettera b), numero 8-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006 sot-

toscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato, nonché ogni ulteriore documentazione individuata come obbligatoria per il controllo nel regolamento di cui all'art. 23-*septies*, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro.

17. Nel caso di mancato pagamento degli oneri annuali di cui all'art. 23-*octies*, comma 1-*ter*, qualora sia accertato il mancato pagamento per almeno tre anni consecutivi, si notifica al soggetto inadempiente l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, il soggetto inadempiente è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-*ter*, sino al pagamento dell'importo dovuto maggiorato del cinquanta per cento.».

Art. 9.

*Previsione di nuovi contenuti del regolamento di attuazione della l.r. 39/2005. Modifiche all'art. 23-*sexies* della l.r. 39/2005.*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 23-*sexies* della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: «b) le modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici nel rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni minime comuni dettati dal decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 192/2005, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica;»;

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 23-*sexies* della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: «f) le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di cui all'art. 23-*ter*, comma 4, da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica;».


3. Dopo la lettera f), del comma 1 dell'art. 23-*sexies* della l.r. 39/2005, è aggiunta la seguente: «f-*bis*) i contenuti del registro dei medi impianti termici civili nonché le modalità e i tempi di implementazione e aggiornamento dello stesso.».

Art. 10.

*Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici. Sostituzione dell'art. 23-*septies* della l.r. 39/2005.*

1. L'art. 23-*septies* della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*septies* (Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici). — 1. È posto a carico dei responsabili degli impianti termici un contributo per le attività di accertamento nonché un contributo per le attività di ispezione, secondo i criteri individuati ai sensi del regolamento di cui all'art. 23-*sexies*, comma 1, lettera c) e lettera d), nel rispetto di quanto previsto nel



decreto legislativo n. 192/2005 e nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

2. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità ed i termini individuati con deliberazione della Giunta Regionale.

3. L'ammontare dei contributi dovuti ai sensi del comma 1, è determinato:

a. relativamente alla copertura dei costi per l'attività di accertamento, tra un minimo di 5,00 euro e un massimo di 150,00 euro di importo, da modularsi a seconda della potenza dell'impianto;

b. relativamente alla copertura dei costi per l'attività di ispezione, tra un minimo di 50,00 euro e un massimo di 1.500,00 euro, da modularsi a seconda della potenza dell'impianto.»

Art. 11.

Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE. Sostituzione dell'art. 23-octies della l.r. 39/2005.

1. L'art. 23-octies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-octies (Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE). — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 192/2005 e dall'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con deliberazione della Giunta regionale, è determinato l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'art. 23-quater, comma 1, lettere b) ed e), a copertura dei costi di manutenzione, implementazione e gestione del SIERT di cui all'art. 23-ter, comma 2, lettera b).

3. Il contributo di cui al comma 1 e gli oneri di cui al comma 2, sono versati alla Regione secondo le modalità ed i termini stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale previste ai medesimi commi.

4. Il contributo di cui al comma 1 è determinato tra un minimo di 5,00 euro e un massimo di euro 100,00.

5. L'ammontare degli oneri di cui al comma 2 è determinato tra un minimo di 5,00 e un massimo di 30,00 euro.»

Art. 12.

Disposizioni transitorie per la determinazione dei contributi per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell'art. 38-ter nella l.r. 39/2005.

1. Dopo l'art. 38-bis della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 38-ter (Disposizioni transitorie per la determinazione dei contributi per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici). — 1. I contributi di cui all'art. 23-septies della l.r. 39/2005 sono determinati per il 2022, e, comunque, fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 23-septies, comma 2, nella misura già stabilita mediante la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2016, n. 1402 (legge regionale n. 85/2016 "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015": disposizioni di prima applicazione).»

Art. 13.

Disposizioni transitorie relative alla determinazione dei contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli oneri dovuti per la gestione del SIERT. Inserimento dell'art. 38-quater nella l.r. 39/2005.

1. Dopo l'art. 38-ter della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 38-quater (Disposizioni transitorie relative alla determinazione dei contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli oneri dovuti per la gestione del SIERT). — 1. Per le annualità 2022 e 2023 l'ammontare dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 23-octies, comma 1, è determinato nella misura di 10,00 euro.

2. Per le annualità 2022 e 2023 l'ammontare degli oneri dovuti ai sensi dell'art. 23-octies, comma 2, è determinato nella misura di 5,00 euro.»



Art. 14.

Disposizioni finanziarie relative alle risorse derivanti dall'attività di gestione degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'art. 40-bis nella l.r. 39/2005.

1. Dopo l'art. 40 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (Disposizioni finanziarie relative alle risorse derivanti dall'attività di gestione degli attestati di prestazione energetica). — 1. Le maggiori entrate derivanti dai contributi di cui all'art. 23-octies, comma 1, sono stimate in euro 175.000,00 per l'anno 2022 ed in euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate Extratributarie" del bilancio di previsione 2022 - 2024.

2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di vigilanza degli attestati di prestazione energetica di cui all'art. 3, comma 1, lettera h-ter), sono stimati in euro 175.000,00 per l'anno 2022 ed in euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e sono imputati alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 - 2024.

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio di previsione vigente 2022 - 2024 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2022 per competenza e per cassa e per gli anni 2023 e 2024 per sola competenza:

Anno 2022:

in aumento: Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate Extratributarie" per euro 175.000,00;

in aumento: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 175.000,00;

Anno 2023:

in aumento: Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate Extratributarie" per euro 700.000,00;

in aumento: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 700.000,00;

Anno 2024:

in aumento: Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate Extratributarie" per euro 700.000,00;

in aumento: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 700.000,00;

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 15.

Disposizione finanziaria. Entrate per l'implementazione del SIERT. Inserimento dell'art. 40-ter nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 40-bis della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 40-ter (Disposizione finanziaria. Entrate per l'implementazione del SIERT). — 1. Le maggiori entrate a legislazione vigente derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 23-octies, comma 2, sono stimate in euro 45.000,00 annui e sono imputate alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" della parte entrata del bilancio regionale.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17.

Clausola valutativa

1. Entro il 30 settembre 2023, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente, sulla base di analoga relazione predisposta dall'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.a.:

a. una analisi dei costi, diretti ed indiretti, legati alla attività di verifica e controllo degli attestati di prestazione energetica (APE), anche tenendo conto di possibili elementi di razionalizzazione della spesa legati alla automazione delle procedure di controllo attraverso, laddove possibile, sistemi informatizzati;

b. i dati relativi agli APE depositati, su base mensile e annuale, nel corso del 2022 e nel periodo 1° aprile 2022 - 31 dicembre 2022;


c. le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge;

d. una valutazione sulla quantificazione del contributo di cui all'art. 23-octies, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), come sostituito dalla presente legge.

Art. 18.

Entrata in vigore del contributo per la verifica e controllo sugli attestati di prestazione energetica

1. Il contributo di cui all'art. 23 -octies, comma 1, della l.r. 39/2005, è dovuto a far data dal 1° ottobre 2022.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 luglio 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00401

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 3 gennaio 2022, n. 1.

Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 5 dell'11 gennaio 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nell'ambito del riordino dei procedimenti amministrativi in materia di concessioni ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) adotta, con il presente regolamento attuativo dell'art. 40-*bis* della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, la disciplina dei procedimenti per il rilascio, la modifica e l'estinzione delle concessioni del demanio idrico di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a*), numero 5), all'art. 9, comma 1, lettera *d*) e all'art. 10, comma 1, lettera *a*), numero 2-*bis*), della legge regionale 53/1998 e successive modifiche, nonché l'aggiornamento dei criteri dei canoni

concessori e la revisione delle procedure di calcolo dei medesimi canoni.

2. La disciplina dei procedimenti di cui al comma 1 è adottata nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea sulla parità di trattamento, sulla non discriminazione, sulla trasparenza e sulla pubblicità tra gli operatori economici, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, nonché nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di demanio idrico, come definito all'art. 3, comma 1, lettera *b*), ed in materia di tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di cui all'art. 1, ivi compresi quelli relativi all'esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di concessioni del demanio idrico, sia attribuite che delegate, ai sensi della legge regionale n. 53/1998 e successive modifiche, agli enti locali nel rispetto dell'autonomia organizzativa a essi riservata dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «concessione»: il provvedimento con il quale viene costituito, in favore di un soggetto richiedente, il diritto all'uso esclusivo e temporaneo dei beni del demanio idrico come definito alla lettera *b*);

b) «demanio idrico»: le pertinenze idrauliche, le aree fluviali, le spiagge lacuali, le superfici e le pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all'interno dei porti lacuali;

c) «manutenzione ordinaria»: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, ai fini di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;

d) «manutenzione straordinaria»: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

e) «ufficio procedente»: la struttura amministrativa della Regione o dell'ente locale competente al rilascio delle concessioni in materia di demanio idrico;

f) «utilizzatori senza titolo»: i soggetti già titolari di concessione che utilizzano il bene demaniale a fronte di un titolo giuridico di concessione scaduto.



Art. 4.

Beni del demanio idrico e destinazioni d'uso

1. I beni del demanio idrico, come definito all'art. 3, salvo casi di maggiore interesse pubblico o esigenze di salvaguardia idraulico ambientale, possono essere concessi in uso esclusivo e temporaneo per le destinazioni d'uso consentite dalla normativa vigente in materia di demanio idrico, nel rispetto della normativa urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale nonché di quanto previsto nei piani di bacino.

2. L'ufficio procedente, in attuazione del comma 1, provvede:

a) alla redazione di un elenco dei beni del demanio idrico sui quali è consentito il rilascio della concessione in uso esclusivo e temporaneo per le destinazioni d'uso ai sensi del comma 1;

b) agli adempimenti previsti dall'art. 211-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e successive modifiche.

3. L'elenco dei beni di cui al comma 2 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sull'Albo pretorio online dell'ente locale competente per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali rispettivamente della Regione e degli enti locali.

4. L'elenco dei beni redatto ai sensi del comma 2, aggiornato con periodicità annuale, dall'ufficio procedente dell'ente locale deve essere inviato all'ufficio procedente della Regione.

Art. 5.

Durata della concessione

1. La concessione dei beni del demanio idrico può essere di breve o lunga durata come disciplinato, rispettivamente, ai commi 2 e 3.

2. La concessione di breve durata è rilasciata:

a) per un massimo di trenta giorni, non rinnovabile, quando il suo periodo continuativo di vigenza è inferiore o uguale a trenta giorni e la sua destinazione d'uso non prevede la realizzazione di opere che comportino la mutazione permanente dello stato dei luoghi, secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 1, lettere d) ed e);

b) per un massimo di dodici mesi per la realizzazione di lavori di manutenzione del verde secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 1, lettera f);

c) per un massimo di diciotto mesi per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e/o impianti esistenti, o parti di essi, di natura sia infrastrutturale che per reti di distribuzione, opere idrauliche, stradali, ferroviarie, reti per la distribuzione di acqua, fognature, elettricità, gas, telecomunicazioni e similari secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 1, lettera g).

3. La concessione di lunga durata è rilasciata fino a un massimo di diciannove anni, salvo quanto previsto al comma 4, ed è determinata per ogni singola concessione, secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 8, in relazione:

a) all'attività da svolgere;

b) alle finalità da perseguire;

c) alle eventuali opere da eseguire;

d) all'investimento previsto per lo sfruttamento del bene assentito in concessione e in relazione all'ammortamento dei costi dello stesso.

4. Per la realizzazione di opere infrastrutturali, reti di distribuzione, opere idrauliche, stradali, ferroviarie, reti per la distribuzione di acqua, fognature, elettricità, gas, telecomunicazioni e similari, la concessione di lunga durata può essere rilasciata fino a un massimo di trenta anni, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

Capo II

PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 6.

Procedure per il rilascio della concessione

1. Le procedure per il rilascio della concessione sono le seguenti:

a) con avviso pubblico a cura dell'ufficio procedente ai sensi dell'art. 7;

b) su istanza di parte in concorrenza ai sensi dell'art. 8;

c) su istanza di parte con assegnazione diretta ai sensi dell'art. 9.

2. La concessione, a seguito dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, è rilasciata con provvedimento dell'ufficio procedente, dopo la sottoscrizione del disciplinare e il compimento degli adempimenti di cui all'art. 12, comma 4.

Art. 7.

Procedura con avviso pubblico

1. L'avviso pubblico, nella procedura di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), è pubblicato, sul BURL e sull'Albo pretorio online dell'ente locale nel cui territorio si trova il bene del demanio idrico, nonché sui relativi siti istituzionali rispettivamente della Regione e degli enti locali interessati per territorio.

2. L'avviso pubblico contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) l'individuazione del bene del demanio idrico;

b) gli utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;

c) i criteri per la selezione delle domande;


d) il canone minimo posto a base della procedura di assegnazione, determinato con riferimento ai criteri di cui all'art. 17;

e) l'elencazione della documentazione e degli elaborati progettuali;

f) lo schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;

g) il termine per la presentazione delle domande;

h) le cause di inammissibilità delle domande.



3. Le domande devono pervenire all'ufficio procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURL.

4. Scaduto il termine di presentazione delle domande di cui al comma 3, l'ufficio procedente accertata l'ammissibilità della domanda, pubblica l'elenco delle domande ammesse sul BURL e sull'Albo pretorio on-line dell'ente locale territorialmente competente, nonché sul sito internet rispettivamente della Regione e degli enti locali interessati per territorio.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, i titolari di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

6. L'ufficio procedente provvede alla valutazione delle osservazioni e delle opposizioni presentate ai sensi del comma 5 e, a conclusione della procedura di istruttoria ai sensi dell'avviso pubblico di cui al comma 2, redige un elenco delle domande ritenute ammissibili individuando il destinatario della concessione.

Art. 8.

Procedura su istanza di parte in concorrenza

1. L'ufficio procedente, nella procedura su istanza di parte di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), verifica l'ammissibilità della domanda, presentata secondo la modulistica di cui all'art. 10, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione mediante pubblicazione di un avviso sul BURL e sull'Albo pretorio on-line dell'ente locale nel cui territorio si trova il bene, nonché sui relativi siti istituzionali rispettivamente della Regione e degli enti locali interessati per territorio, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.

2. L'avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare:

- a) i dati identificativi del richiedente comprensivi del codice fiscale e/o della partita IVA;
- b) l'individuazione del bene del demanio idrico richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi;
- c) la superficie e la destinazione dell'uso esclusivo del bene del demanio idrico richiesto;
- d) la durata della concessione;
- e) la data di ricevimento della domanda di concessione;
- f) il termine entro cui presentare le eventuali domande concorrenti, osservazioni ed opposizioni;
- g) ogni altro elemento utile.

3. L'ufficio procedente provvede alla verifica sull'ammissibilità delle eventuali ulteriori domande pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 1, ed alla valutazione delle osservazioni e delle opposizioni presentate ai sensi del comma 1, adottando un metodo comparativo, nel quale si tiene conto, in particolare:

a) della migliore compatibilità delle destinazioni d'uso proposte del bene demaniale richiesto con l'ambiente interessato;

b) della più razionale utilizzazione del bene dal punto di vista economico;

c) della più larga fruibilità pubblica del bene;

d) della rilevanza sociale della destinazione d'uso che si intende prevedere per il bene;

e) degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'art. 10, comma 1, lettera e);

f) della contiguità delle attività svolte su beni demaniali adiacenti.

4. L'ufficio procedente, a conclusione della procedura istruttoria di cui al comma 3, individua il destinatario della concessione.

5. L'ufficio procedente, nell'ambito della comparazione ai sensi del comma 3, riconosce, a parità di condizioni, titolo preferenziale agli enti pubblici per uso diretto finalizzato alla valorizzazione dei beni demaniali.

Art. 9.

Procedura su istanza di parte per assegnazione diretta

1. L'ufficio procedente, nella procedura su istanza di parte di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), verificata l'ammissibilità della domanda, presentata secondo la modulistica di cui all'art. 10, a conclusione dell'istruttoria, provvede al rilascio della concessione con assegnazione diretta nei seguenti casi:

a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilità;


b) istanza presentata per l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l'accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde;

c) istanza presentata per l'occupazione occasionale quando il periodo continuativo di utilizzo è inferiore o uguale a trenta giorni e la sua destinazione d'uso non prevede la realizzazione di opere o manufatti;

d) istanza presentata per i transiti e l'occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la sua destinazione d'uso non preveda la realizzazione di opere o manufatti che comportino la mutazione permanente dello stato dei luoghi;

e) istanza presentata per interventi di manutenzione del verde per la durata dei lavori da eseguire e comunque con una durata massima non oltre i dodici mesi;

f) istanza presentata da soggetti pubblici o privati per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere infrastrutturali, reti di distribuzione, opere idrauliche, stradali, ferroviarie, reti per la distribuzione di acqua, fognature, elettricità, gas, telecomunicazioni e similari.



Art. 10.

Modalità di presentazione della domanda su istanza di parte

1. La domanda di concessione, di breve e di lunga durata, su istanza di parte, ai sensi degli articoli 8 e 9, redatta secondo la modulistica predisposta dall'ufficio procedente, è trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) all'ufficio procedente, previo pagamento delle spese istruttorie ai sensi dell'art. 22, e deve contenere i seguenti elementi:

a) i dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, nel caso di persona giuridica pubblica o privata, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partita IVA;

b) la durata e l'oggetto della concessione, con l'indicazione della destinazione d'uso esclusiva del bene demaniale oggetto della concessione;

c) l'individuazione del bene demaniale interessato, mediante l'indicazione del comune, località, indirizzo e superficie del medesimo con i dati catastali identificativi del bene demaniale richiesto in concessione;

d) l'eventuale appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all'esenzione o riduzione del canone di concessione;

e) le eventuali esperienze maturate dal richiedente nel settore delle destinazioni d'uso consentite ed ogni altro elemento utile per la qualificazione soggettiva ed oggettiva.

2. Alla domanda di concessione di cui al comma 1 devono essere allegati i seguenti documenti, in formato PDF:

a) la copia del documento di identità del richiedente persona fisica o rappresentante legale o procuratore;

b) la visura camerale al Registro Imprese della CCIAA per le società richiedenti;

c) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;

d) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche;

e) l'attestazione del pagamento delle spese istruttorie ai sensi dell'art. 22;

f) l'eventuale richiesta di applicazione della riduzione o dell'esenzione del pagamento del canone di concessione con i titoli originali, o in copia conforme, comprovanti l'appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all'esenzione o riduzione del pagamento del canone di concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

g) la documentazione, di cui al comma 1, lettera e), relativa ad eventuali esperienze maturate dal richiedente nel settore delle destinazioni d'uso consentite.

3. Alla domanda di concessione di lunga durata, trasmessa via PEC, in formato PDF devono, altresì, essere allegati, i seguenti documenti in formato PDF:

a) la relazione tecnico descrittiva dello stato attuale dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto del bene demaniale interessato ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli;

b) la relazione tecnica descrittiva del progetto da realizzare, che specifichi le superfici e le eventuali volumetrie e la destinazione d'uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo e che specifichi per ogni singola voce, se siano compatibili con le previsioni dei piani di bacino e conformi alle normative e agli strumenti vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;

c) gli elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;


d) la documentazione fotografica, in cui sia raffigurato lo stato attuale del bene demaniale interessato, comprensivo di elaborato grafico che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;

e) la corografia su carta tecnica regionale (CTR);

f) la planimetria georeferenziata su base catastale che identifichi il bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, con la rispettiva perimetrazione dell'area di sedime dei manufatti esistenti e delle eventuali nuove opere che si intendono realizzare che comportino la variazione dello stato dei luoghi, e dalla quale si evinca in modo inequivocabile la compatibilità della destinazione d'uso ipotizzata del bene richiesto, con le previsioni dei piani di bacino e gli strumenti vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale.

4. La documentazione tecnica allegata ai sensi del comma 3 è firmata, a pena di inammissibilità, dal tecnico abilitato.

5. La domanda di concessione, su istanza di parte, di breve durata ai sensi dell'art. 5, comma 2, deve essere inviata all'ufficio procedente almeno trenta giorni prima della data di decorrenza indicata nella domanda di concessione, con le modalità di cui al comma 1 e 2 e fatte salve eventuali richieste di integrazione documentale dell'ufficio procedente.



6. L'attestazione di pagamento delle spese istruttorie, gli elementi ed i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) ed al comma 3 devono essere indicati ed allegati a pena di inammissibilità.

Art. 11.

Cause di inammissibilità e di improcedibilità delle domande su istanza di parte

1. La domanda di concessione è dichiarata inammissibile al verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) l'omissione dei dati riportati nella domanda ai sensi dell'art. 10, comma 6;
- b) l'omissione della documentazione allegata alla domanda ai sensi dell'art. 10, comma 6;
- c) la mancata allegazione alla domanda di concessione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 22.

2. È causa di improcedibilità della domanda di concessione l'indisponibilità del bene demaniale richiesto, perché già concesso ad altro soggetto o l'assenza del bene nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2.

3. L'ufficio procedente, in fase di valutazione di ammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 1, può richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa, assegnando al richiedente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il relativo adempimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'ufficio procedente dichiara la conclusione del procedimento per inammissibilità o improcedibilità.

Capo III

ITER ISTRUTTORIO

Art. 12.

Istruttoria

1. L'ufficio procedente, accertata l'ammissibilità della domanda ed esperita l'istruttoria secondo le procedure di cui all'art. 6 con l'individuazione del soggetto destinatario della concessione, provvede:

- a) ad acquisire il nullaosta ai fini tecnico idraulici dell'Autorità idraulica regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze;
- b) ad acquisire gli atti e i pareri necessari per la definizione dell'istruttoria e il rilascio della concessione all'uso esclusivo del bene demaniale, anche in rapporto alla tipologia e all'ubicazione delle opere ivi esistenti e di quelle eventualmente da realizzare, nonché alla destinazione d'uso oggetto della domanda.

2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni concernenti la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

3. Nel caso la domanda di concessione riguardi beni demaniali ubicati all'interno di aree sottoposte a particolari vincoli e la normativa vigente non preveda specifici atti di assenso dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, l'ufficio procedente può dare notizia alla competente amministrazione, per eventuali osservazioni, da rendersi nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 2.

4. Il richiedente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo del procedimento per il rilascio della concessione di cui all'art. 14, comma 1, è tenuto previamente a:

- a) firmare il disciplinare di concessione, i cui oneri per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente;
- b) versare la cauzione e l'importo del canone demaniale annuo anticipato ai sensi dell'art. 17;
- c) versare l'eventuale indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo ai sensi dell'art. 28, fino alla data di decorrenza della concessione e comprensivo degli interessi legali maturati.

Art. 13.


Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato a:

- a) corrispondere il canone annuale;
- b) prestare la cauzione;
- c) stipulare la polizza assicurativa per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi.

2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo ed in particolare:

- a) assume la custodia del bene demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consente l'accesso al personale di vigilanza incaricato dall'ufficio procedente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- c) solleva la Regione o l'ente locale competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispetta le leggi ed i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modifiche ed al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici)



e successive modifiche, esonerando la Regione o l'ente locale da ogni conseguenza determinata dall'inosservanza degli stessi;

e) non modifica la destinazione d'uso del bene demaniale in concessione;

f) assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene demaniale, ivi compresi gli oneri tributari;

g) non può cedere né in comodato d'uso, né in subconcessione, né in locazione o sublocazione a terzi il bene demaniale oggetto di concessione;

h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

3. Il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione:

a) alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata;

b) in caso di rinuncia, revoca o decadenza.

4. Il concessionario:

a) nel caso in cui esegua opere addizionali o di miglioramento senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

b) nel caso di opere addizionali o di miglioramento autorizzate dall'amministrazione si procede ai sensi del comma 5.

5. L'ufficio precedente può, al termine della concessione, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione o l'ente locale competente, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario.

Art. 14.

Rilascio del provvedimento di concessione

1. Ai fini del rilascio della concessione, il responsabile del procedimento, terminata la fase istruttoria, comunica ed invia al destinatario della concessione:

a) lo schema di disciplinare di concessione, i cui oneri di registrazione sono a carico del destinatario della concessione;

b) l'importo relativo al primo anno del canone, da versare anticipatamente ai sensi dell'art. 17;

c) l'importo della cauzione di cui all'art. 19;

d) l'importo dell'eventuale indennizzo, dovuto per l'utilizzazione in assenza di titolo ai sensi dell'art. 28, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di decorrenza della concessione;

e) i dati utili per la stipula della polizza assicurativa per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi.

2. Gli importi di cui al comma 1 lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere versati nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

3. L'ufficio precedente, successivamente agli adempimenti di cui al comma 1, provvede alla redazione e all'invio del disciplinare comprensivo delle attestazioni di pagamento di cui al comma 1 lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

4. La procedura di concessione decade entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del disciplinare:

a) in mancanza della firma del disciplinare redatto ai sensi del comma 3;

b) in mancanza di uno degli adempimenti di cui al comma 1.

5. Il disciplinare forma parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione e contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario e deve essere redatto ai sensi dell'art. 15.

6. L'occupazione e l'utilizzo del bene oggetto della concessione hanno inizio solo dopo il rilascio dell'atto di concessione e la formale consegna del bene.

7. Il provvedimento di concessione, unitamente al disciplinare di cui al comma 3, è pubblicato sul BURL.

Art. 15.

Disciplinare di concessione e contenuti

1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) i dati identificativi del concedente e del concessionario, comprensivi del codice fiscale e/o della partita IVA;

b) la località, l'estensione, i dati catastali e i confini del bene demaniale oggetto della concessione;

c) la destinazione dell'uso esclusivo temporaneo per il quale è rilasciata la concessione del bene demaniale;

d) la descrizione dettagliata delle opere esistenti e di quelle da realizzare, con l'esatta indicazione della consistenza delle rispettive superfici di sedime;

e) la durata, la decorrenza e il termine di scadenza della concessione;


f) i termini temporali e le prescrizioni cui deve attenersi il concessionario per la realizzazione delle nuove opere;

g) l'importo del canone annuo di concessione di lunga durata o di concessione di breve durata e la sua decorrenza, le modalità di aggiornamento, le scadenze e il pagamento;

h) l'importo dell'eventuale indennizzo pregresso, dovuto per l'occupazione in assenza di titolo, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di concessione definitiva;

i) le modalità e l'entità della cauzione da costituire in favore della Regione o dell'ente locale ai sensi dell'art. 19, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di concessione;

l) gli estremi della polizza assicurativa per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi;



m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;

n) gli obblighi del concessionario in ordine alla comunicazione della fine dei lavori, nei casi in cui siano previste realizzazioni di opere;

o) gli obblighi del concessionario in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi;

p) gli obblighi del concessionario in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali interessati, nonché delle opere e degli impianti presenti;

q) ogni altra clausola o disposizione ritenuta necessaria a garanzia della corretta attuazione di quanto riportato nell'atto di concessione.

Art. 16.

Diniego della concessione

1. Il diniego della concessione nei casi di procedura su istanza di parte di cui all'art. 6 comma 2, lettere *b)* e *c)*, è disposto con provvedimento dell'ufficio procedente nei seguenti casi:

a) incompatibilità della destinazione d'uso richiesta sul bene demaniale con gli usi consentiti ai sensi dell'art. 4;

b) contrasto con l'interesse pubblico generale.

2. Il diniego della concessione è comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto del 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

Capo IV

CANONI E GARANZIE

Art. 17.

Canone annuo di concessione e criteri di calcolo

1. Il primo canone annuo è versato dal concessionario anticipatamente alla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

2. Il canone, per ogni anno successivo al primo e per l'intera durata della concessione, è versato entro il termine di trenta giorni dalla scadenza annuale della concessione, nella misura aggiornata al 100% dell'indice ISTAT FOI.

3. L'importo del canone annuo di concessione è determinato dall'ufficio procedente con le modalità e le procedure di calcolo stabilite con apposita deliberazione di Giunta regionale e sulla base dei seguenti criteri:

a) tipo di utilizzo del bene del demanio idrico;

b) estensione del bene del demanio idrico oggetto della concessione;

c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, del bene demaniale oggetto della concessione e della zona interessata;

d) eventuali aggravati di manutenzione del demanio idrico, entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;

e) redditività presunta del bene del demanio idrico oggetto di concessione e dell'attività svolta;

f) importanza e caratteri della concessione.

4. L'ufficio procedente, nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni in merito ai criteri, metodi, valori e formule di determinazione dei canoni di concessione nel corso della durata della concessione, provvede al conseguente adeguamento del disciplinare di concessione sottoscritto tra le parti, dandone comunicazione al concessionario per l'eventuale accettazione o recesso dalla concessione.

5. L'ufficio procedente, nel caso in cui nell'area in concessione sia prevista la realizzazione autorizzata, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, di nuovi fabbricati e/o manufatti di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che alteri in modo permanente lo stato dei luoghi, determina il canone per il periodo strettamente necessario alla loro realizzazione, e comunque per il tempo non superiore a tre anni. A seguito della realizzazione dei nuovi fabbricati e/o manufatti, l'ufficio procedente ridetermina il canone secondo le modalità previste al comma 3.

6. L'ufficio procedente, nel caso di mancato pagamento del canone di concessione nei termini di cui al comma 2, può, su istanza del concessionario e prima dell'avvio della procedura di decadenza di cui all'art. 27, applicare la rateizzazione degli importi dovuti secondo le modalità indicate con apposita deliberazione di Giunta Regionale adottata ai sensi dell'art. 64, comma 10-*bis*, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla rateizzazione adottate ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 6 comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.


Art. 18.

Canoni ridotti ed esenzioni

1. L'ufficio procedente, fatte salve le normative speciali relative alla riduzione o esenzione dal pagamento del canone di concessione, può, con apposita motivazione, applicare la riduzione del pagamento del canone di concessione nei casi e secondo le modalità di seguito indicate:

a) il canone dovuto è ridotto del 80%, nel caso di utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza e di utilità sociale o per altri fini di pubblico interesse, per i quali il concessionario non ricava dai beni demaniali alcun lucro o provento;

b) il canone relativo alle porzioni non fruibili del bene demaniale concesso, è ridotto del 60%, nel caso in cui una porzione del bene demaniale concesso sia sottoposta a pubblica servitù, quali fasce di libero transito degli arenili, accessi per portatori di handicap, vie di fuga, fasce di rispetto, via alzaia o sia comunque precluso il



pieno esercizio della concessione a causa della presenza di scarpate arginali, fasce di naturalità, aree impraticabili e similari, indipendente dalla volontà del concessionario;

c) il canone di concessione dovuto è ridotto del 50% per il solo periodo di inutilizzabilità del bene demaniale e comunque mai superiore ad un anno, a seguito di eventi dannosi di eccezionale gravità, che comportano una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previa acquisizione di idonea attestazione quali la documentazione fotografica ed una perizia tecnica asseverata contenente i seguenti elementi:

1) entità del danno subito;

2) previsione temporale per il ripristino dello stato *quo ante*;

3) interventi da realizzare;

d) il canone di concessione dovuto è ridotto del 30%, nel caso di concessioni demaniali lacuali e fluviali rilasciate:

1) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) culturali e di promozione sociale;

2) alle società o associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed affiliate alle federazioni sportive nazionali;

e) il canone di concessione annuo dovuto è ridotto del 50%, nel caso di utilizzo in concessione di superfici di specchi acquei fluviali e lacuali per qualsiasi tipo di preparazione tecnico atletica, secondo un calendario predefinito, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed affiliate alle Federazioni sportive nazionali;

f) il canone di concessione dovuto è ridotto del 20% nel caso in cui nella concessione si prevede la realizzazione di interventi che comportino l'impiego di materiali, attrezzature, impianti tecnologici e dispositivi finalizzati alla razionalizzazione dei consumi, al risparmio energetico, allo sviluppo dell'utilizzo di fonti energetiche alternative ed al contenimento dell'emissione degli agenti inquinanti, nonché orientati all'ecosostenibilità, eco-compatibilità e al basso impatto ambientale, previa presentazione:

1) della relazione tecnico descrittiva progettuale a firma di un tecnico abilitato;

2) della relazione sull'entità degli investimenti per la realizzazione degli interventi.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.

3. Sono esentati dal pagamento del canone di cui all'art. 17 e della cauzione di cui all'art. 19:

a) gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche (Norme in materia di aree naturali protette regionali), nei casi in cui la concessione sia rilasciata su beni demaniali ricadenti in aree naturali protette regionali;

b) gli enti dipendenti regionali e gli altri enti pubblici, nei casi in cui la concessione sia rilasciata per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 19.

Cauzione

1. Il concessionario è tenuto a prestare una cauzione per garantire il pagamento dei canoni di cui all'art. 17 e a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di concessione, in favore della Regione o dell'ente locale nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici) e successive modifiche.

2. L'entità della cauzione di cui al comma 1 è pari al triplo del canone del primo anno e l'amministrazione della Regione o dell'ente locale competente svincola la cauzione all'atto della sottoscrizione del verbale di ripresa formale del bene di cui all'art. 20, comma 3.

Art. 20.

Consegna e ripresa in possesso dei beni demaniali

1. L'ufficio procedente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione di cui all'art. 14, comma 7 procede alla formale consegna del bene demaniale redigendo apposito verbale, sottoscritto dalle parti.

2. L'ufficio procedente:

a) nel caso di consegna tardiva del bene demaniale in concessione, per causa non imputabile al concessionario, scomputa il periodo di mancato utilizzo dall'importo del canone annuale;

b) nel caso di consegna tardiva del bene demaniale in concessione, per causa imputabile al concessionario, non scomputa il periodo di mancato utilizzo dall'importo del canone annuale;

c) nel caso di mancata consegna del bene demaniale in concessione, per causa imputabile al concessionario, avvia il procedimento di accertamento della decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 27.

3. L'ufficio procedente, in caso di revoca, decadenza, rinuncia e scadenza della concessione, provvede alla ripresa formale in possesso del bene demaniale, previo ripristino a spese del concessionario uscente dello stato dei luoghi, redigendo apposito verbale in presenza del concessionario e sottoscritto dalle parti.

Art. 21.


Polizza assicurativa

1. Il concessionario è tenuto a prestare una garanzia con la sottoscrizione di una apposita polizza assicurativa:

a) per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi;

b) per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione.

2. La polizza assicurativa a garanzia di cui al comma 1 è dovuta anche dai concessionari esonerati dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 18.



Art. 22.

Spese istruttorie

1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi alle domande di concessione sono determinate dall'ufficio procedente con apposito atto, in modo forfettario, da un minimo di centocinquanta euro ad un massimo di quattrocentocinquanta euro, in funzione della tipologia di concessione e del bene demaniale oggetto della domanda di concessione.

2. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa ed è dovuto, comunque, a prescindere dall'esito del procedimento.

3. Gli enti dipendenti regionali nonché gli altri enti pubblici che fanno domanda di concessione di beni demaniali per le rispettive finalità istituzionali sono esentati dal pagamento delle spese istruttorie.

Art. 23.

Notificazione e registrazione degli atti

1. I provvedimenti di concessione e di cambio di titolarità sono notificati al concessionario e sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e successive modifiche.

2. La registrazione di cui al comma 1 è effettuata a cura dell'ufficio procedente, le spese inerenti all'imposta di bollo e alla registrazione sono a carico del concessionario.

Capo V

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Art. 24.

Subentro

1. La concessione ha carattere personale e non sono ammesse cessioni a soggetti terzi ad eccezione dei seguenti casi:

- a) morte del concessionario;
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività.

2. La richiesta di subentro è presentata:

a) dagli eredi, entro sei mesi dalla morte del concessionario, a pena di decadenza per il caso di cui al comma 1, lettera a);

b) dal concessionario e dal subentrante, congiuntamente, entro e non oltre novanta giorni dall'evento che ne è causa per il caso di cui al comma 1, lettera b).

3. La richiesta di subentro contiene l'indicazione dei dati di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) e, a pena di inammissibilità della stessa, l'esplicita accettazione da parte del subentrante di tutte le clausole contenute nel disciplinare di concessione.

4. L'ufficio procedente, previa istruttoria ai sensi dei commi 2 e 3 nonché dell'art. 12, comunica il nulla osta e assegna al nuovo concessionario un termine

per gli adempimenti di cui all'art. 14, al fine dell'adozione del provvedimento di cambio di titolarità della concessione.

5. L'ufficio procedente nega il subentro nella concessione, nel caso di mancanza degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'art. 10, comma 1, lettera e) e del mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 14 e dichiara la decadenza di cui all'art. 27.

Art. 25.

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa comunicazione all'ufficio procedente, contenente i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del titolare;
- b) estremi del provvedimento di concessione in essere;

c) indicazioni in merito al bene demaniale dato in concessione, alle opere realizzate e all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

2. La rinuncia non costituisce titolo per il rimborso del canone già versato per l'annualità in corso.

3. L'ufficio procedente adotta il provvedimento di presa d'atto della rinuncia e provvede alla ripresa formale in possesso del bene demaniale ai sensi dell'art. 20, comma 2, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 13 e in particolare la corretta corresponsione del canone demaniale fino alla data di presentazione della rinuncia, impartendo le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 26.

Limitazioni e sospensioni

1. L'esercizio della concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento dell'ufficio procedente adottato ai sensi del comma 2.

2. Il provvedimento di limitazione o di sospensione indica il termine della limitazione o della sospensione e gli obblighi cui attenersi.

3. L'ufficio procedente, al cessare degli atti o dei fatti che hanno determinato l'adozione del provvedimento di limitazione o sospensione, provvede alla revoca del provvedimento stesso.

4. Il concessionario può richiedere all'ufficio procedente, al termine del periodo di limitazione o sospensione per le ragioni di cui al comma 1, la proroga della concessione per un periodo uguale a quello della limitazione o sospensione.



Art. 27.

Cause di decadenza e revoca

1. La decadenza dalla concessione è determinata dal verificarsi di ciascuna delle seguenti cause:

- a) l'uso diverso dalla destinazione d'uso per cui è stata rilasciata la concessione;
- b) il mancato esercizio, anche parziale, della concessione come stabilito nel disciplinare;
- c) il mancato pagamento di un solo canone annuo di concessione, nei termini prescritti;
- d) il mancato subentro nella titolarità della concessione ai sensi dell'art. 24 comma 5;
- e) il comodato d'uso, la subconcessione o la sublocazione a terzi a qualsiasi titolo;
- f) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alle disposizioni legislative, regolamentari e del disciplinare di concessione;
- g) la mancata consegna del bene demaniale in concessione per causa imputabile al concessionario.

2. L'ufficio procedente, al verificarsi di una delle cause di cui al comma 1, avvia il procedimento di accertamento della decadenza dalla concessione, previa comunicazione al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e successive modifiche, che si conclude con provvedimento di decadenza dal titolo concessorio.

3. La concessione è revocata con provvedimento dell'ufficio procedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse in qualunque momento e il concessionario ha diritto alla restituzione della quota parte del canone annuo di concessione pagato per il periodo di mancato esercizio della concessione.

Art. 28.

Indennizzo

1. Gli utilizzatori senza titolo dei beni del demanio idrico come definiti all'art. 3, comma 1, lettera f), sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione, comprensivo degli interessi legali maturati dalla scadenza del titolo originario fino al rilascio della concessione, e nel caso di diniego o di individuazione di nuovo concessionario, fino alla data di eventuale ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dell'ufficio procedente.

2. L'ufficio procedente, nel caso di utilizzatori senza titolo dei beni del demanio idrico che non rientrino nella fattispecie di cui al comma 1, fatte salve le sanzioni penali, attiva le procedure:

- a) per il recupero dell'indennizzo, calcolato ai sensi del comma 1;
- b) per la ripresa in possesso del bene demaniale.

3. Il pagamento dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 o di qualsiasi altro importo accertato dall'ufficio procedente, è ammesso, anche mediante rateizzazione per un periodo non superiore a cinque anni, su richiesta, secondo le modalità indicate con apposita deliberazione di Giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 64, comma 10-bis, della

legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla rateizzazione adottate ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 3 comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'avvio della procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute a titolo di indennizzo nonché la procedura per la ripresa in possesso del bene demaniale ai sensi dell'art. 20, comma 2.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Disciplina transitoria per utilizzazione ed occupazione senza titolo

1. In fase di prima applicazione e, comunque, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli utilizzatori e gli occupanti dei beni del demanio idrico, senza titolo concessorio alla data del 1° ottobre 2021, fatte salve le sanzioni penali, sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari al doppio del canone di cui all'art. 17 per ogni anno di occupazione comprensivo degli interessi legali per il periodo ricompreso tra la scadenza del titolo originario e fino al completamento della procedura di evidenza pubblica di cui agli articoli 7 e 8.

2. L'ufficio procedente, nel caso di nuovo concessionario individuato ai sensi della procedura di evidenza pubblica di cui agli articoli 7 e 8, determina l'indennizzo di cui al comma 1 fino alla data di eventuale ripristino dello stato dei luoghi, accertato con provvedimento del responsabile dell'ufficio procedente e provvede alla ripresa formale in possesso del bene demaniale ai sensi dell'art. 20, comma 2.

3. Il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1 e 2 può essere rateizzato per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 30.


Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 e successive modifiche, fatto salvo l'Allegato A di cui all'art. 15 del regolamento regionale 10/2014 e successive modifiche che resta in vigore fino alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 17, comma 3.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 gennaio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

22R00392

REGOLAMENTO 4 gennaio 2022, n. 2.

Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 5 dell'11 gennaio 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e principi generali

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto e dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 21 aprile 2016 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, disciplina:

a) i criteri e le modalità relative ai procedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 3/2016;

b) i criteri per l'adozione delle procedure semplificate, nonché le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 3/2016;

c) le caratteristiche del Registro regionale degli impianti geotermici e le relative modalità di registrazione e gestione di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 3/2016;

d) i criteri per la redazione della Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge regionale 3/2016;

e) le modalità per lo svolgimento del potere di vigilanza e delle operazioni di collaudo e di certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3/2016.

2. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico disciplinate ai sensi del presente regolamento sono realizzate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del

decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche, nonché dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui agli articoli 3 ter e 3 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 del 2010.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3/2016 si intende per:

a) *analisi dell'impronta energetica*: l'analisi e la stima, tramite modellazione matematica, dell'impatto di scambio termico sull'assetto termico del sottosuolo interessato dal geoscambio;

b) *autorità competente*: l'autorità responsabile delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22/2010, come individuata all'articolo 4 della legge regionale 3/2016 e agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento;

c) *autorità regionale competente per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*: la struttura regionale competente in materia di VIA;

d) *autorità di vigilanza*: la Città Metropolitana di Roma Capitale, le province e i comuni, rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3/2016 e dell'articolo 14 del presente regolamento;

e) *corpo idrico superficiale*: il corpo idrico superficiale di cui all'articolo 54, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 152/2006;

f) *coefficiente di prestazione (COP)*: rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita da una pompa di calore elettrica;


g) *fluido termovettore*: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno di un circuito per l'utilizzo e il trasporto di calore;

h) *Ground Response Test (GRT)*: prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo al fine del corretto dimensionamento del campo geotermico;

i) *impianti a circuito chiuso*: utilizzazioni di calore geotermico che sfruttano indirettamente il calore contenuto nel terreno tramite uno scambio con un fluido termovettore circolante in tubi o sonde verticali o orizzontali;

l) *impianti a circuito aperto*: utilizzazioni di calore geotermico che sfruttano direttamente l'acqua sotterranea o superficiale per lo scambio termico con la pompa di calore;

m) *impianto geotermico*: impianto finalizzato allo sfruttamento dell'energia naturalmente contenuta nel sottosuolo, nei corpi idrici superficiali e nelle acque sotterranee, per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria;



n) impronta energetica: energia ceduta o assorbita dal terreno nell'arco di un anno espressa in termini equivalenti di potenza termica media annua, su 8760 ore, specifica per metro di perforazione (W/m), al netto del flusso geotermico naturale;

o) invarianza chimica: il requisito che stabilisce che le caratteristiche chimiche delle acque utilizzate per piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, non devono essere modificate dai processi di scambio termico. Resta inteso il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e delle misure di tutela previste dal Piano di tutela delle Acque Regionali (PTAR) di cui alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e delle relative norme tecniche di attuazione e dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo;

p) pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore da una sorgente di calore a bassa entalpia e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata, in cui una delle due sorgenti è il sottosuolo;

q) potenza termica e/o frigorifera utile: potenza di progetto erogata da un impianto geotermico nella condizione di esercizio più gravosa in modalità riscaldamento e in modalità raffrescamento;

r) proprietario: si intende la persona fisica o giuridica proprietaria del terreno sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto geotermico oppure il proprietario dell'immobile a cui l'impianto stesso è asservito;

s) Registro regionale degli Impianti Geotermici (RIG): banca dati informatizzata di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 3/2016, contenente i dati tecnici delle installazioni, compresi gli elementi funzionali alla localizzazione e alla georeferenziazione degli impianti;

t) Sistema Informativo Territoriale (SIT) geotermia: sistema informativo regionale con funzioni di raccolta, elaborazione e ricerca dei dati, delle informazioni tecnico-scientifiche, vincolistiche e dei divieti utili alla corretta pianificazione delle indagini necessarie alla progettazione e alla realizzazione degli impianti geotermici di cui alla legge regionale 3/2016 e al presente regolamento;

u) falda superficiale o falda freatica: falda acquifera limitata solo inferiormente da terreni impermeabili, alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico.

Art. 3.

Divieti e vincoli

1. All'installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento si applicano i divieti e i vincoli di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2016. In particolare, è vietata l'installazione di impianti nelle aree di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del predetto articolo.

2. Il divieto di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 3/2016 si applica alle aree individuate nella Carta idro-geo-termica regionale, per una estensione calcolata nel raggio di duecento metri dai punti di emissioni di gas endogeno noti, nonché da flusso incontrollato di fluidi e gas da pozzi denominato "blowout". L'installazione di impianti ricadenti in un raggio di ulteriori ottocento metri dai punti di emissione di gas endogeno noti, nonché

da "blowout" da pozzi come sopra descritto, è consentita nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle determinazioni regionali n. A00271 del 19 gennaio 2012 (Aree indiziate di emissione pericolosa di Anidride Carbonica (CO₂) nei territori dei Comuni di Castel Gandolfo, Ciampino, Marino e Roma (Municipi X, XI, XII). Nuove direttive agli uffici regionali competenti ai fini del rilascio dei pareri ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01) e n. G10802 del 26 settembre 2016 (Aree indiziate di emissione pericolosa di Anidride Carbonica (CO₂) nel Territorio del Comune di Fiumicino (località Isola Sacra): direttive ai fini del rilascio dei relativi pareri ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01), nonché di quanto prescritto dai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento.

3. Le aree oggetto del divieto d'installazione ai sensi del comma 2 sono indicate e descritte anche nel sistema informativo territoriale regionale geotermia, di seguito SIT geotermia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), oltre che nella Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5.

4. È vietato lo scarico in fognature per scopi geotermici delle acque prelevate da falda o da corpo idrico superficiale.

5. Su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) si esprime, sentita la struttura regionale competente in materia di valorizzazione delle georisorse, previa valutazione delle possibili interferenze sulla base dei criteri generali di cui al comma 6.

6. Ai fini della valutazione delle possibili interferenze tra due o più sistemi di sfruttamento della risorsa geotermica si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) profondità dei pozzi di prelievo e reimmissione;
- b) distanza tra pozzi di prelievo e di reimmissione;
- c) profondità della falda intercettata;
- d) interconnessione tra falde diverse;
- e) compatibilità idrogeochimica e fisica delle acque prelevate.

7. Le interferenze, valutate secondo i criteri di cui al comma 6, sono altresì basate sulla relazione geo-idrogeologica sito specifica di cui all'articolo 9, comma 3, lettera i), redatta dal professionista incaricato, contenente tutti i dati rilevati in campo utili ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al medesimo comma 6 e sull'istruttoria tecnica ed amministrativa comprensiva degli elaborati tecnici approvati dai provvedimenti di rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 22/2010.


Art. 4.

Caratteristiche del RIG e relative modalità di registrazione e gestione

1. Il RIG è la banca dati regionale, articolata in ambiti territoriali, contenente:

a) i dati generali degli impianti di cui al presente regolamento presenti sul territorio regionale, con distinzione tra impianti a circuito aperto e impianti a circuito chiuso;

b) i dati anagrafici del proprietario dell'impianto, nonché del professionista incaricato del progetto relativo alla realizzazione dell'impianto medesimo;



c) i dati del progetto per la realizzazione dell'impianto di cui al comma 3, i dati relativi alla certificazione di fine lavori di cui al comma 4, nonché i dati e le informazioni concernenti il procedimento autorizzatorio previsto per tipologia di impianto ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

2. Il RIG è realizzato e gestito dalla Regione sulla base delle indicazioni tecniche previste nella Convenzione tra la Regione e l'Università degli studi Roma Tre, reg. cron. n. 12030, sottoscritta in data 11 novembre 2009, e del relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data 28 marzo 2017. La realizzazione e la gestione del RIG sono effettuate garantendo l'interoperabilità con il SIT geotermia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t).

3. Prima dell'avvio dei lavori il proprietario dell'impianto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3/2016, è tenuto a registrare presso il RIG il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto medesimo, allegando un modulo con le seguenti informazioni:

- a) localizzazione dell'impianto;
- b) descrizione dell'impianto e delle relative caratteristiche tecniche;
- c) dati anagrafici del proprietario e nominativo del tecnico incaricato della progettazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, attestante:
 - 1) la titolarità del diritto di proprietà del terreno sul quale si intende realizzare l'impianto nonché, dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'impianto medesimo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r);
 - 2) il rispetto dei divieti e dei vincoli di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4.

4. Ad avvenuta registrazione, il RIG produce un codice identificativo dell'impianto. Entro un anno dalla data di registrazione il proprietario dell'impianto provvede a certificare la conclusione dei lavori, attraverso la compilazione della sezione del RIG dedicata a tale scopo. Nel caso di installazione delle sonde geotermiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), g), i) ed 1), alla dichiarazione di conclusione dei lavori è accompagnata la documentazione attestante la regolare esecuzione della prova Ground Response Test (GRT) secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.

5. Il trattamento dei dati personali relativi ai soggetti tenuti a registrarsi al RIG ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2016, è effettuato nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;

6. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento n. 2016/679/UE. Al fine

del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, LAZIOcrea SpA è nominata responsabile del trattamento secondo le istruzioni operative di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 840 e sue eventuali successive modificazioni.

Art. 5.

Criteria per la redazione della Carta idro-geo-termica regionale

1. La Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 3/2016, è composta da tre riproduzioni cartografiche, in scala 1:250.000, riportate agli allegati A, B e C del presente regolamento, di seguito indicate:

- a) carta che descrive la naturale vocazione del territorio regionale all'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia mediante impianti a circuito chiuso;
- b) carta che descrive la naturale vocazione del territorio regionale all'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia mediante impianti a circuito aperto;
- c) carta che descrive la naturale vocazione del territorio regionale all'utilizzo delle risorse geotermiche di alta, media bassa entalpia ai sensi del decreto legislativo 22/2010.

2. Nella redazione delle riproduzioni cartografiche di cui al comma 1, basata su modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi, descritti nella legenda della carta stessa, sono riportati, tra l'altro, i vincoli allo sfruttamento delle risorse geotermiche presenti sul territorio regionale ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Al fine di garantire l'interoperabilità dei diversi livelli informativi, le riproduzioni cartografiche di cui al comma 1 sono inserite, altresì, nel SIT geotermia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t).

Art. 6.

Tipologie di impianti

1. Al fine della realizzazione e della gestione delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, gli impianti si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) impianto a circuito chiuso, a servizio di edifici esistenti in assenza di alterazioni dei volumi e delle superfici, di cambi di destinazione d'uso, di interventi su parti strutturali, di aumento delle unità immobiliari, di incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

- 1) potenza inferiore a 50 kilowatt (kW);
- 2) profondità massima delle sonde geotermiche fino a 120 metri (m);

b) impianto a circuito chiuso, a servizio di edifici esistenti in assenza di alterazioni dei volumi e delle superfici, cambi di destinazione d'uso, interventi su parti strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

- 1) potenza maggiore o uguale a 50 kW ed inferiore a 100 kW;
- 2) profondità massima delle sonde geotermiche fino a 120 m;



c) impianto a circuito chiuso, a servizio di edifici esistenti in assenza di alterazioni dei volumi e delle superfici, cambi di destinazione d'uso, interventi su parti strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

1) potenza inferiore a 50 kW;

2) profondità delle sonde geotermiche maggiore o uguale a 120 m e fino a 400 m;

d) impianto a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti in assenza di alterazioni dei volumi e delle superfici, cambi di destinazione d'uso, interventi su parti strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

1) potenza maggiore o uguale a 50 kW e inferiore a 100 kW;

2) profondità delle sonde geotermiche maggiore o uguale a 120 m e fino a 400 m;

e) impianto a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti in assenza di alterazioni dei volumi e delle superfici, cambi di destinazione d'uso, interventi su parti strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

1) potenza maggiore o uguale a 100 kW e inferiore a 500 kW;

2) profondità massima delle sonde geotermiche fino a 400 m;

f) impianto a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti con alterazioni dei volumi e delle superfici, cambi di destinazione d'uso, interventi su parti strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

1) potenza inferiore a 50 kW;

2) profondità massima delle sonde geotermiche fino a 400 m;

g) impianto a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti con alterazioni dei volumi e delle superfici, cambi di destinazione d'uso, interventi su parti strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

1) potenza maggiore o uguale a 50 kW e inferiore a 500 kW;

2) profondità massima delle sonde geotermiche fino a 400 m;

h) impianto a circuito chiuso a servizio di edifici nuovi con le seguenti caratteristiche:

1) potenza inferiore a 50 kW;

2) profondità massima delle sonde geotermiche fino a 400 m;

i) impianto a circuito chiuso a servizio di edifici nuovi con le seguenti caratteristiche:

1) potenza maggiore o uguale a 50 kW e inferiore a 500 kW;

2) profondità massima delle sonde geotermiche fino a 400 m;

l) impianto a circuito chiuso con le seguenti caratteristiche:

1) con potenza maggiore o uguale a 500 kW e inferiore a 2000 kW;

2) con profondità massima delle sonde geotermiche di 400 m;

m) impianto a circuito aperto bilanciato, su corpo idrico superficiale o su falda acquifera sotterranea con le seguenti caratteristiche:

1) con potenza inferiore a 1000 kW;

2) con profondità fino a 400 m;

n) impianto a circuito aperto bilanciato, su corpo idrico superficiale o su falda acquifera sotterranea con le seguenti caratteristiche:

1) con potenza uguale o maggiore a 1000 kW ed inferiore a 2000 kW;

2) con profondità fino a 400 m;

o) impianto a circuito aperto non bilanciato, su corpo idrico superficiale o su falda acquifera sotterranea con le seguenti caratteristiche:

1) con profondità fino a 400 m;

2) con potenza inferiore a 1000 kW;

p) impianto a circuito aperto non bilanciato, su corpo idrico superficiale o su falda acquifera sotterranea con le seguenti caratteristiche:

1) con profondità fino a 400 m;

2) con potenza uguale o maggiore a 1000 kW ed inferiore a 2000 kW.

Art. 7.

Criteria e modalità per la presentazione della comunicazione per l'installazione delle sonde geotermiche per la realizzazione degli impianti a circuito chiuso di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).


1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 3/2016, l'installazione di sonde geotermiche per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), costituisce attività ad edilizia libera. Il proprietario, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera r), è tenuto a presentare al comune nel cui territorio è effettuata l'installazione, almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, una comunicazione in cui sono riportati i relativi dati anagrafici e i dati catastali del sito. Qualora il proprietario del terreno sia un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, alla comunicazione è allegata, altresì, una dichiarazione di assenso del proprietario del terreno. La comunicazione è sottoscritta da un tecnico abilitato in materia di progettazione di impianti ai sensi della normativa vigente ed è corredata dai relativi elaborati progettuali e dai dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, che asseveri:

a) la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e la compatibilità degli stessi con le disposizioni normative in materia sismica e di rendimento energetico nell'edilizia, nonché il rispetto dei vincoli e dei divieti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4;

b) l'assenza di alterazioni dei volumi e delle superfici, di cambi di destinazione d'uso, di interventi su parti strutturali, di aumento delle unità immobiliari, di incremento dei parametri urbanistici.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati altresì:

a) la copia del codice identificativo dell'avvenuta registrazione al RIG di cui al precedente articolo 4, comma 4;



b) una dettagliata relazione tecnica, corredata dai relativi elaborati progettuali, a firma di un progettista abilitato;

c) una relazione geologica e idrogeologica sito specifica, a firma di un geologo abilitato;

d) per pozzi di profondità superiore a 30 metri dal piano campagna, copia della comunicazione inviata al dipartimento per il servizio geologico presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale).

3. Il proprietario dell'impianto, prima di effettuare la comunicazione di cui al comma 1, provvede all'iscrizione al RIG ai sensi dell'articolo 4.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 3/2016, le procedure di cui al presente articolo sono escluse dalla verifica regionale di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Sono fatti salvi gli impianti di cui al comma 5, le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. L'installazione di impianti disciplinati dal presente articolo ricadenti, anche in parte, all'interno di aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche o istituite ai sensi della legge regionale n. 29 del 1997 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è condizionata al nulla osta dell'ente di gestione delle aree naturali protette, nonché alla procedura regionale di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 132 del 27 febbraio 2018. Gli impianti ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 sono sottoposti, altresì, alla procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità ambientale di cui alla medesima delibera di Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132.

6. Nei casi di installazione degli impianti di cui al presente articolo in aree soggette a tutela archeologica, paesaggistica e ambientale ed in tutti i casi in cui siano necessari ulteriori atti di assenso previsti da norme statali e regionali, l'amministrazione comunale competente provvede all'acquisizione dei medesimi secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche.

7. Il proprietario è tenuto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2016, nonché dell'articolo 4, comma 4, del presente regolamento, entro un anno

dalla data di registrazione al RIG, a certificare l'avvenuta conclusione dei lavori compilando la sezione del RIG dedicata a tale scopo.

8. Per le installazioni degli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), la certificazione dell'avvenuta conclusione dei lavori presso il RIG è subordinata all'esecuzione della prova Ground Response Test (GRT) di cui al successivo articolo 11 e alla presentazione della relativa documentazione.

Art. 8.

Criteri e modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione delle sonde geotermiche per la realizzazione degli impianti a circuito chiuso di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 3/2016, l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso, come individuate dall'articolo 6, comma 1, lettere da c) a l), è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. La segnalazione certificata, comprensiva dei dati anagrafici del proprietario, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), dei dati catastali del sito, nonché di una dichiarazione di assenso del proprietario del terreno, qualora si tratti di un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, è presentata, attraverso lo Sportello Unico Edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente, in qualità di autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Alla SCIA sono allegati:

a) una relazione del progettista abilitato, corredata dai relativi elaborati progettuali che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e la compatibilità degli stessi con le disposizioni normative in materia sismica e di rendimento energetico nell'edilizia;

b) una relazione geologica e idrogeologica sito-specifica a firma di un geologo abilitato;


c) i dati anagrafici dell'impresa cui sono affidati i lavori, nonché il Documento di Regolarità Contributiva ad eccezione delle imprese individuali;

d) le istanze relative a ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;

e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA;

f) la copia del codice identificativo dell'impianto registrato ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

g) una asseverazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, circa l'assenza di alterazioni dei volumi e delle su-



perfici, di cambi di destinazione d'uso, di interventi su parti strutturali, di aumento delle unità immobiliari, di incremento dei parametri urbanistici per gli impianti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 6;

h) per pozzi di profondità superiore a 30 metri dal piano campagna, copia della comunicazione inviata al dipartimento per il servizio geologico presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale).

2. Per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *l)*, la relazione geologica di cui alla lettera *b)* è corredata, altresì, dalla stima degli effetti termici del campo geotermico secondo le indicazioni di cui all'articolo 11, comma 8.

3. L'installazione di sonde di cui al presente articolo può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allo Sportello Unico Edilizia, il quale trasmette contestualmente la segnalazione ed i documenti allegati all'autorità competente di cui al comma 1. Ove siano necessari atti di assenso, pareri e verifiche preventive ai sensi del comma 1, lettera *d)*, l'installazione medesima può essere iniziata, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 3 della legge 241/1990, al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello unico ne dà comunicazione all'interessato.

4. L'autorità competente, in caso di accertata carenza dei dati o della documentazione richiesta al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

5. Qualora sia possibile conformare i requisiti per l'installazione delle sonde e i suoi effetti alla normativa vigente o provvedere a sanare l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione allegata, l'autorità competente, con atto motivato, invita il proprietario a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime.

6. In difetto di adozione da parte del proprietario delle misure nel termine fissato dall'autorità competente ai sensi del comma 5, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di trenta giorni di cui al comma 4, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il proprietario comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

7. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge 241/1990, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nella sottoscrizione delle relazioni as-

severate di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *g)*, il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri che l'asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *g)* ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.

8. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA e dei relativi allegati di cui al comma 1 dalla quale risulti la data di presentazione della segnalazione medesima, la documentazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché degli ulteriori atti eventualmente necessari al fine dell'avvio dei lavori ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990.


9. Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario comunica al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL e Cassa Edile dell'impresa. Qualora, successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario comunica al Comune e all'autorità-competente i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

10. Il proprietario dell'impianto, prima di effettuare la segnalazione di cui al comma 1, provvede all'iscrizione al RIG di cui all'articolo 4.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 3/2016, le procedure di cui al presente articolo, ad eccezione degli impianti di cui al comma 12 e di cui al comma 13, sono escluse dalla verifica regionale di assoggettabilità di valutazione di impatto ambientale. Sono fatte salve, altresì, le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12. Agli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *l)*, si applica la procedura regionale di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. La verifica è richiesta dal proprietario dell'impianto tramite apposita istanza da presentare alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, completa della documentazione prescritta al paragrafo 3.3, dell'Allegato A alla delibera della Giunta regionale n. 132 del 27 febbraio 2018.

13. L'installazione di impianti disciplinati dal presente articolo ricadenti, anche in parte, all'interno di aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche o istituite ai sensi della legge regionale n. 29 del 1997 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche è condizionata al nulla osta dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, nonché alla procedura regionale di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale secondo i criteri e le



modalità di cui all'Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 132 del 27 febbraio 2018. Gli impianti ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 sono sottoposti, altresì, alla procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità ambientale di cui alla medesima delibera di Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132.

14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il proprietario è tenuto, entro un anno dalla data di registrazione al RIG, a certificare l'avvenuta conclusione dei lavori compilando la sessione dedicata del RIG a tale scopo. Il rilascio della certificazione dell'avvenuta conclusione dei lavori da parte del RIG è subordinato all'esecuzione della prova Ground Response Test (GRT) di cui al successivo articolo 11 e alla presentazione della relativa documentazione.

15. Per le installazioni degli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *d*), *e*), *g*), *i*) ed *l*), la certificazione dell'avvenuta conclusione dei lavori nel RIG ai sensi del comma 14, è subordinato alla presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione della prova Ground Response Test (GRT) secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.

Art. 9.

Criteri e modalità per la presentazione dell'autorizzazione unica per l'installazione degli impianti a circuito aperto di cui all'articolo 6, comma 1, lettere m), n), o) e p) e per la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 3/2016 la costruzione e l'esercizio degli impianti a circuito aperto di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *m*), *n*), *o*) e *p*), sono soggetti ad autorizzazione unica, come disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta dal proprietario, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *r*), alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), nel rispetto della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e del decreto legislativo n. 152 del 2006. Qualora il proprietario del terreno sia un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, alla richiesta è allegata, altresì, una dichiarazione di assenso del proprietario del terreno. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica la Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia territorialmente competente:

a) valuta il grado di interferenza con altri sistemi di prelievo delle acque sotterranee e superficiali nonché la non sussistenza di variazioni dei parametri chimico-fisici e batteriologici delle acque di prelievo e di re-iniezione nelle stesse formazioni di provenienza, sulla base dell'attestazione di invarianza della qualità chimica delle acque ai sensi dell'articolo 13, comma 3 allegata all'istanza di autorizzazione;

b) rilascia il titolo di concessione per piccole derivazioni di acqua ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive mo-

difiche, secondo i rispettivi regolamenti e, nel caso di richiesta di resa nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, rilascia l'autorizzazione unica anche ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) può richiedere al proprietario ulteriori prelievi ed analisi chimiche su un set di analisi diversi da quelli individuati dal successivo articolo 13;

d) procede ad acquisire, altresì, il parere ai fini idraulici ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 3716 del 5 luglio 1999 per impianti a circuito aperto bilanciato e non bilanciato con presa e resa da corpo idrico superficiale e presa da corpo idrico sotterraneo e resa in corpo idrico superficiale.

3. Il proprietario presenta istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti, previa autorizzazione ad effettuare ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 1775/1933, corredata dai seguenti elaborati:

a) progetto definitivo dell'impianto da realizzare;

b) relazione tecnica, allegata al progetto definitivo, contenente i seguenti dati ed elementi minimi:

1) dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale e del documento di regolarità contributiva ad eccezione delle imprese individuali;

2) potenza dell'impianto in progetto ed indicazioni sulle sue caratteristiche tecniche;

3) portata media e massima della derivazione di acqua e relativi tempi di prelievo;

4) indicazione della temperatura dell'acqua di prelievo e di re-iniezione;

5) indicazioni riguardo alle caratteristiche progettuali dei pozzi di prelievo e di restituzione con particolare riguardo alle profondità ed agli spessori dei tratti finestrati;

6) modello stratigrafico ed idrogeologico del sottosuolo dell'area di influenza dei pozzi in progetto relativi all'acquifero interessato;


7) stima della permeabilità idraulica e della temperatura dell'acquifero, della direzione di deflusso della falda e del gradiente idraulico;

8) ubicazione georeferenziata dei pozzi in progetto;

9) rilevamento e ricognizione di tutte le utenze d'acqua che interessino il medesimo acquifero, con indicazione del loro utilizzo, esistenti in un raggio di 500 metri dalla reiniezione.

c) elaborati grafici delle opere di presa e dell'impianto di utilizzazione del calore geotermico, comprensivi della cartografia di cui alla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e dello stralcio catastale.

d) atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali oppure dichiarazione di atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nel quale siano indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o di altro diritto reale da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario stesso;



e) copia dei titoli per la ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 1775/1933;

f) per pozzi di profondità superiore a 30 metri dal piano campagna, copia della comunicazione inviata al dipartimento per il servizio geologico presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale);

g) copia del codice identificativo dell'impianto di cui al comma 4 del precedente articolo 4;

h) studio di indagine preventiva ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante i seguenti elementi e dati utili minimi obbligatori:

1) analisi dei parametri chimico-fisici, al fine di stabilire le caratteristiche qualitative delle acque prelevate e restituite ai sensi del successivo articolo 13;

2) la differenza massima tra la temperatura media dell'acquifero sotterraneo e/o superficiale e la temperatura media delle acque restituite nella medesima falda o in corpo idrico superficiale;

i) relazione geo-idrogeologica sito specifica, contenente i seguenti dati ed elementi minimi:

1) numero di opere di presa e resa;

2) distanza tra le opere di presa e quelle di resa;

3) tipologia di collettamento;

4) dimensione e la profondità delle opere di presa e di resa;

5) descrizione delle motivazioni per le quali si procede alla realizzazione dell'opera di presa e resa;

6) superficie in metri quadrati dell'area interessata dalle opere di presa e resa;

7) prove di emungimento sulle opere di presa con indicazione degli andamenti degli abbassamenti in funzione del tempo e delle portate emunte, loro interpretazione e definizione del cono di abbassamento, indicazioni sull'eventuale interferenza idraulica tra le opere di presa e di resa;

8) valutazione della possibile interferenza con altre opere di captazione;

9) valutazione della possibile interferenza tra le opere di presa e resa e con le altre opere di captazione al fine di evitare fenomeni di cattura delle acque restituite e/o di eventuale interferenza con altre opere di presa o resa di terzi;

10) descrizione dei potenziali effetti sull'andamento piezometrico e sulle temperature della falda oggetto di restituzione, in ragione sia delle portate restituite previste che della trasmissività dell'acquifero, utilizzando formulazioni analitiche o, preferibilmente, modelli di trasporto analitici o numerici;

11) nel caso di impianti a circuito aperto non bilanciato, i risultati delle prove effettuati sulla portata di emungimento reale (portata di progetto), con il dettaglio delle modalità di gestione delle restanti portate;

12) descrizione dell'assetto tettonico dell'area relativo alla presenza di faglie e/o fratture.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4-bis del d.lgs. 22/2010, nonché dell'articolo 4, comma 1 bis della l.r.

3/2016, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alla costruzione e all'esercizio degli impianti a circuito aperto di cui al presente articolo si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011, tramite apposita dichiarazione da presentare al comune territorialmente competente secondo le modalità e i termini indicati dal succitato articolo 6.


5. Il proprietario dell'impianto, prima di effettuare la comunicazione di cui ai commi 1 e 4, provvede all'iscrizione al RIG di cui all'articolo 4.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge regionale 3/2016, le procedure di autorizzazione relative agli impianti di cui al presente articolo, ad eccezione degli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere m) e o), nonché degli impianti di cui al comma 4, sono soggette alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. La verifica è richiesta dal proprietario dell'impianto tramite apposita istanza da presentare alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, completa della documentazione prescritta al paragrafo 3.3, dell'Allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 132 del 27 febbraio 2018. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. L'installazione di impianti disciplinati al comma 1 del presente articolo ricadenti, anche in parte, all'interno di aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche o istituite ai sensi della legge regionale n. 29 del 1997 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è condizionata al nulla osta dell'ente gestore dell'area naturale protetta, nonché alla procedura regionale di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato A, della delibera di Giunta regionale n. 132 del 27 febbraio 2018. Gli impianti ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 sono sottoposti, altresì, alla procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità ambientale di cui alla medesima delibera di Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il proprietario è tenuto, entro un anno dalla data di registrazione al RIG, a certificare l'avvenuta conclusione dei lavori relativi agli impianti disciplinati dal presente articolo compilando la sessione dedicata del RIG a tale scopo.

9. Ai fini dei procedimenti di cui ai commi 1 e 4, restano ferme le disposizioni recanti le modalità di pubblicazione e di applicazione dei canoni concessori a norma del regio decreto n. 1775 del 1933.



Art. 10.

Modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti. Principi generali

1. Il dimensionamento e la progettazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono effettuati da professionisti, appartenenti alle competenti categorie professionali, abilitati ed iscritti al relativo albo professionale.

2. Nella realizzazione e nella gestione degli impianti:

a) è vietata la proliferazione della flora batterica o la dissoluzione di metalli pesanti nelle acque sotterranee o superficiali;

b) è obbligatoria la certificazione dei materiali impiegati per l'installazione degli impianti secondo le norme vigenti;

c) è vietata l'alterazione delle caratteristiche chimico fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati, nonché la provocazione di fenomeni di inquinamento di alcun genere;

d) i materiali utilizzati devono essere ecocompatibili, ove consentito dalla natura degli impianti utilizzati e ove ciò non precluda la corretta esecuzione delle opere. Non è in ogni caso ammesso l'utilizzo di materiali plastici clorurati che interferiscono con il sottosuolo e con i corpi idrici;

e) il fluido da utilizzare nel circuito termico deve essere a basso impatto ambientale, preferibilmente acqua potabile, eventualmente addizionata con glicole etilene o glicole propileno atossico e biodegradabile per uso alimentare. Non è in ogni caso ammesso l'utilizzo di alcoli e di altri fluidi refrigeranti, nonché l'utilizzo di inibitori della corrosione.

3. È vietata, altresì, la realizzazione di impianti che prevedono l'installazione dell'evaporatore/condensatore direttamente nel terreno.

4. In relazione alle perforazioni, sono obbligatorie le seguenti misure:

a) sono eseguite con tecnologie e procedure adeguate, per evitare la messa in comunicazione delle eventuali falde sovrapposte, mediante sigillatura all'esterno, su tutta la superficie della perforazione con materiali e metodologie idonee e realizzate a regola d'arte;

b) è dichiarato, a cura del proprietario, in sede di richiesta di autorizzazione all'installazione dell'impianto, l'eventuale utilizzo di fluidi diversi dall'acqua. Alla dichiarazione suddetta è allegata la scheda tecnica degli additivi presenti nel fluido utilizzato;

c) la preparazione dei fluidi di perforazione è realizzata in appositi contenitori di dimensioni tali da non disperdere il liquido nel suolo circostante;

d) i fluidi di perforazione sono contenuti durante la lavorazione in vasche di materiale idoneo, al di sopra del piano campagna;

e) il terreno sotto la perforatrice in corrispondenza del foro sia è protetto da eventuali infiltrazioni inquinan-

ti, mediante, a titolo esemplificativo, teli impermeabili e vasche di raccolta. Vanno altresì impedito le infiltrazioni di acque superficiali tramite una adeguata sistemazione dell'area circostante il foro di perforazione stesso. Nelle aree di cantiere devono essere presenti idonei prodotti oleo-assorbenti.

5. L'impianto deve essere munito di ulteriori strumenti di misurazione in grado di rilevare le variabili di interesse. Tali strumenti sono funzionali al monitoraggio in corso d'opera del sistema geotermico e alla verifica dell'efficienza e degli eventuali malfunzionamenti dell'impianto. A titolo esemplificativo, gli strumenti da utilizzare sono:

a) termometro;

b) manometro;

c) misuratore di portata;

d) contatore elettrico.

6. Le perforazioni devono rispettare le distanze dal limite di proprietà previste ai sensi del codice civile e dei regolamenti comunali.

7. Le eventuali acque prodotte dalla condensa sulle pareti degli scambiatori sono raccolte e smaltite secondo la normativa vigente in materia; in ogni caso non devono essere scaricate in falda o direttamente in corpo idrico superficiale.

Art. 11.

Modalità tecnico-operative per la progettazione l'installazione e la gestione degli impianti geotermici a circuito chiuso

1. Nei casi in cui ai sensi del presente regolamento è prescritta l'esecuzione del Ground Response Test (GRT), la relativa prova deve essere condotta su una sonda cosiddetta "pilota", che, successivamente, può entrare a far parte del campo sonde complessive.

2. L'elaborazione del test, di durata minima di settanta-due ore, deve fornire in *output*, tenendo conto dell'eventuale effetto del moto dell'acqua di falda e della direzione prevalente del flusso, almeno i seguenti valori:

a) resistenza termica dello scambiatore geotermico;

b) conduttività termica media del sottosuolo;


c) temperatura media del sottosuolo indisturbato.

3. Al fine di garantire la raccolta di dati sufficienti per consentire l'elaborazione statistica degli stessi, il numero di acquisizioni non deve essere inferiore a una per minuto.

4. La misurazione delle portate circolanti nel circuito è effettuata da un sensore con precisione non inferiore al 2 per cento.

5. Le tubazioni dell'impianto di prova sono opportunamente isolate così come le parti che risultano essere in contatto diretto con il fluido termovettore al fine di una corretta conduzione della prova.

6. L'installazione delle sonde geotermiche di cui al presente articolo, è eseguita secondo i criteri e le specifiche tecniche descritte nelle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) 11466:2012 e 11467:2012 "Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti per il dimensionamento e la progettazione".



7. Gli impianti sono muniti dei necessari strumenti di sicurezza. In particolare:

a) ogni singola sonda è dotata di propria saracinesca di intercettazione con mandata e ritorno;

b) l'impianto è dotato di valvola di sicurezza tarata in modo tale da evitare che sul piede di sonda, la pressione superi quella nominale di esercizio;

c) su ogni sonda sono presenti valvole di bilanciamento;

d) sul circuito sonde, sono presenti valvole di bilanciamento;

e) sul circuito sonde è montato un flussostato che interrompa la circolazione del fluido nelle sonde in presenza di anomalie quali il calo di pressione che potrebbe essere indice di perdita nel circuito.

8. Fermo quanto previsto dal comma 1, il dimensionamento di sonde geotermiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), è effettuato anche secondo i requisiti ambientali di cui alla norma UNI 11468:2012 e sulla base dei carichi termici scambiati con il sottosuolo. I carichi termici sono determinati elaborando una stima dell'impronta energetica e della successiva analisi come definite alle lettere a) e n) dell'articolo 2. In particolare, deve essere prodotta una modellazione del trasporto di calore in falda, con metodi adeguati al contesto geologico. La simulazione degli effetti nello scenario futuro estate-inverno comprende un periodo non inferiore a quindici anni.

9. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecniche emanate anche in materia ambientale dall'UNI e dall'*International Organisation for Standardization* (ISO).

Art. 12.

Modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti geotermici a circuito aperto

1. L'installazione di impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da m) a p) è eseguita secondo le modalità tecnico-operative stabilite nelle norme UNI 11590:2015 "Pozzi per acqua-progettazione" e deve prevedere la realizzazione di presidi sulle tubazioni, a monte e a valle della pompa di calore, per il prelievo periodico di campioni d'acqua su cui effettuare accertamenti analitici.

2. Nel caso in cui siano presenti acque ricche in gas quali anidride carbonica, acido solfidrico e metano di origine endogena o biologica che possono formare bolle dal pozzo di prelievo al pozzo di restituzione, l'impianto deve essere mantenuto in pressione per contenere i gas in soluzione.

3. In caso di opere di prelievo e di reiniezione realizzate in aree oggetto di contaminazione o contaminazione potenziale ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 240 del decreto legislativo 152 del 2006 e dove siano attivate le procedure di bonifica o di messa in sicurezza ai sensi del Titolo V, Parte IV, del medesimo decreto legislativo, al fine di garantire che la realizzazione e l'atti-

vazione dell'impianto geotermico non crei pregiudizio o non comprometta le attività di caratterizzazione, bonifica e monitoraggio realizzate o in corso di realizzazione, il proprietario trasmette alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente in sede di procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 9, una perizia, che attesti che l'utilizzo delle acque non peggiori ulteriormente la qualità delle stesse, non acceleri la diffusione degli inquinanti in falda, non comprometta l'eventuale bonifica o messa in sicurezza, non trasferisca l'inquinamento ad altri corpi idrici, o ad altre falde o corpi idrici superficiali.

4. Il dimensionamento degli impianti è effettuato nel rispetto dei requisiti ambientali di cui alla norma UNI 11468:2012 e sulla base dei carichi termici scambiati con il sottosuolo. I carichi termici sono determinati elaborando una stima dell'impronta energetica e della relativa analisi come definite all'articolo 2, lettere n) ed a). In particolare, deve essere prodotta una modellazione del trasporto di calore in falda, con metodi adeguati al contesto geologico. La simulazione degli effetti nello scenario futuro estate-inverno deve comprendere un periodo non inferiore a quindici anni.

Art. 13.

Analisi e controllo per l'attestazione dell'invarianza chimica

1. Per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da m) a p), è richiesta al fine del rilascio dell'autorizzazione unica, un'attestazione preventiva, redatta da un professionista abilitato, circa l'invarianza di qualità chimica tra le acque prelevate e quelle restituite.

2. L'invarianza di qualità chimico-fisica, di cui al comma 1, è attestata dal professionista abilitato se il set analitico di cui al comma 6 presenta le stesse caratteristiche delle acque prelevate rispetto a quelle reimmesse nella stessa falda.

3. In deroga al comma 2, è ammissibile una variazione della temperatura delle acque reimmesse con un incremento o un decremento massimo di temperatura di 5 °C rispetto alla temperatura media annuale della falda valutata in fase progettuale. In ogni caso la temperatura delle acque reimmesse non potrà essere superiore ai 21 °C, fatta salva la presenza di acque con anomalie geotermiche di origine naturale. Tali anomalie sono adeguatamente documentate.

4. La misura delle temperature della falda è effettuata in un punto del circuito a monte della pompa di calore e la temperatura delle acque reimmesse è misurata in un punto posto a valle della macchina sulla bocca pozzo dell'opera di resa. La misura delle temperature deve essere effettuata utilizzando sonde di temperatura con precisione di almeno 0,02°C. A tal fine possono essere impiegati anche sistemi per la registrazione di dati cosiddetti "datalogger" e sistemi di lettura tramite connessione senza fili cosiddetti "wireless".



5. Al fine della verifica da parte dell'autorità competente, il proprietario fornisce nell'ambito del procedimento unico di cui al precedente articolo 9, le risultanze delle analisi di campionamento sulle acque emunte e di restituzione, entro trenta giorni dalla comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto.

6. I prelievi e le analisi dei campioni prelevati devono essere effettuati da un laboratorio certificato ai sensi della normativa vigente in materia nella medesima giornata e condotti preferibilmente in un arco di tempo compatibile col tempo di transito delle acque nell'impianto. Il set analitico minimo previsto comprende:

a) parametri chimico-fisici: temperatura, pH, conducibilità (p redox) a 20°C, residuo fisso a 180°C, durezza totale, alcalinità, Fe²⁺, Fe³⁺, Mn, Mg, Ca, bicarbonati (HCO₃), (CaCO₃), cloruri, solfati;

b) parametri microbiologici: legionella, salmonelle, carica batterica a 22°C, carica batterica a 37°C, *Pseudomonas aeruginosa*, *Aeromonas hydrophila*, *Clostridium sp.*, carica micotica.

7. Il proprietario registra nel RIG, nella sezione all'uso dedicata, i risultati del monitoraggio dell'invarianza chimica secondo lo schema di cui all'Allegato D.

8. Nel caso in cui vengano accertate variazioni tra i valori misurati nell'acqua prelevata e in quella restituita, il proprietario ha l'obbligo di segnalarle alle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d).

9. Le autorità competenti possono richiedere ulteriori approfondimenti con nuovi prelievi di campioni e analisi di aggiuntivi sui parametri chimico-fisici, con oneri a carico del proprietario.

10. Le analisi descritte nel presente articolo devono essere ripetute almeno una volta l'anno e i risultati sono trasmessi alle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d).

Art. 14.

Vigilanza, sanzioni ed obblighi del proprietario

1. Alla vigilanza e al controllo dei divieti e dei vincoli previsti all'articolo 3 del presente regolamento nonché dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2016, provvede l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), ovvero le province, la Città Metropolitana di Roma Capitale o i comuni rispettivamente competenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative ai sensi del presente regolamento, anche tramite l'utilizzo delle informazioni e dati utili contenuti nel RIG di cui all'articolo 4.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 3 del 2016, anche attraverso ispezioni sul luogo dell'impianto per la verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche disciplinate dal presente regolamento e del relativo titolo abilitativo sia in fase di realizzazione e sia in fase di esercizio.

3. Durante la fase di esercizio degli impianti si applicano, altresì, le disposizioni di cui al Capo III del regola-

mento regionale n. 30 del 23 dicembre 2020 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici".

4. All'emanazione dei provvedimenti e all'irrogazione, nei confronti del trasgressore, delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2016 provvede l'autorità di vigilanza di cui al comma 1, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

5. Il controllo e la manutenzione dell'impianto da parte del proprietario devono essere effettuati con cadenza non superiore ad un anno dalla messa in esercizio e successivamente ogni due anni indipendentemente dalla potenza installata.

6. Il proprietario è tenuto, in occasione delle verifiche ispettive da parte dell'autorità di vigilanza, ad agevolare e ad esibire, anche con la messa a disposizione di attrezzature e personale, tutte le verifiche, le ispezioni, i controlli e le misure di rilevazione, anche a scopo di studio, che l'autorità di vigilanza intenda effettuare. Il proprietario è tenuto altresì, a consentire l'accesso alle opere di presa e resa e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa autorità ritenga necessari ai fini del monitoraggio della falda e/o del corpo idrico superficiale.

Art. 15.

Collaudo e certificazione di fine lavori


1. Il proprietario comunica l'avvenuta conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 4, all'autorità competente di cui all'articolo 2 comma 1, lett. d) e, contestualmente, tramite inserimento della comunicazione nel RIG.

2. La comunicazione di cui al comma 1 comprende:

a) il certificato di fine lavori, o il certificato di collaudo ove prescritto dalla legge, redatto da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale, che non abbia rapporti di lavoro con l'impresa installatrice del sistema di geoscambio, né ove si tratti di società, sia socio o titolare di incarichi all'interno della medesima società installatrice, attestante la corretta realizzazione dell'impianto eseguite secondo le modalità tecnico-operative di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento, al quale sono allegati i seguenti documenti:

1) cronistoria della pratica: indicare i protocolli e le relative date delle istanze, eventuali integrazioni, estremi dei titoli abilitativi, data di inizio lavori, data di fine lavori;

2) planimetria dell'insediamento, in scala 1:500, riportante i punti di installazione degli impianti di geoscambio e, nel caso di opere di presa e resa, planimetria su carta tecnica regionale 1:10.000 con l'ubicazione definitiva delle opere realizzate;



3) stratigrafia del sottosuolo rilevata durante le perforazioni;

4) prove di collaudo delle singole sonde geotermiche, sottoscritti dalla ditta realizzatrice, attestanti la regolare circolazione del fluido e la tenuta alla pressione;

5) relazione tecnica dei risultati del GRT, nei casi in cui il presente regolamento prescrive tale prova;

6) schema idraulico del ciclo di utilizzo delle acque in scala 1:500 dalla presa alla resa;

7) pianta e sezione delle opere di presa e resa in scala 1:500 e scheda tecnica del contatore;

8) due fotografie, di cui una di inquadramento generale della collocazione dell'opera ed una di dettaglio in cui si evidenzia l'attrezzatura messa in opera;

9) certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori; con riferimento anche alla norma UNI 11467:2012 "Sistemi geotermici a pompa di calore - Requisiti per l'installazione" e dichiarazione di conformità degli interventi;

10) per le opere di presa, prove sulla portata emungibile: relazione tecnica descrittiva delle prove effettuate sulle opere di presa con indicazioni degli andamenti degli abbassamenti in funzione del tempo e delle portate estratte, loro interpretazione e definizione del cono di depressione, indicazioni sull'eventuale interferenza idraulica tra le opere di presa e resa oggetto della domanda, valutazione della possibile interferenza con altre opere di captazione poste in proprietà esterne, definizione dei parametri caratteristici degli acquiferi captati;

11) per le opere di resa, prove sulla portata di reimmissione: relazione tecnica descrittiva delle prove effettuate sulle opere di resa con indicazione degli andamenti degli innalzamenti in funzione del tempo e delle portate reimmesse, loro interpretazione e definizione del cono di innalzamento, indicazioni sull'eventuale interferenza idraulica tra le opere di presa e resa oggetto della domanda, valutazione della possibile interferenza con altre opere di captazione poste ad una ragionevole distanza in proprietà esterne;

12) in caso di uso pompa di calore combinato con altri utilizzi, relazione tecnica ciclo di utilizzo delle acque: relazione tecnica descrittiva delle reti di distribuzione per i diversi usi;

13) altri eventuali documenti utili alla più completa definizione delle caratteristiche qualitative o quantitative dei materiali utilizzati e/o dei sistemi adottati;

14) la dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme tecniche di settore ai sensi dell'articolo 7 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatto dall'impresa installatrice.

3. La data del certificato di fine lavori, o del certificato di collaudo ove prescritto dalla legge, è inserita nella sezione dedicata del RIG di cui all'articolo 4.

4. L'attività di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi geotermici disciplinati dal presente regolamento comprese le pompe di calore, è eseguita da professionisti qualificati ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e di prima attuazione

1. I proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti ad effettuare la registrazione al RIG di cui all'articolo 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Qualora il proprietario dell'impianto esistente non provveda alla registrazione al RIG, l'autorità di vigilanza diffida il proprietario alla regolarizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2016. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di diffida, l'autorità di vigilanza dichiara la decadenza del titolo abilitativo e provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2016, nonché dell'articolo 14 del presente regolamento.

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, approva:

a) il manuale d'uso del RIG di cui all'articolo 4, ivi comprese eventuali modalità di gestione sperimentale nella fase di avvio del medesimo RIG per un periodo massimo di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) i modelli unici della comunicazione, della segnalazione certificata di inizio attività e dell'autorizzazione unica di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento;

c) le linee guida recanti modalità applicative uniformi di gestione dei procedimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9, secondo i principi di semplificazione e razionalizzazione amministrativa nonché eventuali, ulteriori documenti attestanti specifici requisiti tecnici obbligatori a corredo delle istanze di cui ai suddetti articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 4 gennaio 2022

ZINGARETTI

(*Omissis*).

22R00393



REGOLAMENTO 31 marzo 2022, n. 3.

Regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 31 marzo 2022 - Supplemento n. 1)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all’art. 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Alla lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 4 del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: «2019-2021» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all’art. 26-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell’art. 26-bis del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 3.

Abrogazione dell’art. 340 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. L’art. 340 del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 4.

Abrogazione dell’art. 341 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. L’art. 341 del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all’allegato A al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Alla lettera F dell’allegato A al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: «2019-2021» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all’allegato C al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Dopo la tabella 1 dell’allegato C al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è inserita la seguente:

Tabella 1.1.

Dotazione organica del personale dei centri per l’impiego
(art. 1, comma 258, legge n. 30 dicembre 2018)

Categorie	A	B	C	D	Totale
	=	=	323	667	990

2. La tabella 2 dell’allegato C al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

Tabella 2 (1)

Dotazione organica complessiva del personale della giunta regionale

Personale di qualifica dirigenziale					Totale
Dirigenti del ruolo regionale					265
Personale di comparto					Totale
Categorie	A	B	C	D	5.493
	47	944	2.243	2.259	

(1) Comprensiva anche del personale di cui alle tabelle 1 e 1.1..

Art. 7.

Sostituzione dell’allegato V-bis al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. L’allegato V-bis al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Allegato V-bis (art. 104-bis)

Modalità di versamento del contributo per spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica o dell’attestazione di deposito e per i successivi adempimenti.




TABELLA 1

Aggiornata con i dati Istat di novembre 2021 (+ 3,0%)

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, DEPOSITI ED OPERE A CONTROLLO OBBLIGATORIO artt. 93-94-94-bis del D.P.R. 380/2001			INTERVENTI EDILIZI INERENTI A VIOLAZIONI Art. 96 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e Art.35 della l.r. n. 47/85				
Tipologia Intervento	contributo in Euro		Importo minimo	Tipologia Intervento	contributo in Euro		Importo minimo
A	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,32	€ 108,43	A	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,32	€ 108,43
	€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,21			€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,21	
B1	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,21	€ 108,43	B2	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,21	€ 108,43
	€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,10			€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,10	
B2	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,10	€ 108,43	B2	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,10	€ 108,43
	€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,05			€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,05	
C	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,15	€ 108,43	C	€/m ³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,15	€ 108,43
	€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,10			€/m ³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,10	
D	per l'intero intervento	€ 108,43		D	per l'intero intervento	€ 108,43	



E	per l'intero intervento	€ 108,43		E	per l'intero intervento	€ 108,43	
F	per l'intero intervento	€ 216,88					
G	€/ml	€ 32,53	€ 108,43	G	€/ml	€ 32,53	€ 108,43
H	€/ml	€ 10,84	€ 108,43				
I				I	€/m³ fino ad un max di 5000 mc	€ 0,10	€ 108,43
L			€ 108,43	L	€/m³ per volumi eccedenti 5000 mc	€ 0,05	€ 108,43

Legenda tipologia interventi

A: Nuove costruzioni.

B1: Adeguamento sismico nelle zone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B.

B2: Adeguamento sismico nelle zone sismiche 1.

C: Miglioramento sismico.

D: Riparazione o intervento locale.

E: Nuove opere o interventi su costruzioni esistenti ai quali non sia applicabile il contributo a metro cubo.

F: Varianti.

G: Interventi sulla viabilità limitatamente allo sviluppo lineare delle seguenti opere strutturali: ponti, viadotti.

H: Gallerie, muri di sostegno.

I: Progetto adeguamento statico o sismico.

L: Deposito certificato di idoneità statica o sismica.

Modalità di calcolo del contributo

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo da versare, i metri cubi devono essere calcolati sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico vigente e, comunque, conformemente ai criteri generali adottati dalla legislazione urbanistica vigente.

Il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino al piano di calpestio della copertura. Nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde. Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori e torrini scale).

Sono compresi nel calcolo dei volumi i porticati e le superfici a sbalzo chiuse.




Tabella 2 - Aggiornata con i dati Istat di novembre 2021 (+3,0%)

Spese di istruttoria e di conservazione della documentazione relativa ai seguenti *iter* procedurali:

Tipologia dell' <i>iter</i> istruttorio	Contributo per le spese di istruttoria	
Adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento	Per l'intero intervento	€ 108,43
Relazione a struttura ultimata	Per l'intero intervento	€ 108,43
Collaudo	Per l'intero intervento	€ 108,43
Sopralluoghi	Per l'intero intervento	€ 216,88

Art. 8.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 31 marzo 2022

Il presidente: ZINGARETTI

22R00394

REGOLAMENTO 7 aprile 2022, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 (Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 31 Ordinario del 12 aprile 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19

1. All'art. 5 del regolamento regionale n. 19/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «di un contributo in misura non superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 40.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite previsto dal comma 6 dell'art. 6»;

tiva e, comunque, nel limite massimo di euro 40.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite previsto dal comma 6 dell'art. 6»;

b) al comma 4, le parole: «di euro 40.000,00 per singolo evento» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal comma 2 dell'art. 8».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19

1. Al comma 6 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 19/2018 le parole «fermo restando quelli definiti all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, e comunque in misura non superiore al 80% del costo complessivo dell'iniziativa» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, in misura non superiore al costo complessivo dell'iniziativa e nel limite massimo di contribuzione di euro 40.000,00, o, qualora i beneficiari siano enti pubblici, nel limite massimo di euro 80.000,00.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19

1. Al comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 19/2018 le parole: «all'80% del costo complessivo dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di contribuzione di euro 40.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «al costo complessivo dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di contribuzione di euro 40.000,00, o, qualora i beneficiari siano enti pubblici, nel limite massimo di euro 80.000,00.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 7 aprile 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

22R00395

REGOLAMENTO 24 maggio 2022, n. 5.

«Attuazione e integrazione della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 26 maggio 2022 - n. 45 Ordinanza)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

*E m a n a
il seguente regolamento:*

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera *b*), dello Statuto, in attuazione e integrazione della legge regionale 15 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, di seguito denominata legge regionale, definisce:

a) le modalità e i criteri per l’iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l’aggiornamento del Registro delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere, di cui all’art. 3 della legge regionale;

b) i criteri premiali a favore di aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere di cui all’art. 3, comma 2 della legge regionale;

c) i criteri per il riconoscimento delle premialità e dei contributi per la promozione dell’occupazione femminile di cui all’art. 6 della legge regionale;

d) i criteri e le modalità per l’accesso alla quota di riserva del Fondo per il microcredito e la microfinanza di cui all’art. 11 della legge regionale;

e) le modalità e i criteri per l’attuazione degli interventi a sostegno dell’imprenditorialità femminile di cui all’art. 13 della legge regionale;

f) i criteri e modalità per la concessione dei buoni per l’acquisto di servizi di *baby-sitting* e di *caregiver* di cui all’art. 16 della legge regionale;

g) le modalità per la partecipazione al programma delle iniziative per la celebrazione della giornata di cui all’art. 4 della legge regionale.

Capo II

REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE VIRTUOSE

Art. 2.

Costituzione e tenuta del Registro

1. Il Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere, di seguito denominato Registro, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge regionale, è costituito con determinazione del direttore competente in materia di lavoro e tenuto presso la medesima struttura che lo gestisce e lo aggiorna attraverso apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale della Regione Lazio.

2. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale della regione.

Art. 3.


Modalità per l’iscrizione al Registro e per il rinnovo dell’iscrizione

1. L’iscrizione al Registro è effettuata dalle aziende pubbliche e private di cui all’art. 2, comma 2, lettera *a*), della legge regionale, di seguito denominate aziende, tramite accesso alla piattaforma informatica prevista dall’art. 2 e contestuale inserimento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4.

2. L’iscrizione ha validità triennale, alla scadenza della quale può essere rinnovata su istanza dell’azienda con le medesime modalità di cui al comma 1, previa conferma del possesso dei requisiti di cui all’art. 4.

3. Le domande di iscrizione al Registro o di rinnovo della medesima sono inviate e valutate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro, di seguito denominata direzione competente, attraverso le seguenti fasi procedurali:

a) registrazione sulla piattaforma informatica di cui all’art. 2 da parte del rappresentante legale dell’azienda richiedente e invio telematico della domanda di iscrizione sottoscritta dal medesimo e della relativa documentazione richiesta ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3;



b) valutazione della domanda di iscrizione e istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

c) atto di accoglimento della domanda e contestuale iscrizione al Registro o, in caso di esito negativo dell'istruttoria, atto di rigetto della domanda.

4. La regione può avvalersi delle proprie società *in house* a supporto delle funzioni di istruttoria e verifica nell'ambito della procedura di iscrizione al Registro di cui al comma 3.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione al Registro

1. Nel Registro possono iscriversi le aziende con meno di cento dipendenti che:

a) comprovino l'erogazione di una retribuzione media annuale priva di differenziali di genere, comprensiva delle relative premialità, fermi restando i diritti relativi alla qualifica professionale e all'anzianità di ciascun lavoratore;

b) comprovino la realizzazione di almeno due tra le seguenti misure:

1) accesso alle attività di formazione e di promozione professionale in analogia proporzione tra personale maschile e femminile, mediante la programmazione ed attuazione di piani formativi e di promozione professionale nei quali sia garantita parità di partecipazione a personale maschile e femminile, da calcolare in base al monte ore per ciascun anno di formazione;

2) equa proporzione di donne in posizione apicale sul totale delle posizioni disponibili, garantendo una percentuale di posizioni apicali attribuite al personale femminile non inferiore al quaranta per cento della corrispondente percentuale attribuita al personale maschile;

3) gestione integrata delle iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita dei dipendenti e dei loro familiari, mediante la programmazione e l'attuazione di un piano per il benessere organizzativo aziendale che preveda la realizzazione di almeno due delle misure agevolative in favore dei dipendenti di seguito elencate:

3.1) promozione del lavoro agile tramite stipula di accordi ai sensi della normativa statale vigente in materia, con priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità o dal personale con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche;

3.2) asilo nido aziendale;

3.3) assicurazioni specifiche di assistenza sanitaria;

3.4) rimborsi spese per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità;

3.5) supporto psicologico e di *counseling*;

c) siano regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio e artigianato territorialmente competente ad eccezione delle imprese esonerate dal suddetto obbligo ai sensi della normativa vigente in materia;

d) siano in possesso della certificazione internazionale di *Social accountability* (SA 8000) e della certificazione UNI EN ISO 2600:20210 e UNI EN ISO 30415:2021;

e) siano in regola con:

1) le norme in materia di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

2) l'applicazione dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

3) l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie e in materia fiscale;

4) la normativa concernente la tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, tramite la presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della suddetta legge e di una relazione che attesti l'assolvimento dei relativi obblighi nonché l'eventuale sussistenza di sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data della richiesta di iscrizione al registro;


5) la normativa sugli aiuti di Stato;

f) non siano destinatarie, anche in riferimento ai singoli rappresentanti legali, soci ed amministratori, o non avere procedimenti pendenti relativi a:

1) liquidazioni giudiziali, liquidazioni coatte amministrative, concordato preventivo o altri procedimenti ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e successive modifiche, o di cessazione dell'attività;

2) provvedimenti di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

3) verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere o giudizi aventi ad oggetto dimissioni ovvero licenziamenti dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità nonché per discriminazioni o molestia sui luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 25 e 26 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche,, nonché giudizi penali concer-



menti delitti di cui al Libro secondo del codice penale e a giudizi relativi a violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;

4) piani di emersione dell'economia sommersa di cui agli articoli 1 e 1-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) e successive modifiche e di non essere destinatarie di sanzioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche;

g) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato con riferimento ai dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro, mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa redatta, sulla base della modulistica riportata sulla piattaforma informatica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche. La perdita di uno o più dei requisiti dichiarati ai sensi del precedente periodo è tempestivamente comunicata alla direzione competente in materia di lavoro per gli adempimenti di cui all'art. 7.

3. Ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b*), l'autocertificazione prevista dal comma 2 è corredata da una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro, redatta in maniera tale che non sia mai indicata l'identità dei lavoratori, sulla base delle specifiche indicazioni e di specifici modelli predisposti dalla direzione competente in riferimento a ciascun requisito e pubblicati sulla piattaforma informatica, nella quale, in particolare, sono comunicati:

a) numero totale del personale in servizio e numero del medesimo suddiviso in base al genere nonché per qualifica professionale, anzianità rispetto allo stato di assunzione, titoli di studio, formazione, promozione professionale, livelli, passaggi di categoria o di qualifica, fenomeni di mobilità, l'eventuale stato di gravidanza delle lavoratrici, intervento della Cassa integrazione guadagni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti in corso dell'anno;

b) l'importo della retribuzione media annuale corrisposta, comprensiva delle componenti accessorie, delle relative premialità e indennità anche legate al risultato e di ogni altro beneficio in natura, corrisposta e/o da corrispondere ai singoli dipendenti suddivisa per genere, età del dipendente, qualifica professionale e anzianità, nonché le risultanze di eventuali sistemi di misurazione della parità retributiva di genere adottati dall'azienda;

c) in riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera *b*), punto 1): numero totale dei dipendenti che abbiano

partecipato a piani formativi e numero dei medesimi suddiviso per genere;

d) in riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera *b*), punto 2): numero complessivo di dirigenti apicali, alti funzionari e *manager* in servizio e numero dei medesimi suddivisi in base al genere;

e) in riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera *b*), punto 3): elencazione degli specifici beni e servizi programmati e inseriti nel piano di *welfare* aziendale e indicazione del numero di dipendenti che ne ha usufruito.

4. La direzione competente effettua controlli periodici a campione, ai sensi dell'art. 7, per la verifica della regolarità e della veridicità dei dati contenuti nell'autocertificazione di cui al comma 2 e nella relazione di cui al comma 3.

Art. 5.

Criteri di genere nelle procedure di appalto

1. Fermo restando il rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge, la regione e gli enti dalla stessa dipendenti o controllati, di seguito denominati stazioni appaltanti, possono utilizzare, nelle gare per l'acquisto di beni, servizi e lavori da aggiudicarsi tramite procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, criteri volti a promuovere le imprese iscritte al registro di cui all'art. 2 ovvero le imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, che dimostrino la redazione e trasmissione, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006 e successive modifiche, del rapporto sulla situazione del personale da cui si evince il minor aggravio retributivo tra uomo e donna.


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorso un anno dall'adozione della determinazione di costituzione del registro di cui all'art. 2.

Art. 6.

Trattamento dei dati

1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di lavoro è responsabile del trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi del presente Capo.

2. Il trattamento dei dati trasmessi è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE) e successive modifiche.



Art. 7.

Aggiornamento del Registro, monitoraggio e cause di cancellazione

1. L'aggiornamento del Registro è effettuato su istanza dell'azienda, tramite accesso alla piattaforma informatica, nei seguenti casi:

- a) rinnovo dell'iscrizione ai sensi dell'art. 3, comma 2;
- b) variazione dei dati comunicati in sede di iscrizione non determinante la perdita dei requisiti obbligatori;
- c) richiesta di cancellazione dal Registro su istanza dell'azienda iscritta.

2. L'aggiornamento del Registro è, inoltre, effettuato d'ufficio a seguito di attività di monitoraggio di cui al comma 3.

3. La direzione competente effettua il monitoraggio attraverso controlli periodici a campione per la verifica della regolarità e della veridicità dei dati comunicati dalle aziende in sede di iscrizione al Registro, di rinnovo della medesima iscrizione o di variazione dei dati. La suddetta struttura regionale provvede alla cancellazione d'ufficio dal Registro in caso di accertamento di una delle seguenti cause:

- a) mancato rinnovo da parte dell'azienda trascorsi tre anni dall'iscrizione;
- b) perdita da parte dell'azienda dei requisiti per l'iscrizione al Registro o accertata falsità nelle dichiarazioni e nella documentazione fornite ai sensi dell'art. 4;
- c) violazione da parte dell'azienda degli obblighi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento;
- d) intervenuto provvedimento o condanna con sentenza passata in giudicato ai sensi della lettera f), comma 1 dell'art. 4.

4. L'accertamento delle cause di cancellazione di cui al comma 3, lettera d) comporta, inoltre, la preclusione dall'iscrizione nel Registro per il biennio successivo alla pubblicazione della sentenza sopra indicata.

5. La cancellazione dal Registro determina la revoca dai benefici economici attribuiti, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale e del presente Capo, successivamente al verificarsi della causa di cancellazione. La direzione competente provvede al recupero delle somme eventualmente erogate.

Capo III

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA SFERA LAVORATIVA, PER LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO DELLE DONNE.

Art. 8.

Criteri per il riconoscimento dei contributi per la promozione dell'occupazione femminile

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale, la regione, nel rispetto della normativa vigente e tramite procedure

ad evidenza pubblica, riconosce alle micro, piccole e medie imprese che abbiano assunto donne con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi i contratti di lavoro domestico, contributi fino ad un importo pari al cento per cento della spesa sostenuta per i servizi di formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze da parte delle stesse donne.

2. Il sistema dei contributi di cui al comma 1 è riconosciuto sulla base del criterio di proporzionalità rispetto al numero delle assunzioni di personale femminile effettuate nell'anno precedente la pubblicazione dei relativi avvisi, alle imprese pubbliche e private le quali, sulla base del rapporto biennale di cui all'art. 46 decreto legislativo n. 198/2006, non presentino, a parità di condizioni, nessun divario retributivo basato sul genere.

3. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti nella misura massima prevista dal medesimo comma alle imprese che abbiano assunto nel corso dell'anno precedente la pubblicazione degli avvisi di riferimento, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, le seguenti categorie di soggetti:

a) donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza, case rifugio o di semiautonomia, inseriti nella mappatura regionale o donne vittime di tratta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale;

b) donne con disabilità assunte in assenza dell'obbligo previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale.

4. Resta ferma la possibilità delle strutture regionali competenti di prevedere:

a) la revoca dei benefici alle imprese che, nel quinquennio successivo all'erogazione dei benefici da parte della regione, vengano condannate con sentenza passata in giudicato nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero il licenziamento dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità nonché per le discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 198/2006 e successive modifiche;


b) l'esclusione delle imprese da qualunque beneficio, comunque erogati o attribuiti dalla regione, per il biennio successivo alla pubblicazione della sentenza di cui alla lettera a).

Art. 9.

Criteri e modalità per l'accesso alla quota di riserva del Fondo per il microcredito e la microfinanza.

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale, una quota dei crediti di emergenza previsti nell'ambito del fondo per il microcredito e la microfinanza di cui all'art. 1, comma 25, lettera b) della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006), è riservata a donne in situazioni di disagio sociale, quali, in particolare:

a) donne disoccupate che non hanno diritto o hanno concluso il periodo di fruizione della indennità mensile



di disoccupazione (NASpi) o altre indennità di disoccupazione riconosciute dalla normativa vigente di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) donne vittime di violenza prese in carico da un centro antiviolenza, una casa rifugio o una casa di semi-autonomia inseriti nella mappatura regionale;

c) donne vittime di tratta;

d) donne con disabilità;

e) donne componenti di famiglie monoparentali con figli a carico e prive di sostegno al mantenimento secondo la normativa vigente in materia;

f) donne ultrasessantenni prive di sostegno familiare e parentale;

g) donne *ex* detenute.

2. Nel rispetto dei requisiti che contraddistinguono i crediti di emergenza, possono accedere alla quota di riserva di cui al comma 1, le donne che si trovino in ulteriori situazioni di disagio sociale, così come individuate dal decreto 17 ottobre 2014, n. 176 del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplina il microcredito in attuazione dell'art. 111, comma 5 del decreto legislativo n. 385/1993 e, in particolare:

a) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;

b) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;

c) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

3. Le finalità dei crediti di emergenza di cui all'art. 1, comma 25, lettera b), della legge regionale n. 10/2006, concessi a valere sulla quota di riserva di cui al comma 1, riguardano il soddisfacimento dei bisogni primari quali la casa, la salute, i beni durevoli essenziali. In particolare, in conformità a quanto disposto dal decreto 17 ottobre 2014, n. 176 del Ministero dell'economia e delle finanze, rientrano tra le finalità ammesse le spese mediche, i canoni di locazione o mutui, le tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali (es. trasporti e servizi energetici), le spese necessarie per istruzione scolastica.

4. Sono ammessi prioritariamente alla quota del fondo per il microcredito i soggetti con reddito ISEE più basso.

5. I finanziamenti, agevolati in regime di *de minimis*, a valere sulla quota di riserva del fondo di cui al comma 1 sono concessi sulla base dei seguenti criteri:

a) importo: minimo 1.000 euro, massimo 10.000 euro;

b) durata: non superiore a trentasei mesi;

c) rata: mensile posticipata salvo diverse disposizioni contenute nelle convenzioni di cui all'art. 5 del Disciplinare allegato alla deliberazione di cui al comma 6.

6. L'accesso alla quota di riserva di cui al comma 1 avviene sulla base di appositi avvisi pubblici adottati dalla

direzione regionale competente in materia di microcredito e microfinanza nel rispetto delle modalità generali di funzionamento del fondo per il microcredito definite dalla Giunta regionale in attuazione dei commi 23 e 26 della legge regionale n. 10/2006.

Art. 10.

Modalità e criteri per l'attuazione degli interventi a sostegno dell'imprenditorialità femminile.

1. Le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi a sostegno dell'imprenditorialità femminile di cui all'art. 13 della legge regionale, a valere sull'apposita sezione da istituirsi nell'ambito della Sezione speciale Lazio del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sono definiti, secondo quanto previsto per la gestione del medesimo Fondo ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) e successive modifiche, nonché sulla base di indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, mediante stipula di appositi accordi tra la direzione regionale competente in materia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11.

Criteri e modalità per la concessione dei buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting e di caregiver.

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale, la regione concede alle donne lavoratrici o, in alternativa ad esse, ai padri lavoratori, buoni per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per figli minori di età inferiore a dodici anni, nonché, indennizzi sotto forma di buoni in favore delle donne lavoratrici che utilizzano permessi non retribuiti per assistere persone non autosufficienti in qualità di *caregiver* familiare ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche e della deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dei commi 9 e 9-bis del medesimo art. 26.


2. I buoni di cui al comma 1 sono riconosciuti ai nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro, previo avviso pubblico annuale, nel rispetto dei seguenti criteri prioritari di accesso:

a) rispetto ai servizi di *baby-sitting*:

1) essere genitore monoparentale;

2) svolgere mansioni incompatibili con modalità *smart working*;

3) distanza tra posto di lavoro e residenza o domicilio della lavoratrice o del lavoratore superiore a 50 km o 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici;



b) rispetto ai servizi *caregiver*:

1) svolgere mansioni incompatibili con *smart working* e assenza di altro supporto ai fini assistenziali della rete familiare;

2) essere *caregiver* del figlio disabile, con convivenza *caregiver* di assistiti in condizione di disabilità gravissima ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2016;

3) essere *caregiver* di un anziano di età superiore a sessantacinque anni;

4) parentela e affinità non superiore al terzo grado;

5) distanza tra posto di lavoro e residenza o domicilio della lavoratrice o del lavoratore superiore a 50 km o 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici.

Art. 12.

*Giornata regionale contro
le discriminazioni di genere sul lavoro*

1. Le iniziative regionali di promozione della parità tra i sessi nei luoghi di lavoro, sia in termini di retribuzione che di formazione, di opportunità di carriera e di valorizzazione delle competenze delle donne, di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile di qualità, nonché volte a favorire la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari, sono celebrate ogni anno nella giornata del 7 giugno, nel corso della quale sono illustrati i risultati ottenuti grazie alle iniziative regionali messe in campo.

2. La giornata ha come protagonisti le imprese che abbiano concretamente agevolato le donne, ed in particolare, le lavoratrici madri, nello svolgimento della prestazione lavorativa e che si siano maggiormente distinte nelle finalità di cui al comma 1, nonché i comuni che, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge regionale siano stati identificati come virtuosi.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 maggio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

22R00396

REGOLAMENTO 9 giugno 2022, n. 6.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 50 del 14 giugno 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'allegato «B» del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, il paragrafo «Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro» con la relativa declaratoria delle funzioni, è sostituito dal seguente: «Direzione regionale istruzione, formazione e politiche per l'occupazione».

La Direzione, in qualità di Autorità di gestione, è responsabile del programma regionale del Fondo sociale europeo e, conformemente al principio della sana gestione finanziaria, svolge le attività previste dai regolamenti UE. Provvede, in tale ambito, alla programmazione, nonché alla correlata definizione delle risorse destinate, alla gestione e al controllo degli interventi previsti, garantendo il coordinamento delle attività finalizzate alla verifica dell'andamento fisico e finanziario delle misure attuate nell'ambito del programma. Indirizza, supervisiona e assicura il coordinamento e l'unitarietà di azione delle attività affidate alle altre Direzioni regionali, agli Organismi intermedi e alle ulteriori strutture (enti in *house*, in particolare) incaricate di svolgere, per conto dell'Autorità di gestione, attività cofinanziate dal FSE. Promuove e attua interventi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento del sistema dell'offerta formativa ed educativa scolastica. Organizza e rende operativi azioni e interventi per sostenere il diritto allo studio e per promuovere l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità o con esigenze educative speciali. Programma e implementa il catalogo regionale dell'offerta formativa, sotto forma di vetrina informatizzata delle opportunità cofinanziate dalla regione, ad accesso continuativo *on demand*, declinate per soggetto erogatore, *target*, settore, titolo rilasciato, modalità attuativa. Coordina e attua misure di regolazione del sistema della formazione professionale e dell'orientamento permanente, in particolare: programmazione, gestione, vigilanza e monitoraggio del sistema di accreditamento per la formazione professionale e per l'orientamento; definizione e implementazione degli *standard* professionali e formativi, aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali e correlazione




con il Repertorio nazionale; gestione delle procedure relative all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze; gestione delle procedure di riconoscimento dei crediti formativi; definizione della formazione regolamentata per l'accesso a specifiche professioni; istituzione delle commissioni di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali; regolamentazione delle prove finali, delle attestazioni in esito ai corsi finanziati o riconosciuti dalla Regione Lazio e ai servizi di certificazione delle competenze. In questo ambito, coordina e promuove le attività per l'implementazione del sistema formativo integrato che, valorizzando l'autonomia dei soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, università, organismi di formazione professionale accreditati, altri soggetti pubblici e privati) favorisce il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite ai fini della mobilità interna al sistema, nella prospettiva dell'orientamento e dell'apprendimento per tutto l'arco della vita. Coordina e promuove le attività per la realizzazione di un sistema di diritto allo studio universitario che, attraverso interventi di riorganizzazione legislativa e di rigorosa revisione della spesa, pone maggiore attenzione alla componente studentesca, rivestendo il ruolo di proposta e di controllo di qualità dei servizi. In questo ambito, promuove e garantisce le condizioni per l'attuazione di interventi, strutturali e a carattere sperimentale, rafforzativi dell'accesso, della qualità e dell'attrattività dei percorsi di alta formazione, anche attraverso la transnazionalità e puntando sullo strumento delle scuole tematiche in risposta ai fabbisogni dei settori trainanti regionali. Negli ambiti indicati, coordina e promuove le attività per la realizzazione di un sistema integrato di cooperazione tra le strutture regionali (istruzione, formazione professionale, lavoro, servizi sociali, lavori pubblici, sanità, trasporti) al fine di individuare le priorità e progettare interventi coordinati. Competono, altresì, alla Direzione le funzioni di programmazione, attuazione, controllo e monitoraggio di misure per migliorare l'occupabilità in tutte le fasi della vita e per favorire l'inserimento lavorativo, finanziate con risorse comunitarie, nazionali e regionali, riservate a disoccupati, inoccupati, lavoratori a rischio, persone in situazioni di svantaggio e maggiormente vulnerabili, d'intesa con la struttura regionale che eroga e gestisce i servizi per il lavoro per quanto di rispettiva competenza. Indirizza, coordina e attua iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego, anche attraverso dispositivi innovativi per la concessione di contributi a fondo perduto o prestiti agevolati rivolti a *target* quali donne e giovani, ma anche adulti in difficoltà fuoriusciti da contesti di crisi aziendale. Realizza azioni per valorizzare l'apprendimento diretto delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti produttivi, anche in qualità di organismo intermedio/beneficiario di programmi nazionali finanziati con i Fondi SIE. Promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individua interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento continuo del patrimonio professionale del lavoratore per garantire il rafforzamento e l'innovazione delle competenze, nonché la mobilità anche in ambito internazionale.

Attua e disciplina la normativa nazionale del contratto di lavoro in apprendistato e dei tirocini. Attua gli interventi di sostegno al reddito per l'inserimento nel lavoro e iniziative a sostegno della componente femminile per l'attivazione formativa e lavorativa anche a supporto dei processi di *empowerment* legati alla presa in carico di vittime di violenza, di discriminazione, di provenienza da contesti internazionali di crisi. Promuove, organizza e coordina gli interventi per la prevenzione delle crisi aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro, per il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del lavoro e la definizione di nuove soluzioni occupazionali. Disciplina ed autorizza gli ammortizzatori sociali in deroga. Favorisce, in linea con le indicazioni europee, lo sviluppo di idonei strumenti per la gestione e il superamento della precarietà occupazionale e promuove nuove prospettive di crescita, anche attraverso il sostegno all'apprendimento permanente. Promuove la contrattazione territoriale. Cura gli adempimenti amministrativi relativi ai lavoratori socialmente utili iscritti nell'elenco regionale. Assicura il raccordo con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere ed attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali. Cura il raccordo con i programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali. Promuove e coordina interventi di carattere interregionale e transnazionale. Promuove e definisce progetti europei di settore nelle materie di propria competenza. Rispetto al complesso degli interventi e delle attività di competenza, la Direzione garantisce l'utilizzo ottimale delle risorse umane e finanziarie, anche in riferimento alle trasversalità, coordinando a tal fine obiettivi e strumenti di programmazione; facilita i processi trasversali e informativi favorendo la sinergia tra le aree della Direzione e la collaborazione con le altre Direzioni regionali. Programma le attività di comunicazione in raccordo con la Struttura regionale competente, con particolare riferimento agli eventi e alle strategie di comunicazione del FSE; coordina le attività relative all'area web nelle materie di competenza. Supporta la programmazione, lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo di gestione e controllo del FSE e degli altri sistemi informativi di competenza della Direzione, promuovendo l'integrazione e la condivisione dei dati con gli altri soggetti interessati.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 13, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (legge di stabilità regionale 2020), nelle more della approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale spazio lavoro, l'area «Sistemi informativi lavoro» dell'attuale Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro transita presso la medesima agenzia, con la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione; ad essa è assegnato, senza soluzione di continuità, il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale.



2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, a seguito dell'adozione della direttiva del direttore generale, il direttore della Direzione regionale competente in materia di personale, ove necessario, procede alla novazione dei contratti del personale dirigenziale e alla assegnazione del personale non dirigenziale.

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 9 giugno 2022


Il Presidente
NICOLA ZINGARETTI

22R00397


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-042) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 1 0 2 2 *

€ 5,00

